

APPENDICE B

PROVVEDIMENTI AMMINISTRATIVI
E NORMATIVI

LEGGE 30 luglio 1990, n. 218

Disposizioni in materia di ristrutturazione e integrazione patrimoniale degli istituti di credito di diritto pubblico.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE
DELLA REPUBBLICA
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Fusioni, trasformazioni e conferimenti

1. Gli enti creditizi pubblici iscritti nell'albo di cui all'articolo 29 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 marzo 1938, n. 141, e successive modificazioni e integrazioni, nonché le casse comunali di credito agrario e i monti di credito su pegno di seconda categoria che non raccolgono risparmio tra pubblico possono effettuare trasformazioni ovvero fusioni con altri enti creditizi di qualsiasi natura, da cui, anche a seguito di successive trasformazioni o conferimenti, risultino comunque società per azioni operanti nel settore del credito, nel rispetto della distinzione tra enti che raccolgono risparmio a breve termine ed enti che hanno per oggetto la raccolta del risparmio a medio e lungo termine.

2. Alle operazioni di cui al comma 1 nonché ai conferimenti dell'azienda, effettuati dai medesimi enti creditizi pubblici, in una o più società per azioni già iscritte nell'albo suddetto ovvero appositamente costituite anche con atto

unilaterale e aventi per oggetto l'attività svolta dall'ente conferente o rami di essa, si applicano le norme fiscali di cui all'articolo 7.

3. Le operazioni di cui ai commi 1 e 2, una volta deliberate dagli organi interni competenti in materia di modifiche statutarie, devono essere approvate con decreto del Ministro del tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio (CICR), che deve accertarne la rispondenza alle esigenze di razionalizzazione del sistema creditizio.

Art. 2.

Modalità di attuazione

1. Per la realizzazione delle operazioni di cui all'articolo 1 il Governo della Repubblica è delegato ad emanare norme dirette a:

a) consentire agli enti creditizi pubblici di effettuare il conferimento dell'azienda, anche ripartendolo in più fasi, e di continuare eventualmente l'esercizio di attività residue. Le società per azioni di cui all'articolo 1 potranno proseguire, anche in via provvisoria, ed in vista del trasferimento dell'azienda o di un ramo di essa ad altra società, nelle attività svolte dall'ente conferente o trasformato;

b) regolare la conversione in azioni dei titoli emessi dagli enti creditizi prevedendo la convertibilità delle quote di partecipazione in azioni ordinarie, delle quote di risparmio in azioni di risparmio e la facoltà del titolare di quote di natura mista di optare per la conversione, anche in parte, in azioni di risparmio. A tal fine le società per azioni di cui all'articolo 1, anche se non quotate in borsa, possono emettere azioni di risparmio ai sensi dell'articolo 14 del de-

creto-legge 8 aprile 1974, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 giugno 1974, n. 216; ove non sopravvenga la quotazione in borsa, l'ammontare delle azioni di risparmio emesse in sede di conversione delle quote non potrà essere aumentato. I termini e le condizioni del concambio dovranno essere approvati dal Ministro del tesoro, sentite la Banca d'Italia e la Commissione nazionale per le società e la borsa. Le assemblee delle società di cui all'articolo 1 potranno provvedere ad ulteriori conversioni delle azioni di risparmio in azioni ordinarie;

c) disciplinare gli enti che hanno effettuato i conferimenti di cui all'articolo 1 e specificamente quelli che hanno conferito l'intera azienda. Ferma restando la disciplina vigente in tema di organizzazione, lo statuto dovrà prevedere che oggetto dell'ente sia la gestione di partecipazioni bancarie e finanziarie, dirette e indirette, e che lo scopo si ispiri alle finalità originarie dell'ente. Lo statuto dovrà inoltre fissare i limiti per l'acquisto e la cessione di partecipazioni, prevedendo, in particolare, che la cessione di azioni delle società per azioni risultanti dai conferimenti dovrà essere approvata dal Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio, qualora l'ente conferente perda il controllo della maggioranza delle azioni con diritto di voto nell'assemblea ordinaria della società conferitaria. Lo statuto potrà, infine, prevedere limitazioni all'erogazione degli utili, finalizzate alla costituzione di riserve utilizzabili anche per la sottoscrizione di aumenti di capitale;

d) introdurre una disciplina volta a garantire la permanenza del controllo diretto o indiretto di enti pubblici sulla maggioranza delle azioni con diritto di

voto nell'assemblea ordinaria delle società per azioni di cui all'articolo 1. In casi eccezionali, al fine di rafforzare il sistema creditizio italiano, la sua presenza internazionale, la sua dimensione patrimoniale, e di permettergli di raggiungere dimensioni che ne accrescano la capacità competitiva, per finalità di pubblico interesse, uno speciale regime autorizzatorio potrà consentire deroghe al suddetto principio subordinando le relative operazioni:

1) alla presenza, negli statuti degli enti creditizi interessati, di disposizioni volte a impedire che soggetti individuali o gruppi non bancari acquisiscano posizioni dominanti e comunque pregiudizievoli per l'indipendenza dell'ente creditizio;

2) al parere della Banca d'Italia, che provvede all'istruttoria;

3) all'approvazione del Consiglio dei Ministri, con comunicazione alle competenti commissioni parlamentari;

e) disciplinare le procedure per la vendita delle azioni al fine di assicurare trasparenza e congruità applicando ad essa le norme sulle offerte pubbliche per i collocamenti sul mercato.

2. Il Governo è altresì delegato ad emanare norme volte a disciplinare l'alimentazione della base sociale delle casse di risparmio costituite in forma associativa anche con modalità diverse dal metodo della cooptazione. In particolare dovrà prevedersi che l'integrazione della compagine sociale possa avvenire anche mediante soggetti designati da istituzioni culturali, da enti e organismi economico-professionali nonché da enti locali territoriali.

3. All'articolo 4 della legge 24 gennaio 1978, n. 14, è aggiunto, infine, il seguente comma:

“La richiesta di parere relativa al

rinnovo di un mandato in un ente pubblico che esercita attività creditizia o che, a seguito di operazioni di conferimento d'azienda, detiene partecipazioni di controllo, anche indirette, in enti creditizi costituiti in forma di società per azioni deve contenere una relazione sull'evoluzione tecnica dell'ente pubblico nel periodo di durata del mandato scaduto. La disposizione si applica anche per il passaggio fra cariche di Presidente e Vice Presidente nel medesimo ente ovvero fra gli enti pubblici precedentemente indicati”.

Art. 3.

Rapporti di lavoro

1. Ai dipendenti delle società per azioni di cui all'articolo 1 continueranno ad applicarsi le disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge, fino al rinnovo del contratto collettivo nazionale di categoria o fino alla stipula di un nuovo contratto integrativo aziendale.

2. Per i medesimi dipendenti sono fatti salvi i diritti quesiti, gli effetti di leggi speciali e quelli rivenienti dalla originaria natura pubblica dell'ente di appartenenza.

3. Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative del settore creditizio, norme dirette a disciplinare, secondo le norme dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti, il trattamento previdenziale dei dipendenti in servizio e in quiescenza degli enti pubblici creditizi esclusi o esonerati dall'obbligo dell'iscrizione alla data di entrata in vigore della presente legge in quanto disciplinati, rispettivamente, dall'allegato T al-

l'articolo 39 della legge 8 agosto 1985, n. 486, e dalla legge 20 febbraio 1958, n. 55. A tal fine le disposizioni delegate dovranno:

a) fissare procedure e modalità dell'iscrizione all'assicurazione generale obbligatoria. In particolare, dovrà essere previsto che i dipendenti attuali e futuri e quelli in quiescenza degli enti creditizi pubblici siano complessivamente iscritti ad una gestione speciale presso l'ente previdenziale, e che il regime contributivo attualmente a carico dei lavoratori possa essere modificato solo per via contrattuale. Per il personale in quiescenza dovrà essere previsto che la quota di pensione di pertinenza della gestione speciale, rispetto al trattamento complessivamente erogato, venga fissata mediante aliquote percentuali determinate secondo parametri medi di riferimento che tengano conto delle differenze esistenti. Al fine di evitare costi aggiuntivi per l'ente previdenziale, l'equilibrio finanziario di tale gestione dovrà essere garantito per i primi venti anni dai medesimi enti creditizi pubblici, ciascuno nella misura in cui abbia eventualmente contribuito negli anni al verificarsi del disavanzo;

b) prevedere che, a seguito di apposite convenzioni con l'ente previdenziale, il trattamento pensionistico continui ad essere erogato per il tramite delle suddette società o enti;

c) stabilire procedure e modalità con le quali i fondi pensione delle società od enti i cui dipendenti in servizio e in quiescenza non sono ricompresi nell'assicurazione obbligatoria si trasformino, mantenendo le attuali attività patrimoniali, in fondi integrativi gestiti secondo criteri di continuità, mediante modifiche statutarie ove siano dotati di autonoma personalità giuridica. Ai di-

pendenti in servizio ed in quiescenza degli enti creditizi pubblici assoggettati al regime esclusivo o esonerativo andranno garantite le disposizioni di miglior favore dei rispettivi fondi di previdenza ed un trattamento economico complessivo tra pensione della gestione speciale e pensione integrativa pari a quello in essere alla data di entrata in vigore della presente legge;

d) favorire eventuali mobilità interaziendali e fronteggiare situazioni di crisi di cui all'articolo 5 comma 1 lettera d).

Art. 4.

Ricapitalizzazione degli istituti di credito di diritto pubblico

1. È autorizzata per il quinquennio 1990-94 la spesa complessiva di lire 1.800 miliardi, di cui lire 297 miliardi nel 1990, lire 367 miliardi nel 1991, lire 452 miliardi nel 1992, lire 502 miliardi nel 1993 e lire 182 miliardi nel 1994, per effettuare, in conformità a quanto previsto dal comma 2, i versamenti in favore di istituti di credito di diritto pubblico.

2. Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare le norme per la ripartizione delle somme di cui al comma 1 tra istituti di credito di diritto pubblico, tenendo conto di accertate esigenze patrimoniali connesse alla riorganizzazione e allo sviluppo degli stessi e dell'attuazione delle linee direttive indicate nel decreto del Ministro del tesoro emanato in data 27 luglio 1981, ai sensi dell'articolo 2 legge 10 febbraio 1981, n. 23, e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 208 del 30 luglio 1981. Dovrà prevedersi che a fronte dei versamenti siano costituite, da parte degli istituti destinatari, apposite riserve de-

nominate con riferimento alla presente legge e da utilizzare entro due anni per la costituzione o l'aumento di capitale delle società per azioni di cui all'articolo 1, comma 1. Le corrispondenti azioni sono attribuite al tesoro dello Stato.

3. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, determinato in lire 297 miliardi per l'anno 1990, in lire 367 miliardi per l'anno 1991 ed in lire 452 miliardi per l'anno 1992, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1990-1992, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1990, all'uopo utilizzando parte dell'accantonamento "Partecipazione a banche e fondi nazionali ed internazionali".

4. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 5.

Vigilanza sul gruppo creditizio

1. Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare, a fini di vigilanza, norme dirette a:

a) definire gli elementi che identificano il gruppo creditizio annettendo, a tal fine, rilevanza determinante alla natura finanziaria o strumentale dell'attività svolta dalle società componenti il gruppo e all'esistenza di soggetti esercenti attività creditizia in posizione di controllanti o di controllati. In particolare, quando uno o più enti creditizi siano in posizione di controllati, la qualificazione di gruppo creditizio ricorre se gli enti detengano complessivamente una quota del mercato nazionale pari o superiore all'uno per cento dei depositi o degli impieghi con clientela ovvero se

l'attivo del gruppo sia comunque rappresentato almeno per la metà da attività riferibili agli enti creditizi appartenenti al gruppo stesso. Le disposizioni delegate stabiliranno altresì in presenza di quali condizioni si presume l'esistenza del controllo di fatto e i criteri che dovranno essere seguiti per la conseguente individuazione del gruppo creditizio. Ad esclusione delle *holding* finanziarie, tutti i componenti del gruppo dovranno esercitare, almeno prevalentemente, una o più delle attività indicate nell'elenco allegato alla seconda direttiva del Consiglio delle Comunità europee n. 89/646/CEE del 15 dicembre 1989, in materia creditizia;

b) istituire presso la Banca d'Italia un apposito albo in cui devono essere iscritti nella loro composizione aggiornata i gruppi, e prevedere altre forme di pubblicità;

c) fissare, fatta comunque salva la specifica disciplina dell'attività bancaria, i criteri per individuare l'ambito del gruppo creditizio e la società capogruppo, che dovrà essere un ente di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 17 aprile 1986, n. 114, e sarà sottoposta al controllo di vigilanza di cui alla lettera d), e i poteri di direzione che la capogruppo dovrà esercitare ai fini della vigilanza bancaria;

d) realizzare, con riferimento al gruppo, la vigilanza consolidata di ordine informativo, regolamentare e di disciplina delle situazioni di crisi. A tal fine la Banca d'Italia provvederà a: richiedere informazioni; impartire, in conformità alle direttive del Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio, nell'interesse della stabilità del gruppo e a tutela dell'intermediazione creditizia, istruzioni aventi ad oggetto la situazione e l'attività del

gruppo complessivamente considerato o di suoi componenti con riguardo al rischio, all'adeguatezza patrimoniale e alle partecipazioni detenibili; effettuare controlli ed ispezioni. Al medesimo fine dovrà inoltre stabilirsi una disciplina delle situazioni di crisi che, nel rispetto dell'autonomia patrimoniale dei singoli soggetti e della trasparenza delle operazioni, contempra specifiche norme volte a coordinare le procedure coattive delle società o enti appartenenti ad un medesimo gruppo bancario. In particolare dovrà disporsi che:

1) quando ricorrano situazioni di crisi circoscritte a singoli partecipanti al gruppo, gli stessi restano soggetti alle procedure coattive loro proprie;

2) nei confronti dell'ente capogruppo si applicano le procedure di amministrazione straordinaria e di liquidazione coatta amministrativa secondo le norme del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 marzo 1938, n. 141, e successive modificazioni e integrazioni, con esclusione del fallimento e con attrazione degli eventuali fallimenti già dichiarati per le altre società del gruppo. I procedimenti giudiziari di maggiore rilievo per lo svolgimento delle procedure e quelli riguardanti i rapporti intragruppo saranno assegnati alla competenza di un unico tribunale;

3) qualora una società del gruppo sia interessata da una situazione di crisi che ha dato luogo all'applicazione di una procedura coattiva e che può alterare in modo grave l'equilibrio del gruppo nel suo complesso, le autorità creditizie possono comunque sottoporre la capogruppo alla procedura di amministrazione straordinaria;

4) la procedura di amministrazione

straordinaria, quando disposta per la capogruppo, è applicabile anche alle società del gruppo per le quali ne ricorrono i presupposti;

5) i commissari straordinari insediati presso la capogruppo hanno facoltà di procedere alla sostituzione degli amministratori delle società appartenenti al gruppo in funzione del mutamento degli indirizzi gestionali;

6) gli organi delle procedure riguardanti società o enti appartenenti ad un unico gruppo bancario possono essere formati dai medesimi soggetti, salvo che ostino particolari ragioni inerenti ai rapporti tra le procedure stesse;

e) prevedere che i soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo nelle società o enti facenti parte di un gruppo creditizio ed esercenti una delle attività finanziarie di cui all'articolo 1 della legge 17 aprile 1986, n. 114, debbano possedere requisiti di esperienza ed onorabilità adeguati alla carica da rivestire ed all'attività da svolgere.

2. Alle società capogruppo individuate ai sensi della lettera c) del comma 1 ed ai partecipanti al capitale delle medesime si applicano le disposizioni contenute negli articoli 9 e 10 della legge 4 giugno 1985, n. 281. Nei confronti delle altre società appartenenti al gruppo creditizio e dei partecipanti alle stesse vengono attribuiti alla Banca d'Italia i poteri di cui all'articolo 10 della medesima legge. Alle omissioni delle comunicazioni si applica l'articolo 11 della medesima legge. Agli esponenti delle società appartenenti al gruppo creditizio si applicano, altresì, gli articoli 3, comma 1, e 4 della legge 17 aprile 1986, n. 114. Per le infrazioni alle norme delegate di cui al comma 1 del presente articolo si applicano, in quanto compa-

tibili, gli articoli 87, 88, 89 e 90 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, convertito, con modificazioni, della legge 7 marzo 1938, n. 141, e successive modificazioni e integrazioni.

Art. 6.

Emanazione delle norme delegate

1. Le norme delegate di cui agli articoli 2, 3, 4 e 5 saranno emanate entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con uno o più decreti aventi valore di legge ordinaria, su proposta del Ministro del tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio, previo parere, da esprimersi entro trenta giorni dalla richiesta, delle competenti commissioni permanenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. Le norme delegate di cui all'articolo 3 dovranno essere emanate su proposta del Ministro del tesoro di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale.

Art. 7.

Norme fiscali

1. Per le fusioni, le trasformazioni e i conferimenti effettuati a norma dell'articolo 1 le imposte di registro, ipotecarie e catastali si applicano nella misura dell'uno per mille e sino ad un importo massimo non superiore a cento milioni di lire. Ai fini dell'imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili i conferimenti non si considerano atti di alienazione e si applicano le disposizioni degli articoli 3, secondo comma, secondo periodo, e 6, settimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 643, e successive modificazioni.

2. Agli effetti delle imposte sui redditi i conferimenti effettuati a norma dell'articolo 1 non costituiscono realizzo di plusvalenze, comprese quelle relative alle rimanenze e il valore di avviamento.

“L'eventuale differenza tra il valore dei beni conferiti, quale iscritto nel bilancio della società conferitaria in dipendenza del conferimento, e l'ultimo valore dei beni stessi riconosciuto ai fini delle imposte sui redditi concorre a formare il reddito dell'ente conferente nella misura del 15 per cento. La differenza tassata è considerata costo fiscalmente riconosciuto per la società conferitaria e può essere dalla medesima attribuita in tutto o in parte all'avviamento, ovvero proporzionalmente al costo dei beni ricevuti. La eventuale differenza tra il valore delle azioni ricevute e l'ultimo valore dei beni conferiti riconosciuto ai fini delle predette imposte, maggiorato della differenza tassata di cui al precedente periodo, non concorre a formare il reddito dell'ente conferente fino a quando non sia stata realizzata o distribuita. I beni ricevuti dalla società sono valutati fiscalmente in base all'ultimo valore riconosciuto ai predetti fini e le relative quote di ammortamento sono ammesse in deduzione fino a concorrenza dell'originario costo non ammortizzato alla data del conferimento, maggiorato della differenza tassata di cui al presente comma; non sono ammesse in deduzione quote di ammortamento del valore di avviamento iscritto nell'attivo del bilancio della società in dipendenza del conferimento, per la parte eccedente la differenza tassata allo stesso attribuita ai sensi del presente comma”. (1)

Ove, a seguito dei conferimenti, le aziende o le partecipazioni siano state

iscritte in bilancio a valori superiori a quelli di cui al periodo precedente deve essere allegato alla dichiarazione dei redditi apposito prospetto di riconciliazione tra i dati esposti nel bilancio ed i valori fiscalmente riconosciuti; con decreto del Ministero delle finanze si provvederà, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, a stabilire le caratteristiche di tale prospetto. Nel caso di operazioni che nel loro complesso soddisfino le condizioni di cui all'articolo 1, ripartite in più fasi ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera a), le disposizioni del presente comma si applicano anche ai conferimenti di azienda effettuati nell'ambito di un unitario programma approvato a norma dello stesso articolo 1, per i quali permane il regime di sospensione d'imposta.

“2 - bis. L'atto di conferimento può stabilire che gli effetti del conferimento decorrono da una data non anteriore a quella in cui si è chiuso l'ultimo esercizio dell'ente conferente ovvero degli enti conferenti. Anche in questo caso, permangono gli effetti di neutralità e di continuità fiscali di cui ai commi precedenti. I beni ricevuti dalla società conferitaria possono essere iscritti in bilancio al lordo delle relative partite rettificative.

2-ter. Dalla data in cui ha effetto il conferimento, la società bancaria conferitaria subentra agli effetti fiscali negli obblighi, nei diritti e nelle situazioni giuridiche concernenti l'azienda conferita a norma dell'articolo 1, ivi compresi gli obblighi di dichiarazione nonché quelli di versamento degli acconti relativi sia alle imposte proprie che alle ritenute sui redditi altrui. Il patrimonio netto della società conferitaria, comunque determinato, conserva il regime fi-

scale di quello dell'ente o degli enti conferenti, anche ai fini dell'applicazione dell'articolo 105 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917". (2)

3. Nella determinazione del reddito imponibile delle aziende ed istituti di credito di cui all'articolo 5 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 marzo 1938, n. 141, e successive modificazioni e integrazioni, risultanti da operazioni di fusione, nonché di quelli destinatari dei conferimenti, sempre che diano luogo a fenomeni di concentrazione, sono ammessi in deduzione per cinque anni consecutivi, a partire da quello in cui viene perfezionata l'operazione, gli accantonamenti effettuati ad una speciale riserva denominata con riferimento alla presente legge. Detti accantonamenti possono essere effettuati, nell'arco dei cinque anni, entro il limite massimo complessivo per l'intero quinquennio dell'1,2 per cento "della differenza tra la consistenza complessiva degli impieghi e dei depositi con clientela degli enti creditizi che hanno partecipato alla fusione ovvero alle operazioni di conferimento, risultanti dai rispettivi ultimi bilanci precedenti alle operazioni stesse, e l'analogo aggregato risultante dall'ultimo bilancio del maggiore degli enti creditizi che hanno partecipato alla fusione o alle operazioni di conferimento". (3)

L'accantonamento annuale non potrà comunque eccedere un terzo del limite massimo complessivo consentito per l'intero quinquennio. L'utilizzo e la distribuzione della speciale riserva sono disciplinati dalle norme contenute nell'articolo 6, ultimo periodo del pri-

mo comma, e secondo comma, e nell'articolo 8, secondo e terzo comma, della legge 19 marzo 1983, n. 72. Si applicano le norme di cui all'articolo 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, come da ultimo modificata dalla legge 23 agosto 1988, n. 362, fermi restando i vincoli di cui ai commi 5 e 6 dell'articolo 11 della stessa legge n. 468 del 1978.

4. Alle operazioni di fusione tra gli enti creditizi aventi natura societaria, che siano autorizzate dalla Banca d'Italia secondo le direttive del Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio vigenti all'atto delle deliberazioni, si applicano, per gli aspetti fiscali, anche le disposizioni di cui al comma 1.

5. Alle operazioni di conferimento effettuate da enti creditizi aventi natura societaria al fine di costituire un gruppo creditizio ai sensi dell'articolo 5 si applicano disposizioni di cui ai commi 1 e 2.

6. Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano agli atti di fusione, trasformazione e conferimento perfezionati entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge. (4)

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 30 luglio 1990

COSSIGA

ANDREOTTI, *Presidente del
Consiglio dei Ministri*
CARLI *Ministro del tesoro*

Visto il *Guardasigilli* VASSALLI

(1) Così costituito dall'art.28 della legge 30.12.91, n. 413.

(2) Commi aggiunti dall'art. 71 della legge 30.12.91, n. 413.

(3) Così sostituito dall'art. 1, comma 6 della legge 26.11.93, n. 489.

(4) Il termine di cui all'art. 7, comma 6 è stato differito al 31.12.95 dal D.L. 25.2.95, n. 48.

d) la sede centrale e quella delle sedi e filiali.

L'iscrizione nell'albo ha luogo:

1) d'ufficio per le aziende attualmente iscritte nell'albo esistente presso il Ministero delle finanze, in base agli articoli 1 e 2 del R.D.L. 7 settembre 1926, n. 1511;

2) dietro domanda all'Ispettorato per le aziende che intendono iniziare la propria attività".

Le funzioni dell'Ispettorato sono attualmente attribuite alla Banca d'Italia, ai sensi dell'art. 2 del D.L.C.P.S. n. 691/1947 (n.d.r.).

NOTE

AVVERTENZA

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10 commi 2 e 3 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1984, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Nota all'art. 1:

- Il testo vigente dell'art. 29 del R.D.L. n. 375/1936 (convertito, con modificazioni, dalla legge n. 141/1938) concernente "Disposizioni per la difesa del risparmio e per la disciplina della funzione creditizia", è il seguente:

"Art. 29. - Presso l'Ispettorato è istituito un albo nel quale debbono essere iscritte tutte le aziende sottoposte alle disposizioni del presente titolo.

Tale albo, che sarà tenuto aggiornato, dovrà contenere, per ogni singola azienda, le seguenti indicazioni:

a) la denominazione;

b) la forma giuridica assunta, la data di costituzione e gli estremi delle pubblicazioni richieste dalle vigenti disposizioni;

c) il capitale o fondo di dotazione e le riserve secondo le risultanze dell'ultimo bilancio;

Note all'art. 2:

- Il testo dell'art. 14 del D.L. n. 95/1974 (convertito, con modificazioni, dalla legge n. 216/1974) concernente "Disposizioni relative al mercato mobiliare ed al trattamento fiscale dei titoli azionari", è il seguente:

"Art. 14 - Le società le cui azioni ordinarie sono quotate in borsa possono emettere azioni prive del diritto di voto, privilegiate nella ripartizione degli utili e nel rimborso del capitale, per un ammontare che non superi, in concorso con quello delle azioni con voto limitato emesse ai sensi dell'articolo 2351 del codice civile, la metà del capitale sociale. Tali azioni devono contenere la denominazione di "azioni di risparmio" in aggiunta alle indicazioni prescritte dall'articolo 2354 del codice civile.

Le azioni di risparmio possono essere emesse tanto in sede di aumento del capitale sociale, osservando le disposizioni dell'articolo 2441 del codice civile, quanto in sede di conversione di azioni già emesse, ordinarie o di altra categoria. Il diritto alla conversione è attribuito ai soci con deliberazione dell'assemblea straordinaria, che ne determina le condizioni e il periodo e le modalità di esercizio.

Le azioni di risparmio, possono essere al portatore, salvo il disposto del secondo comma dell'articolo 2355 del codice civile, e sono ammesse di diritto alla quotazione nelle borse in cui sono quotate le azioni or-

dinarie della società.

Le azioni di risparmio, salvo quanto stabilito nei successivi commi e nell'articolo 15, attribuiscono gli stessi diritti delle azioni ordinarie.

I possessori delle azioni di risparmio non hanno il diritto di intervenire nelle assemblee della società né quello di richiedere la convocazione. Della parte del capitale sociale rappresentata dalle azioni di risparmio non si tiene conto ai fini della costituzione dell'assemblea e della validità delle deliberazioni, nè per il calcolo delle aliquote stabilite dagli articoli 2367, primo comma, e 2393, terzo e quarto comma, del codice civile.

In caso di aumento del capitale sociale i possessori di azioni di risparmio hanno diritto di ricevere in opzione azioni di risparmio di nuova emissione e in mancanza, o per la differenza, azioni ordinarie.

Gli amministratori che emettono azioni di risparmio senza l'indicazione prescritta nel primo comma sono puniti con l'ammenda da lire 1 milione a lire 5 milioni".

- Il testo vigente dell'art. 4 della legge n. 14/1978 (Norme per il controllo parlamentare sulle nomine negli enti pubblici), in base a quanto disposto dalla presente legge, risulta il seguente:

"Art. 4 - La richiesta di parere da parte del Governo deve contenere l'esposizione della procedura seguita per addvenire all'indicazione della candidatura, dei motivi che la giustificano secondo criteri di capacità professionale dei candidati e degli eventuali incarichi precedentemente svolti o in corso di svolgimento, in relazione ai fini ed agli indirizzi di gestione che si intendono perseguire nell'istituto o ente pubblico.

La richiesta di parere relativa al rinnovo di un mandato in un ente pubblico che esercita attività creditizia o che, a seguito di operazioni di conferimento d'azienda, detiene partecipazioni di controllo, anche indirette, in enti creditizi costituiti in forma di società per azioni deve contenere una relazione sull'evoluzione tecnica dell'ente pub-

blico nel periodo di durata del mandato scaduto. La disposizione si applica anche per il passaggio fra cariche di Presidente e Vice Presidente nel medesimo ente ovvero fra gli enti pubblici precedentemente indicati".

Note all'art. 3:

- La legge n. 486/1895 reca il titolo "Legge sui provvedimenti di finanza e tesoro". Dell'allegato T all'art. 39 concernente "Disposizioni riguardanti i Banchi di Napoli e di Sicilia", si riporta solamente l'art. 11, relativo alla materia delle pensioni ed altri trattamenti per gli impiegati dei due Banchi:

"Art. 11 - A cominciare dal 1° gennaio 1896 le pensioni, gli assegni di disponibilità e di aspettativa e le indennità di missione e di trasferta degli impiegati dei due Banchi saranno regolati dalle disposizioni vigenti per gli impiegati dello Stato.

Gli impiegati dei Banchi i quali, a termine delle norme attualmente vigenti, avranno al 1° gennaio 1896 acquistato il diritto al di riposo, potranno liquidare la pensione secondo le norme medesime, purché presentino l'istanza per il collocamento al riposo non oltre il 30 giugno 1896.

Sarà del pari liquidata la pensione secondo le norme vigenti agli impiegati, i quali saranno collocati a riposo per disposizione dei consigli centrali d'amministrazione fino al 30 giugno 1896.

Per gli impiegati dei Banchi in regolare servizio alla data della pubblicazione della presente legge, i quali pur contando 20 anni di servizio non abbiano ancora acquisito il diritto al riposo, o non presentino la relativa domanda prima del 30 giugno 1896, o non vengano collocati a riposo d'autorità nel termine medesimo, la proporzione della pensione allo stipendio sarà determinata sulla base delle norme attualmente vigenti per il tempo passato in servizio anteriormente al 1° gennaio 1896 e delle disposizioni vigenti, per gli impiegati dello Stato, ai termini del comma 1° del presente articolo, per il tempo posteriore, in ragione di tante quote per

quanti sono gli anni di servizio utili alla pensione al 1° gennaio 1896.

Agli impiegati dei Banchi che ottengano il collocamento a riposo dietro loro domanda o siano collocati a riposo d'autorità a tutto il 30 dicembre 1896, l'anno di servizio incominciato varrà, agli effetti della pensione, per anno compiuto.

Alle controversie tra gli impiegati dei due Banchi e le rispettive amministrazioni in ordine alla liquidazione delle pensioni è estesa la giurisdizione delle corti dei conti.

Nel decreto reale da emanarsi a termini dell'art. 39 della presente legge saranno stabilite le norme per l'applicazione delle disposizioni transitorie contenute in questo articolo, tenendo conto delle disposizioni attualmente vigenti per la liquidazione delle pensioni tanto per gli impiegati del Banco di Napoli, quanto per quelli del Banco di Sicilia".

- La legge n. 55/1958 reca il titolo: "Estensione del trattamento di reversibilità ed altre provvidenze in favore dei pensionati dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti".

Nota all'art. 4:

- Il testo dell'art. 2 della legge n. 23/1981 (Conferimenti al capitale e al fondo di dotazione di istituti di enti credito di diritto pubblico; modificazione alla legge 11 aprile 1953, n. 298, concernente lo sviluppo dell'attività creditizia nel campo industriale nell'Italia meridionale ed insulare; fusione per incorporazione dell'Istituto di credito per le imprese di pubblica utilità nel Consorzio di credito per le opere pubbliche) è il seguente:

"Art. 2 - È autorizzata la spesa complessiva di lire 208,3 miliardi da iscriverne nello stato di previsione del Ministero del tesoro, ripartito in ragione di lire 81 miliardi nell'anno 1980, di lire 86 miliardi nell'anno 1981 e di lire 41,3 miliardi nell'anno 1982, per effettuare conferimenti in favore dei seguenti istituti di credito, per gli importi per ciascuno di essi indicati:

Banco di Napoli: lire 141,3 miliardi, di cui lire 56 miliardi nell'anno 1980, lire 56 miliardi nell'anno 1981 e lire 29,3 miliardi nell'anno 1982;

Banco di Sicilia: lire 42 miliardi, di cui lire 15 miliardi nell'anno 1980, lire 20 miliardi nell'anno 1981 e lire 7 miliardi nell'anno 1982;

Banco di Sardegna: lire 25 miliardi, di cui lire 10 miliardi nell'anno 1980, lire 10 miliardi nell'anno 1981 e lire 5 miliardi nell'anno 1982.

Il Banco di Napoli, il Banco di Sicilia e il Banco di Sardegna destineranno le somme loro conferite ai sensi del comma precedente, in tutto o in parte, ad aumento dei rispettivi capitali di fondazione e fondi di dotazione, secondo quanto sarà disposto con decreti del Ministro del tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio. Con gli stessi decreti saranno approvate le necessarie modifiche da apportarsi agli statuti dei banchi predetti, nonché le linee direttive da rendere operanti entro il 31 luglio 1981, per armonizzare e rendere più razionali gli statuti dei banchi meridionali.

Le eventuali somme residue saranno destinate ad appositi fondi di riserva speciale a copertura dei rischi inerenti alle operazioni di credito effettuate ai sensi dei rispettivi statuti".

Note all'art. 5:

- Il testo dell'art. 1 comma 1, della legge 114/1986 (Controllo delle partecipazioni bancarie attuazione della direttiva CEE n. 83/350 del 13 giugno 1983 in tema di vigilanza su base consolidata degli enti creditizi) è il seguente:

"1. Fermo quanto disposto dagli articoli 32, 33 e 35 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 7 marzo 1938, n. 141, e successive modificazioni e integrazioni, e dall'articolo 14 della legge 10 febbraio 1981, n. 23, la Banca d'Italia richiede la trasmissione di situazioni e dati consolidati alle aziende di credito ed agli istituti di credito a

medio e lungo termine sottoposti alla propria vigilanza che posseggono, anche attraverso società controllate o fiduciarie ovvero comunque attraverso soggetti interposti, partecipazioni in società o enti, aventi sedi in Italia o all'estero, esercenti attività creditizia, ovvero, in via esclusiva o principale, attività finanziaria consistente nella concessione di finanziamenti, sotto ogni forma, nell'assunzione di partecipazioni, nella compravendita, possesso, gestione o collocamento di valori mobiliari. Le modalità e i termini per la trasmissione delle situazioni e dei dati consolidati sono determinati dal Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio che stabilisce altresì la misura della partecipazione rilevante ai fini di cui sopra, la quale non potrà essere inferiore al 25 per cento, salvo che non ricorrano situazioni di controllo ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile".

- Il testo degli articoli 87, 88, 89 e 90 del R.D.L. n. 375/1936 (Disposizioni per la difesa del risparmio e per la disciplina della funzione creditizia), convertito, con modificazioni dalla legge n. 141/1938 è il seguente:

"Art. 87 - Per l'inosservanza delle norme contenute nella presente legge sono applicabili le seguenti pene pecuniarie:

a) fino a lire 200.000 per il mancato invio, nei termini stabiliti, dei bilanci, situazioni, verbali e dati da inviarsi all'Ispettorato e per l'inosservanza delle altre norme prescritte dagli articoli 31, 37 e 42;

b) fino a 4.000.000 per l'inosservanza o per la mancata esecuzione delle disposizioni generali e particolari che l'Ispettorato ha facoltà di impartire in base agli articoli 32, 33, 34, 35, 39 e 61 comma 3°, 72 comma 2°, e per infrazioni al disposto degli articoli 28, 30, 53 e 60.

Per ogni altra infrazione delle disposizioni di cui al titolo VII della presente legge commessa dai commissari straordinari o dai commissari liquidatori o dai membri dei Comitati di sorveglianza può essere applicata la pena pecuniaria fino a L.200.000.

Le pene pecuniarie sono comminate ai

dirigenti, liquidatori, commissari, institori o impiegati, alla cui azione od omissione debbono imputarsi le infrazioni sopraindicate: gli istituti ed aziende a cui essi appartengono ne rispondono civilmente e sono obbligati ad esercitare il diritto di rivalsa verso i responsabili.

Art. 88. - Sono soggetti alla pena pecuniaria fino a L. 400.000 salva l'applicazione delle maggiori pene disposte dal codice penale e da altre leggi, i sindaci delle aziende ed istituti sottoposti al controllo dell'Ispettorato ed i membri del Comitato di sorveglianza di cui agli articoli 58 e 67 che violino le disposizioni della presente legge, in quanto siano tenuti alla loro osservanza od a vigilare perchè siano osservate da altri.

Art. 89. - Quando le trasgressioni siano ripetute entro un anno da altra infrazione seguita dall'applicazione di una pena, la misura delle pene pecuniarie non può essere inferiore al doppio della pena comminata nella precedente applicazione, purchè in misura non eccedente il doppio dei limiti massimi previsti negli articoli 87 e 88.

Art. 90. - Il capo dell'Ispettorato sentite le persone cui venne contestata l'infrazione e l'azienda di credito civilmente responsabile, riferisce sulle infrazioni alle disposizioni della presente legge per l'applicazione delle pene pecuniarie di cui agli articoli 87, 88 e 89.

Il Ministro per le finanze sulla base dei fatti esposti nella relazione dell'Ispettorato quando ne sia autorizzato dal Comitato dei Ministri, provvede con proprio provvedimento contenente le indicazioni di cui all'art. 37 della legge 7 gennaio 1929, n. 4, ad applicare le dette pene pecuniarie.

Contro il provvedimento del Ministro per le finanze è ammesso reclamo alla Corte di appello di Roma. Il reclamo deve essere presentato all'Ispettorato nel termine di giorni 30 dalla data di comunicazione del provvedimento impugnato. L'Ispettorato trasmette il reclamo alla Corte d'appello insieme con gli atti che vi si riferiscono, e con le sue osservazioni.

La Corte d'appello, ad istanza dell'interessato fatta nel reclamo, può fissare dei termini per la presentazione di memorie e documenti: se occorrono investigazioni uno dei consiglieri è incaricato di eseguirle in via sommaria.

Il giudizio della Corte è dato in camera di consiglio, sentito il pubblico ministero, mediante decreto motivato, non soggetto ad alcun gravame.

Le parti interessate potranno chiedere di essere sentite personalmente.

Copia del decreto è trasmessa, a cura della cancelleria della corte d'appello all'Ispettorato per l'esecuzione".

Note all'art. 6:

- Il testo dell'art. 1 della legge n. 114/1986 (Controllo delle partecipazioni bancarie in attuazione delle direttive CEE n. 83/350 del 13 giugno 1983 in tema di vigilanza su base consolidata degli enti creditizi) è il seguente:

"Art. 1 (*obblighi di comunicazione*). - 1. Fermo quanto disposto dagli articoli 32, 33 e 35 del regio decreto-legge, 12 marzo 1936, n. 375, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 7 marzo 1938, n. 141, e successive modificazioni e integrazioni, e dall'articolo 14 della legge 10 febbraio 1981, n. 23, la Banca d'Italia richiede la trasmissione di situazioni e dati consolidati alle aziende di credito ed agli istituti di credito a medio e lungo termine sottoposti alla propria vigilanza che posseggono, anche attraverso società controllate o fiduciarie ovvero comunque attraverso soggetti interposti, partecipazioni in società o enti, aventi sedi in Italia o all'estero, esercenti attività creditizia, ovvero, in via esclusiva o principale, attività finanziaria consistente nella concessione di finanziamenti, sotto ogni forma, nell'assunzione di partecipazioni, nella compravendita, possesso, gestione o collocamento di valori mobiliari. Le modalità e i termini per la trasmissione delle situazioni e dei dati consolidati sono determinati dal Comitato interministeriale per il credito ed il

risparmio che stabilisce altresì la misura della partecipazione rilevante ai fini di cui sopra, la quale non potrà essere inferiore al 25 per cento, salvo che non ricorrano situazioni di controllo ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile.

2. Le società e gli enti con sede in Italia che esercitano attività creditizia e finanziaria, di cui al comma 1, ed il cui capitale sia posseduto direttamente, ovvero attraverso soggetti interposti, nella misura stabilita ai sensi del comma 1, da aziende ed istituti di credito sottoposti alla vigilanza della Banca d'Italia, devono fornire alle aziende ed agli istituti suddetti le informazioni necessarie per consentire il consolidamento nei modi e nei termini stabiliti dalle autorità competenti ad esercitare la vigilanza su base consolidata.

3. Le società e gli enti con sede in Italia che esercitano attività creditizia e finanziaria, di cui al comma 1, ed il cui capitale sia posseduto direttamente, ovvero attraverso società controllate o fiduciarie o comunque attraverso soggetti interposti, nella misura stabilita ai sensi del comma 1, da aziende ed istituti di credito aventi sede in altro Stato della Comunità economica europea, debbono fornire alle aziende e agli istituti suddetti le informazioni di cui al comma secondo.

4. Fermi i poteri di cui dispone ai sensi degli articoli 31 e 42 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 7 marzo 1938, n. 141, e successive modificazioni e integrazioni, nonché ai sensi dell'articolo 14 della legge 10 febbraio 1981, n. 23, nei confronti delle aziende di credito e degli istituti di credito a medio e lungo termine, la Banca d'Italia può richiedere alle società ed agli enti di cui ai commi 2 e 3, ancorché non soggetti alla propria vigilanza, la trasmissione anche periodica di dati e notizie nonché la certificazione dello stato patrimoniale e del conto dei profitti e delle perdite.

5. Al fine esclusivo di verificare l'esattezza dei dati e delle notizie richiesti nonché delle informazioni fornite per consolidamen-

to, la Banca d'Italia può eseguire ispezioni presso le società e gli enti di cui ai commi 2 e 3 non sottoposti alla propria vigilanza ovvero richiedere che tale verifica sia effettuata dalle competenti autorità di controllo o di vigilanza.

6. La Banca d'Italia può altresì consentire che la verifica delle informazioni fornite dalle società e dagli enti di cui al comma 3 sia effettuata dalle competenti autorità di vigilanza degli altri Stati membri della Comunità economica europea che ne facciano richiesta ovvero da un revisore o da un esperto indicati dalle predette autorità”.

- Il testo degli articoli 9 e 10 della legge n. 281/1985 (Disposizioni sull'ordinamento della Commissione nazionale per le società e la borsa; norme per l'identificazione dei soci delle società con azioni quotate in borsa e delle società per azioni esercenti il credito; norme di attuazione delle direttive CEE 79/279, 80/390 e 82/121 in materia di mercato dei valori mobiliari e disposizioni per la tutela del risparmio) è il seguente:

“Art. 9. - Chiunque partecipa in una società esercente attività bancaria in misura superiore al 2 per cento del capitale di questa, deve darne comunicazione scritta alla società stessa e alla Banca d'Italia entro trenta giorni da quello in cui la partecipazione ha superato il detto limite. Le successive variazioni di ciascuna partecipazione devono essere comunicate entro trenta giorni da quello in cui la misura dell'aumento o della diminuzione ha superato la metà della percentuale stabilita o da quello in cui la partecipazione si è ridotta entro la percentuale stessa.

Ai fini del calcolo della percentuale di cui al comma precedente, per capitale della società si intende quello sottoscritto. Agli stessi fini la partecipazione di ciascun socio è determinata senza tenere conto delle azioni prive del diritto di voto o per le quali il socio sia privato di tale diritto; si tiene conto anche delle azioni possedute indirettamente per il tramite di società controllate o di società fiduciarie o per interposta persona,

nonché delle azioni possedute a titolo di pegno o di usufrutto. Nel caso di azioni oggetto di contratto di riporto, di esse si tiene conto tanto nei confronti del riportato che del riportatore.

Le comunicazioni vengono redatte in conformità ad apposito modello approvato con deliberazione della Banca d'Italia da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica. Devono in ogni caso risultare dalle comunicazioni, per ciascuna partecipazione:

1) la data ed il titolo dell'acquisto della partecipazione o dell'aumento o della diminuzione della stessa;

2) il numero e il valore nominale e percentuale delle azioni;

3) il numero di azioni possedute indirettamente, con l'indicazione delle società controllate o fiduciarie e delle persone interposte, nonché di quelle possedute in pegno o in usufrutto e delle azioni oggetto di contratto di riporto specificando, in tali casi, a chi spetti il diritto di voto; nelle comunicazioni fatte da società fiduciarie devono essere inoltre indicati gli effettivi proprietari delle azioni.

Le comunicazioni si considerano eseguite nel giorno in cui sono state consegnate o spedite per lettera raccomandata.

Il diritto di voto inerente alle azioni o quote per le quali sia stata omessa la comunicazione non può essere esercitato. In caso di inosservanza la deliberazione è impugnabile a norma dell'articolo 2377 del codice civile se, senza voto dei soci che avrebbero dovuto astenersi dalla votazione, non si sarebbe raggiunta la necessaria maggioranza. L'impugnazione può essere proposta anche dalla Banca d'Italia entro sei mesi dalla data della deliberazione ovvero, se questa è soggetta a iscrizione nel registro delle imprese, entro sei mesi dall'iscrizione.

Le azioni per le quali, a norma del presente articolo, non può essere esercitato il diritto di voto sono computate ai fini della regolare costituzione dell'assemblea.

È salva l'applicazione dell'articolo 5

del decreto-legge 8 aprile 1974, n. 95, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 7 giugno 1974, n. 216, e successive modificazioni e integrazioni, in aggiunta alle disposizioni dei commi che precedono del presente articolo.

Art. 10. - Fatto salvo l'articolo 31 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 7 marzo 1938, n. 141, e successive modificazioni e integrazioni, la Banca d'Italia può richiedere alle società esercenti attività bancaria e alle società ed enti di qualsiasi natura, che vi partecipano direttamente o attraverso società controllate o fiduciarie ovvero attraverso soggetti comunque interposti, l'indicazione nominativa dei soci secondo le risultanze del libro dei soci, delle comunicazioni ricevute, di altri dati a loro disposizione. Può altresì richiedere agli amministratori una dichiarazione sulle società ed enti controllanti ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile.

Le società fiduciarie che abbiano instato a proprio nome azioni o quote di società appartenenti a terzi sono tenute a comunicare alla Banca d'Italia, se questa lo richieda, le generalità dei fiduciari.

Le notizie di cui ai precedenti commi possono essere richieste anche a società ed enti stranieri.

La Banca d'Italia informa la Commissione nazionale per le società e la borsa delle richieste che interessano società ed enti con titoli quotati in borsa o ammesse alle negoziazioni nel mercato ristretto".

Il testo del comma 1 dell'articolo 3 e dell'articolo 4 della legge n. 114/1986 (Controllo delle partecipazioni bancarie in attuazione della direttiva CEE n. 83/350 del 13 giugno 1983 in tema di vigilanza su base consolidata degli enti creditizi) è il seguente:

“Art. 3 (*Inottemperanza agli obblighi di comunicazione*). - 1. Gli amministratori, i sindaci e i direttori generale delle aziende e degli istituti di credito sottoposti a vigilanza della Banca d'Italia, nonché delle società e

degli enti di cui all'articolo 1, aventi sede in Italia, che non ottemperano agli obblighi derivanti dalle disposizioni del medesimo articolo, sono puniti a norma dell'articolo 87, primo comma, lettera a), del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 7 marzo 1938, n. 141, e successive modificazioni e integrazioni. Si osservano, in quanto applicabili, le procedure stabilite dall'articolo 90 del suddetto regio decreto-legge n. 375.

(*Omissis*)”.

“Art. 4 (*Falsità nelle comunicazioni*). -

1. Gli amministratori, i direttori generali, i commissari straordinari, i commissari liquidatori, i liquidatori, i sindaci, i membri dei comitati di sorveglianza delle aziende e degli istituti di credito, i quali, nelle comunicazioni dirette alla Banca d'Italia, espongono fatti non rispondenti al vero sulle condizioni economiche delle aziende e degli istituti medesimi, o nascondono in tutto o in parte fatti concernenti le condizioni stesse al fine di ostacolare l'esercizio delle funzioni di vigilanza, sono puniti con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da lire due milioni a ventimilioni.

2. Gli amministratori, i direttori generali, i commissari straordinari, i commissari liquidatori, i liquidatori, i sindaci, i membri dei comitati di sorveglianza delle società e degli enti esercenti attività finanziaria di cui all'articolo 1, aventi sedi in Italia, i quali, nelle comunicazioni previste dal medesimo articolo 1, espongono fatti non rispondenti al vero sulle condizioni economiche delle società ed enti medesimi, o nascondono in tutto o in parte fatti concernenti le condizioni stesse al fine di ostacolare l'esercizio delle funzioni di vigilanza della Banca d'Italia, sono puniti con le pene di cui al comma 1.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato sarà inserita nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato”.

Note all'articolo 7:

- Il testo del 2° comma dell'art. 3 e del 7° comma dell'art. 6 del D.P.R. n. 643/1972 (Istituzione dell'imposta comunale sull'incremento degli immobili) è il seguente:

“Art. 3, 2° comma. - L'imposta di cui al precedente comma si applica a decorrere dal 1° gennaio del secondo anno successivo a quello di entrata in vigore del presente decreto”.

“Art. 6, 7° comma. - In caso di utilizzazione edificatoria dell'area da parte di imprese costruttrici, la determinazione dell'incremento imponibile si effettua sommando l'incremento di valore dell'area verificatosi sino all'inizio della costruzione e l'incremento di valore del fabbricato verificatosi tra la data di ultimazione della costruzione e quella del trasferimento del fabbricato o del compimento del decennio”.

- Il testo dell'art. 5 del R.D.L. n. 375/1936 (Disposizioni per la difesa del risparmio e per la disciplina della funzione creditizia), convertito, con modificazioni, dalla legge n. 141/1938, è il seguente:

“Art. 5. - Il controllo dell'Ispettorato sulla raccolta di risparmio a breve termine si attua in confronto:

a) degli Istituti di credito di diritto pubblico e delle Banche di interesse nazionale di cui all'art. 4;

b) delle Banche ed aziende di credito in genere, comunque costituite che raccolgono fra il pubblico depositi a vista o a breve termine, a risparmio, in conto corrente o sotto qualsiasi forma e denominazione, ivi comprese le Banche cooperative popolari;

c) delle filiali esistenti nel regno di aziende di credito straniere;

d) delle Casse di Risparmio;

e) dei Monti di Pegni;

f) delle Casse Rurali ed Agrarie.

Il controllo disposto dal presente articolo si attua secondo le norme contenute nel titolo V della presente legge.

Tutti gli istituti, enti e persone elencate nel presente articolo sono indicati in appresso complessivamente come “aziende di credito”.

- Il testo degli articoli 6, 1° e 2° comma, e 8, 1°, 2° e 3° comma della legge n. 72/1983 (Rivalutazione monetaria dei beni e del capitale delle imprese; disposizioni in materia di imposta locale sui redditi concernenti le piccole imprese; norme relative alle banche popolari, alle società per azioni ed alle cooperative, nonché disposizioni in materia di trattamento tributario dei conti interbancari), è il seguente:

“Art. 6, 1° e 2° comma. - I saldi attivi risultanti dalle rivalutazioni eseguite ai sensi degli articoli precedenti, ove non vengano imputati al capitale, devono essere accantonati in una speciale riserva, designata con riferimento alla presente legge, con esclusione di ogni diversa utilizzazione. La riserva, ove non venga imputata al capitale, può essere ridotta soltanto con l'osservanza delle disposizioni dei commi secondo e terzo dell'articolo 2445 del codice civile.

In caso di utilizzazione della riserva di rivalutazione a copertura di perdite non si può fare luogo a distribuzioni di utili fino a quando la riserva non è reintegrata, o ridotta in misura corrispondente con deliberazione dell'assemblea straordinaria senza l'osservanza delle disposizioni dei commi secondo e terzo dell'articolo 2445 del codice civile. La disposizione si applica anche alle riserve di rivalutazione monetaria di cui all'articolo 23 della legge 2 dicembre 1975, n. 576”.

“Art. 8, 1°, 2° e 3° comma. - I saldi attivi risultanti dalle rivalutazioni eseguite ai sensi degli articoli precedenti non concorrono a formare il reddito imponibile della società o dell'ente.

Se i saldi attivi vengono attribuiti ai soci o ai partecipanti mediante riduzione della riserva prevista dal primo comma dell'articolo 6 ovvero mediante riduzione del capitale sociale o del fondo di dotazione o patrimoniale, le somme attribuite ai soci o ai partecipanti concorrono a formare il reddito imponibile della società o dell'ente e il reddito imponibile dei soci o partecipanti.

Ai fini del comma precedente si considera che le riduzioni del capitale deliberate

dopo l'imputazione a capitale delle riserve di rivalutazione, comprese quelle già iscritte in bilancio a norma di precedenti leggi di rivalutazione monetaria, abbiano anzitutto per oggetto, fino al corrispondente ammontare, la parte del capitale formata con l'imputazione di tali riserve".

Per quanto concerne l'art. 8 si è ritenuto opportuno, per una migliore comprensione, riportare anche il 1° comma, non citato dalla presente legge (*n.d.r.*).

- Il testo del comma 7 dell'art. 11-ter della legge n. 468/1978 (Riforma di alcune norme di contabilità generale dello Stato in materia di bilancio), come da ultimo modificata dalla legge n. 362/1988 (Norme in materia di bilancio e di contabilità dello Stato) è il seguente:

"7. Qualora nel corso dell'attuazione di leggi si verificino scostamenti rispetto alle previsioni di spesa o di entrate indicate dalle medesime leggi al fine della copertura finanziaria, il Ministro competente ne dà notizia tempestivamente al Ministro del tesoro che riferisce al Parlamento con propria relazione e assume le conseguenti iniziative legislative. La stessa procedura è applicata in caso di sentenze definitive di organi giurisdizionali e della Corte costituzionale recanti interpretazioni della normativa vigente suscettibili di determinare maggiori oneri".

- Il testo dei commi 5 e 6 e dell'art. 11 della legge n. 468/1978 (Riforma di alcune norme di contabilità generale dello Stato in materia di bilancio), come da ultimo modificata dalla legge n. 362/1988 (Nuove norme in materia di bilancio e di contabilità dello Stato), è il seguente:

"5. In attuazione dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione, la legge finanziaria può disporre, per ciascuno degli anni compresi nel bilancio pluriennale, nuove o maggiori spese correnti, riduzioni di entrata e nuove finalizzazioni nette da iscrivere, ai sensi dell'articolo 11-bis, nel fondo speciale di parte corrente, nei limiti delle nuove o maggiori entrate tributarie, extratributarie e contributive e delle riduzioni per-

manenti di autorizzazioni di spesa corrente.

6. In ogni caso, ferme restando le modalità di copertura di cui al comma 5, le nuove o maggiori spese disposte con la legge finanziaria non possono concorrere a determinare tassi di evoluzione delle spese medesime, sia correnti che conto capitale, incompatibili con le regole determinate, ai sensi dell'articolo 3, comma 2, lettera e), nel documento di programmazione economico-finanziaria, come deliberato dal Parlamento".

LAVORI PREPARATORI

Camera dei deputati (atto n. 3124):

Presentato dal Ministro del tesoro (AMATO) il 26 agosto 1988.

Assegnato alla VI commissione (Finanze) in sede referente, il 4 ottobre 1988, con pareri delle commissioni I, V e XI.

Esaminato dalla VI commissione il 28 febbraio 1989; 14 marzo 1989; 3 maggio 1989; 9, 15 novembre 1989.

Relazione scritta annunciata il 22 febbraio 1990 (atto n. 3124/A - relatore on. GRILLO).

Esaminato in aula il 27, 28 marzo 1990 e approvato il 29 marzo 1990.

Senato della Repubblica (atto n. 2217):

Assegnato alla 6^a commissione (Finanze e tesoro), in sede referente, il 4 aprile 1990, con pareri delle commissioni 1^a, 2^a, 5^a, 9^a, 11^a e della giunta per gli affari delle Comunità europee.

Esaminato dalla 6^a commissione il 17 maggio 1990; 13, 21, 28 giugno 1990; 5 luglio 1990.

Relazione scritta annunciata l'11 luglio 1990 (atto n. 2217/A - relatore sen. BERLANDA).

Esaminato in aula e approvato il 12 luglio 1990.

DECRETO LEGISLATIVO
20 novembre 1990, n. 356.

Disposizioni per la ristrutturazione e per la disciplina del gruppo creditizio.

IL PRESIDENTE
DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Visti gli articoli 2, 5 e 6 della legge 30 luglio 1990, n. 218, recante disposizioni in materia di ristrutturazione e integrazione patrimoniale degli istituti di credito di diritto pubblico;

Acquisito il parere delle competenti commissioni permanenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati;

Vista la deliberazione del Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio, resa il 17 novembre 1990;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 17 novembre 1990;

Sulla proposta del Ministero del tesoro;

EMANA

il seguente decreto legislativo:

..... omissis

Titolo III
ENTI PUBBLICI CONFERENTI

Art. 11.
Norme applicabili

1. Gli enti di cui all'art. 1, comma 1, che hanno effettuato il conferimento

dell'intera azienda sono disciplinati dal presente titolo e dai loro statuti.

"2. A tali enti, che hanno piena capacità di diritto pubblico e di diritto privato, continuano ad applicarsi le disposizioni di legge relative alle procedure di nomina degli organi amministrativi e di controllo". (1)

Art. 12.
Statuti

1. Gli statuti degli enti di cui all'art. 11, comma 1, avendo il fondo di dotazione a composizione non associativa devono conformarsi ai seguenti principi:

a) gli enti perseguono fini di interesse pubblico e di utilità sociale preminentemente nei settori della ricerca scientifica, della istruzione, dell'arte e della sanità. Potranno essere, inoltre, mantenute le originarie finalità di assistenza e di tutela delle categorie sociali più deboli. Gli enti possono compiere le operazioni finanziarie, commerciali, immobiliari e mobiliari, salvo quanto disposto alla lettera successiva, necessarie od opportune per il conseguimento di tali scopi;

b) gli enti amministrano la partecipazione nella società per azioni conferitaria dell'azienda bancaria finché ne sono titolari.

Gli enti non possono esercitare direttamente l'impresa bancaria, nonché possedere partecipazioni di controllo nel capitale di imprese bancarie o finanziarie diverse dalla società per azioni conferitaria; possono, invece, acquisire e cedere partecipazioni di minoranza al capitale di altre imprese bancarie e finanziarie;

c) in via transitoria la continuità operativa tra l'ente conferente e la società conferitaria controllata è assicura-

ta da disposizioni che prevedono la nomina di membri del comitato di gestione od organo equivalente dell'ente nel consiglio di amministrazione e di componenti l'organo di controllo nel collegio sindacale della suddetta società;

d) gli enti, con una quota prefissata dei proventi derivanti dalle partecipazioni nelle società per azioni conferitarie, costituiscono una riserva finalizzata alla sottoscrizione di aumenti di capitale delle società medesime. La relativa riserva può essere investita in titoli della partecipata ovvero in titoli di Stato o garantiti dallo Stato;

e) vanno previste norme che disciplinino il cumulo delle cariche e dei compensi;

f) gli enti possono contrarre debiti con le società in cui detengono partecipazioni o ricevere garanzie dalle stesse entro limiti prefissati. Per l'ammontare complessivo dei debiti deve essere fissato un limite rapportato al patrimonio;

g) i proventi di natura straordinaria non destinati alla riserva di cui alla precedente lettera *d)* ovvero a finalità gestionali dell'ente possono essere utilizzati esclusivamente per la realizzazione di strutture stabili attinenti alla ricerca scientifica, alla istruzione, all'arte e alla sanità;

h) gli enti indicano la destinazione dell'eventuale residuo netto del patrimonio in caso di liquidazione.

2. Gli enti di cui all'art. 11, comma 1, aventi il fondo di dotazione a composizione associativa, che abbiano effettuato il conferimento dell'intera azienda, perseguono fini associativi che vengono fissati nello statuto tenuto conto degli scopi originari. Gli statuti di tali enti devono conformarsi ai principi di cui al comma 1 ad eccezione di quanto previsto dalle lettere *a)* e *h)*.

“3. Le modificazioni statutarie degli enti di cui all'art. 11, comma 1, sono approvate dal Ministro del tesoro entro sessanta giorni dal ricevimento della relativa documentazione. Decorso tale termine le modificazioni si intendono approvate”.

Art. 13.

Partecipazioni

1. L'acquisto o la cessione di azioni delle società conferitarie deve avvenire in conformità a delibere del consiglio di amministrazione, o di altro organo equivalente, sentito il collegio sindacale, o altro organo equivalente.

2. La delibera dell'ente che dispone l'acquisto ovvero la cessione di quote pari o superiori all'1 per cento del capitale delle società conferitarie deve indicare, rispettivamente, il prezzo massimo e il prezzo minimo e i criteri seguiti per la sua determinazione. La delibera deve essere trasmessa ad una società di revisione iscritta all'albo di cui all'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1975, n. 136, che attesta la congruità del prezzo con una relazione sottoscritta a norma dell'art. 4, comma 2, del suddetto decreto.

3. Le cessioni al pubblico di azioni delle società conferitarie devono essere effettuate mediante offerta pubblica di vendita; possono essere liberamente effettuate le cessioni in borsa di azioni quotate nel limite complessivo dell'1 per cento del capitale delle società, riferito all'arco degli ultimi dodici mesi. Il ricorso a procedure diverse è soggetto ad autorizzazione del Ministro del tesoro.

4. Qualora per effetto della cessione

ne o di ogni altra operazione l'ente conferente perda, anche temporaneamente, il controllo della maggioranza delle azioni con diritto di voto nell'assemblea ordinaria della società conferitaria, l'operazione deve essere approvata con decreto del Ministro del tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito e il risparmio. Ai fini del rilascio dell'approvazione deve tenersi anche conto della destinazione dei proventi. Resta fermo quanto disposto dall'art. 21.

5. L'ente conferente che abbia ceduto la partecipazione di controllo può acquistare un'altra partecipazione di controllo in una società bancaria, previa approvazione rilasciata con decreto del Ministro del tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio. (3)

Art. 14.

Vigilanza

1. Gli enti di cui all'art. 11 sono sottoposti alla vigilanza del Ministero del tesoro. Gli enti trasmettono al Ministero del tesoro i bilanci annuali preventivi e consuntivi. I bilanci si intendono approvati trascorsi sessanta giorni dal momento in cui pervengono al destinatario.

2. Gli enti trasmettono al Ministero del tesoro e alla Banca d'Italia le informazioni, anche periodiche, richieste. Il Ministero del tesoro può disporre ispezioni.

Art. 15.

Estinzione degli enti

1. Con decreto del Ministro del tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio, deve

essere disposta la liquidazione degli enti:

a) quando lo scopo è stato raggiunto ovvero gli enti si trovano nell'impossibilità di perseguirlo;

b) quando si sono verificate perdite del patrimonio di eccezionale gravità;

c) quando risultino gravi e ripetute violazioni della legge o dello statuto;

d) per le altre cause eventualmente previste dagli statuti.

2. La procedura di liquidazione è regolata dalle norme del libro I, titolo II, capo II del codice civile e relative disposizioni di attuazione.

3. Quando ricorrano particolari ragioni di interesse generale, il decreto del Ministro del tesoro di cui al comma I può stabilire che il procedimento di liquidazione sia regolato dalle disposizioni di cui al titolo V del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.

..... omissis

TITOLO V DISCIPLINA DEL CONTROLLO PUBBLICO

Art. 19.

Permanenza del controllo (4)

1. Nelle società bancarie risultanti dalle operazioni di cui all'art.1, la maggioranza delle azioni con diritto di voto nell'assemblea ordinaria deve appartenere a enti pubblici o società finanziarie o bancarie nelle quali la maggioranza delle azioni con diritto di voto nell'assemblea ordinaria appartenga ad uno o più enti pubblici.

2. La previsione del comma precedente è richiamata negli statuti i quali

indicano se si applica la disciplina di cui ai successivi commi 3 e 4 ovvero quella dell'art. 20.

3. La cessione di azioni e ogni altra operazione che determini per gli enti pubblici la perdita, anche temporanea, del diritto di voto relativo alle azioni di società bancarie risultanti dalle operazioni di cui all'art. 1, nonchè delle azioni delle altre società finanziarie o bancarie indicate nel comma 1 del presente articolo devono essere autorizzate dal Ministro del tesoro. L'operazione si intende autorizzata trascorsi novanta giorni dalla presentazione della relativa istanza. Il termine è sospeso qualora siano richiesti ulteriori dati e notizie integrativi.

4. Non può essere esercitato il diritto di voto relativo alle azioni acquisite in violazione di quanto previsto dal presente articolo. Il Ministro del tesoro, sentita la Banca d'Italia, può impugnare a norma dell'art. 2377 del codice civile la deliberazione assembleare assunta con il voto determinante di coloro che non potevano esercitare il relativo diritto; il Ministro del tesoro può disporre il riscatto delle azioni trasferite senza le prescritte autorizzazioni, alle condizioni previste dal contratto di cessione entro i limiti consentiti dalle leggi di bilancio.

Art. 20.

Omessa distribuzione delle azioni in mano pubblica (4)

1. L'obbligo di sottoporre ad autorizzazione tutte le cessioni e le altre operazioni di cui all'art. 19, comma 3, viene meno nel caso in cui gli statuti delle società bancarie risultanti dalle operazioni di cui all'art. 1 nonchè delle società finanziarie o bancarie indicate

nell'art. 19, comma 1, prevedano che le azioni aventi diritto di voto nell'assemblea ordinaria che assicurano la partecipazione maggioritaria pubblica, diretta o indiretta, non siano distribuite fino a concorrenza della metà più uno dei voti, sia in fase di attribuzione iniziale sia in occasione di successive operazioni sul capitale. In tal caso si applicano le disposizioni dei commi successivi.

2. La cessione di azioni e ogni altra operazione che determini per gli enti pubblici la perdita, anche temporanea, del diritto di voto relativo alle azioni non distribuite deve essere autorizzata, a pena nullità, a norma dell'art. 19, comma 3.

3. Il diritto di opzione sugli aumenti di capitale da attuarsi con emissione di azioni ordinarie, relativo alle azioni non distribuite, può essere ceduto soltanto ad altri enti pubblici o a società finanziarie o bancarie di cui all'art. 19, comma 1; quando l'aumento riguarda queste ultime il diritto di opzione spettante a enti pubblici può essere esercitato dagli stessi o da altri enti pubblici; la cessione del diritto di opzione sulle azioni suddette è subordinata, a pena di nullità, all'autorizzazione di cui all'art. 19, comma 3.

4. La cessione delle azioni non distribuite si effettua con l'iscrizione nel libro dei soci; i vincoli reali su di esse si costituiscono mediante annotazione nel libro stesso. L'iscrizione e le annotazioni sono effettuate a cura degli amministratori, i quali verificano la sussistenza dell'autorizzazione.

Art. 21.

Autorizzazione del Consiglio dei Ministri (4)

1. Il Consiglio dei Ministri, su

proposta del Ministro del tesoro con comunicazione alle competenti commissioni parlamentari e sentita la Banca d'Italia che provvede all'istruttoria, può autorizzare, in deroga al precedente art. 19, comma 1, il trasferimento di azioni con diritto di voto nell'assemblea ordinaria, o di diritti di opzione sulle medesime, che comporti il venir meno della partecipazione maggioritaria diretta o indiretta di enti pubblici nelle società bancarie risultanti dalle operazioni di cui all'art. 1.

2. L'autorizzazione può essere concessa per conseguire anche uno solo dei seguenti obiettivi: *a)* rafforzamento del sistema creditizio italiano; *b)* rafforzamento della sua presenza internazionale; *c)* rafforzamento della sua dimensione patrimoniale; *d)* raggiungimento di dimensioni che ne accrescano la capacità competitiva; *e)* altre finalità di pubblico interesse riconducibili al contenuto dei presenti decreti.

Art. 22.

Clausole statutarie

1. Gli statuti delle società bancarie risultanti dalle operazioni di cui all'art. 1, dovranno conformarsi alle disposizioni in materia di partecipazione al capitale di enti creditizi di cui al titolo V della legge 10 ottobre 1990, n. 287.

2. Ai soli fini dell'applicazione dell'art. 27 della medesima legge gli enti di cui all'art. 11, comma 1, sono considerati soggetti non diversi dagli enti creditizi e finanziari.

TITOLO VI ASSEMBLEE DELLE CASSE DI RISPARMIO

Art. 23.

Nomina dei soci

1. L'integrazione della compagine sociale delle casse di risparmio costituite in forma associativa, ivi comprese quelle che hanno effettuato il conferimento dell'azienda bancaria, deve avvenire mediante nomina di almeno il 30 per cento del numero massimo di soci, previsto nei rispettivi statuti, di soggetti designati da istituzioni culturali, da enti ed organismi economico-professionali, nonchè da enti locali territoriali. I soggetti designati dagli enti locali territoriali non possono superare il 10 per cento del predetto numero massimo.

2. Gli statuti delle casse devono individuare gli enti, organismi o istituzioni di cui al comma 1 avendo riguardo alle zone ove le singole casse svolgono una parte significativa dell'attività. Gli statuti devono altresì precisare il numero dei soci che a ciascun ente, organismo o istituzione compete nominare, seguendo di preferenza criteri di proporzionalità tra le tre suddette categorie nonchè i tempi per l'integrazione delle assemblee. I competenti organi aziendali dovranno approvare le necessarie modifiche statutarie entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

3. In deroga all'art. 7 del regio decreto 25 aprile 1929, n. 967, e successive modificazioni, tutti i soci comunque nominati successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto perdono, ove non confermati, tale qualità dopo 10 anni dalla nomina ovvero

con il successivo compimento del mandato relativo a cariche amministrative o sindacali eventualmente ricoperte presso le casse.

..... omissis

(1) Comma sostituito dall'art. 43, comma 1 del D. Lgs. 14 dicembre 1992, n. 481.

(2) Comma aggiunto dall'art. 43, comma 1 del D. Lgs. 14 dicembre 1992, n. 481.

(3) I commi 4 e 5 sono stati abrogati dall'art. 1, comma 7-bis della legge 30 luglio 1994, n. 474.

(4) Articolo abrogato dall'art. 1, comma 7-bis della legge 30 luglio 1994, n. 474.

LEGGE 11 agosto 1991, n. 266.

Legge-quadro sul volontariato.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE
DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Finalità e oggetto della legge

1. La Repubblica italiana riconosce il valore sociale e la funzione dell'attività di volontariato come espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo, ne promuove lo sviluppo salvaguardandone l'autonomia e ne favorisce l'apporto originale per il conseguimento delle finalità di carattere sociale, civile e culturale individuate dallo Stato, dalle regioni, dalle province autonome di Trento e di Bolzano e dagli enti locali.

2. La presente legge stabilisce i principi cui le regioni e le province autonome devono attenersi nel disciplinare i rapporti fra le istituzioni pubbliche e le organizzazioni di volontariato nonché i criteri cui debbono uniformarsi le amministrazioni statali e gli enti locali nei medesimi rapporti.

Art. 2.

Attività di volontariato

1. Ai fini della presente legge per attività di volontariato deve intendersi quella prestata in modo personale, spontaneo e gratuito, tramite l'organizzazione di cui il volontario fa parte,

senza fini di lucro anche indiretto ed esclusivamente per fini di solidarietà.

2. L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere soltanto rimborsate dall'organizzazione di appartenenza le spese effettivamente sostenute per l'attività prestata, entro limiti preventivamente stabiliti dalle organizzazioni stesse.

3. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di contenuto patrimoniale con l'organizzazione di cui fa parte.

Art. 3.

Organizzazioni di volontariato

1. È considerato organizzazione di volontariato ogni organismo liberamente costituito al fine di svolgere l'attività di cui all'articolo 2, che si avvalga in modo determinante e prevalente delle prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri aderenti.

2. Le organizzazioni di volontariato possono assumere la forma giuridica che ritengono più adeguata al perseguimento dei loro fini, salvo il limite di compatibilità con lo scopo solidaristico.

3. Negli accordi degli aderenti, nell'atto costitutivo o nello statuto, oltre a quanto disposto dal codice civile per le diverse forme giuridiche che l'organizzazione assume, devono essere espressamente previsti l'assenza di fini di lucro, la democraticità della struttura, l'elettività e la gratuità delle cariche associative nonché la gratuità delle prestazioni fornite dagli aderenti, i criteri di ammissione e di esclusione di questi ultimi, i loro obblighi e diritti.

Devono essere altresì stabiliti l'obbligo di formazione del bilancio, dal quale devono risultare i beni, i contributi o i lasciti ricevuti, nonché le modalità di approvazione dello stesso da parte dell'assemblea degli aderenti.

4. Le organizzazioni di volontariato possono assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo esclusivamente nei limiti necessari al loro regolare funzionamento oppure occorrenti a qualificare o specializzare l'attività da esse svolta.

5. Le organizzazioni svolgono le attività di volontariato mediante strutture proprie o, nelle forme e nei modi previsti dalla legge, nell'ambito di strutture pubbliche o con queste convenzionate.

Art. 4.

Assicurazione degli aderenti ad organizzazioni di volontariato

1. Le organizzazioni di volontariato debbono assicurare i propri aderenti, che prestano attività di volontariato, contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività stessa, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

2. Con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, da emanarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuati meccanismi assicurativi semplificati, con polizze anche numeriche o collettive, e sono disciplinati i relativi controlli.

Art. 5.

Risorse economiche

1. Le organizzazioni di volontariato traggono le risorse economiche per il

loro funzionamento e per lo svolgimento della propria attività da:

a) contributi degli aderenti;

b) contributi di privati;

c) contributi dello Stato, di enti o di istituzioni pubbliche finalizzati esclusivamente al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;

d) contributi di organismi internazionali;

e) donazioni e lasciti testamentari;

f) rimborsi derivanti da convenzioni;

g) entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali.

2. Le organizzazioni di volontariato, prive di personalità giuridica, iscritte nei registri di cui all'art. 6, possono acquistare beni mobili registrati e beni immobili occorrenti per lo svolgimento della propria attività. Possono inoltre, in deroga agli articoli 600 e 786 del codice civile, accettare donazioni e, con beneficio d'inventario, lasciti testamentari, destinando i beni ricevuti e le loro rendite esclusivamente al conseguimento delle finalità previste dagli accordi, dall'atto costitutivo e dallo statuto.

3. I beni di cui al comma 2 sono intestati alle organizzazioni. Ai fini della trascrizione dei relativi acquisti si applicano gli articoli 2659 e 2660 del codice civile.

4. In caso di scioglimento, cessazione ovvero estinzione delle organizzazioni di volontariato, ed indipendentemente dalla loro forma giuridica, i beni che residuano dopo l'esaurimento della liquidazione sono devoluti ad altre organizzazioni di volontariato operanti in identico o analogo settore, secondo le indicazioni contenute nello statuto o negli accordi degli aderenti, o, in mancanza, secondo le disposizioni del codice civile.

Art. 6.

Registri delle organizzazioni di volontariato istituiti dalle regioni e dalle province autonome

1. Le regioni e le province autonome disciplinano l'istituzione e la tenuta dei registri generali delle organizzazioni di volontariato.

2. L'iscrizione ai registri è condizione necessaria per accedere ai contributi pubblici nonché per stipulare le convenzioni e per beneficiare delle agevolazioni fiscali, secondo le disposizioni di cui, rispettivamente, agli articoli 7 e 8.

3. Hanno diritto di essere iscritte nei registri le organizzazioni di volontariato che abbiano i requisiti di cui all'articolo 3 e che allegino alla richiesta copia dell'atto costitutivo e dello statuto o degli accordi degli aderenti.

4. Le regioni e le province autonome determinano i criteri per la revisione periodica dei registri, al fine di verificare il permanere dei requisiti e l'effettivo svolgimento dell'attività di volontariato da parte delle organizzazioni iscritte. Le regioni e le province autonome dispongono la cancellazione dal registro con provvedimento motivato.

5. Contro il provvedimento di diniego dell'iscrizione o contro il provvedimento di cancellazione è ammesso ricorso, nel termine di trenta giorni dalla comunicazione, al tribunale amministrativo regionale, il quale decide in camera di consiglio, entro trenta giorni dalla scadenza del termine per il deposito del ricorso, uditi i difensori delle parti che ne abbiano fatto richiesta. La decisione del tribunale è appellabile, entro trenta giorni dalla notifica della stessa, al Consiglio di Stato, il quale decide con le medesime modalità e negli

stessi termini.

6. Le regioni e le province autonome inviano ogni anno copia aggiornata dei registri all'Osservatorio nazionale per il volontariato, previsto dall'articolo 12.

7. Le organizzazioni iscritte nei registri sono tenute alla conservazione della documentazione relativa alle entrate di cui all'articolo 5, comma 1, con l'indicazione nominativa dei soggetti eroganti.

Art. 7.

Convenzioni

1. Lo Stato, le regioni, le province autonome, gli enti locali e gli altri enti pubblici possono stipulare convenzioni con le organizzazioni di volontariato iscritte da almeno sei mesi nei registri di cui all'articolo 6 e che dimostrino attitudine e capacità operativa.

2. Le convenzioni devono contenere disposizioni dirette a garantire l'esistenza delle condizioni necessarie a svolgere con continuità le attività oggetto della convenzione, nonché il rispetto dei diritti e della dignità degli utenti. Devono inoltre prevedere forme di verifica delle prestazioni e di controllo della loro qualità nonché le modalità di rimborso delle spese.

3. La copertura assicurativa di cui all'articolo 4 è elemento essenziale della convenzione e gli oneri relativi sono a carico dell'ente con il quale viene stipulata la convenzione medesima.

Art. 8.

Agevolazioni fiscali

1. Gli atti costitutivi delle organizzazioni di volontariato di cui all'articolo 3, costituite esclusivamente per fini

di solidarietà, e quelli connessi allo svolgimento delle loro attività sono esenti dall'imposta di bollo e dall'imposta di registro.

2. Le operazioni effettuate dalle organizzazioni di volontariato di cui all'articolo 3, costituite esclusivamente per fini di solidarietà, non si considerano cessioni di beni né prestazioni di servizi ai fini dell'imposta sul valore aggiunto; le donazioni e le attribuzioni di eredità o di legato sono esenti da ogni imposta a carico delle organizzazioni che perseguono esclusivamente i fini suindicati.

3. All'articolo 17 della legge 29 dicembre 1990, n. 408, come modificato dall'articolo 1 della legge 25 marzo 1991, n. 102, dopo il comma 1-bis è aggiunto il seguente:

“1-ter. Con i decreti legislativi di cui al comma 1, e secondo i medesimi principi e criteri direttivi, saranno introdotte misure volte a favorire le erogazioni liberali in denaro a favore delle organizzazioni di volontariato costituite esclusivamente ai fini di solidarietà, purché le attività siano destinate a finalità di volontariato, riconosciute idonee in base alla normativa vigente in materia e che risultano iscritte senza interruzione da almeno due anni negli appositi registri. A tal fine, in deroga alla disposizione di cui alla lettera a) del comma 1, dovrà essere prevista la deducibilità delle predette erogazioni, ai sensi degli articoli 10, 65 e 110 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni e integrazioni, per un ammontare non superiore a lire 2 milioni ovvero, ai fini del reddito di impresa, nella misura del 50 per cento della somma erogata entro il limite del

2 per cento degli utili dichiarati e fino ad un massimo di lire 100 milioni”.

4. I proventi derivanti da attività commerciali e produttive marginali non costituiscono redditi imponibili ai fini dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche (IRPEG) e dell'imposta locale sui redditi (ILOR), qualora sia documentato il loro totale impiego per i fini istituzionali dell'organizzazione di volontariato. Sulle domande di esenzione, previo accertamento della natura e dell'entità delle attività, decide il Ministro delle finanze con proprio decreto, di concerto con il Ministro per gli affari sociali.

Art. 9.

Valutazione dell'imponibile

1. Alle organizzazioni di volontariato iscritte nei registri di cui all'art. 6 si applicano le disposizioni di cui all'art. 20, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 598, come sostituito dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1982, n. 954.

Art. 10.

Norme regionali e delle province autonome

1. Le leggi regionali e provinciali devono salvaguardare l'autonomia di organizzazione e di iniziativa del volontariato e favorirne lo sviluppo.

2. In particolare, disciplinano:

a) le modalità cui dovranno attenersi le organizzazioni per lo svolgimento delle prestazioni che formano oggetto dell'attività di volontariato, all'interno delle strutture pubbliche e di strutture convenzionate con le regioni e le province autonome;

b) le forme di partecipazione consuntiva delle organizzazioni iscritte nei registri di cui all'art. 6 alla programmazione degli interventi nei settori in cui esse operano;

c) i requisiti ed i criteri che danno titolo di priorità nella scelta delle organizzazioni per la stipulazione delle convenzioni, anche in relazione ai diversi settori di intervento;

d) gli organi e le forme di controllo, secondo quanto previsto dall'articolo 6;

e) le condizioni e le forme di finanziamento e di sostegno delle attività di volontariato;

f) la partecipazione dei volontari aderenti alle organizzazioni iscritte nei registri di cui all'articolo 6 ai corsi di formazione, qualificazione e aggiornamento professionale svolti o promossi dalle regioni, dalle province autonome e dagli enti locali nei settori di diretto intervento delle organizzazioni stesse.

Art. 11.

Diritto all'informazione ed accesso ai documenti amministrativi

1. Alle organizzazioni di volontariato, iscritte nei registri di cui all'articolo 6, si applicano le disposizioni di cui al capo V della legge 7 agosto 1990, n. 241.

2. Ai fini di cui al comma 1 sono considerate situazioni giuridicamente rilevanti quelle attinenti al perseguimento degli scopi statutari delle organizzazioni.

Art. 12.

Osservatorio nazionale per il volontariato

1. Con decreto del Presidente del

Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per gli affari sociali, è istituito l'Osservatorio nazionale per il volontariato, presieduto dal Ministro per gli affari sociali o da un suo delegato e composto da dieci rappresentanti delle organizzazioni e delle federazioni di volontariato operanti in almeno sei regioni, da due esperti e da tre rappresentanti delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative. L'Osservatorio, che si avvale del personale, dei mezzi e dei servizi messi a disposizione dal Segretariato generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri, ha i seguenti compiti:

a) provvedere al censimento delle organizzazioni di volontariato ed alla diffusione della conoscenza delle attività da esse svolte;

b) promuovere ricerche e studi in Italia e all'estero;

c) fornire ogni utile elemento per la promozione e lo sviluppo del volontariato;

d) approvare progetti sperimentali elaborati, anche in collaborazione con gli enti locali, da organizzazioni di volontariato iscritte nei registri di cui all'articolo 6 per far fronte ad emergenze sociali e per favorire l'applicazione di metodologie di intervento particolarmente avanzate;

e) offrire sostegno e consulenza per progetti di informatizzazione e di banche-dati nei settori di competenza della presente legge;

f) pubblicare un rapporto biennale sull'andamento del fenomeno e sullo stato di attuazione delle normative nazionali e regionali;

g) sostenere, anche con la collaborazione delle regioni, iniziative di formazione ed aggiornamento per la prestazione dei servizi;

h) pubblicare un bollettino periodico di informazione e promuovere altre iniziative finalizzate alla circolazione delle notizie attinenti l'attività di volontariato;

i) promuovere, con cadenza triennale, una Conferenza nazionale del volontariato, alla quale partecipano tutti i soggetti istituzionali, i gruppi e gli operatori interessati.

2. È istituito, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per gli affari sociali, il Fondo per il volontariato, finalizzato a sostenere finanziariamente i progetti di cui alla lettera d) del comma 1.

Art. 13.

Limiti di applicabilità

1. È fatta salva la normativa vigente per le attività di volontariato non contemplate nella presente legge, con particolare riferimento alle attività di cooperazione internazionale allo sviluppo, di protezione civile e a quelle connesse con il servizio civile sostitutivo di cui alla legge 15 dicembre 1972, n. 772.

Art. 14.

Autorizzazione di spesa e copertura finanziaria

1. Per il funzionamento dell'Osservatorio nazionale per il volontariato, per la dotazione del Fondo di cui al comma 2 dell'articolo 12 e per l'organizzazione della Conferenza nazionale del volontariato di cui al comma 1, lettera i), dello stesso articolo 12, è autorizzata una spesa di due miliardi di lire per ciascuno degli anni 1991, 1992 e 1993.

2. All'onere di cui al comma 1 si

provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1991-1993, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1991, all'uopo utilizzando parzialmente l'accantonamento: "Legge-quadro sulle organizzazioni di volontariato".

3. Le minori entrate derivanti dall'applicazione dei commi 1 e 2 dell'articolo 8 sono valutate complessivamente in lire 1 miliardo per ciascuno degli anni 1991, 1992 e 1993. Al relativo onere si fa fronte mediante utilizzazione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1991-1993, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1991, all'uopo utilizzando parzialmente l'accantonamento: "Legge-quadro sulle organizzazioni di volontariato".

Art. 15.

Fondi speciali presso le regioni

1. Gli enti di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356, devono prevedere nei propri statuti che una quota non inferiore ad un quindicesimo dei propri proventi, al netto delle spese di funzionamento e dell'accantonamento di cui alla lettera d) del comma 1 dello stesso articolo 12, venga destinata alla costituzione di fondi speciali presso le regioni al fine di istituire, per il tramite degli enti locali, centri di servizio a disposizione delle organizzazioni di volontariato, e da queste gestiti, con la funzione di sostenerne e qualificarne l'attività.

2. Le casse di risparmio, fino a quando non abbiano proceduto alle o-

perazioni di ristrutturazione di cui all'articolo 1 del citato decreto legislativo n. 356 del 1990, devono destinare alle medesime finalità di cui al comma 1 del presente articolo una quota pari ad un decimo delle somme destinate ad opere di beneficenza e di pubblica utilità ai sensi dell'articolo 35, terzo comma, del regio decreto 25 aprile 1929, n. 967, e successive modificazioni.

3. Le modalità di attuazione delle norme di cui ai commi 1 e 2, saranno stabilite con decreto del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro per gli affari sociali, entro tre mesi dalla data di pubblicazione della presente legge nella *Gazzetta Ufficiale*.

Art. 16.

Norme transitorie e finali

1. Fatte salve le competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano, le regioni provvedono ad emanare o adeguare le norme per l'attuazione dei principi contenuti nella presente legge entro un anno dalla data della sua entrata in vigore.

Art. 17.

Flessibilità nell'orario di lavoro

1. I lavoratori che facciano parte di organizzazioni iscritte nei registri di cui all'articolo 6, per poter espletare attività di volontariato, hanno diritto di usufruire delle forme di flessibilità di orario di lavoro o delle turnazioni previste dai contratti o dagli accordi collettivi, compatibilmente con l'organizzazione aziendale.

2. All'articolo 3 della legge 29 marzo 1983, n. 93, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

“Gli accordi sindacali disciplinano i criteri per consentire ai lavoratori, che prestino nell'ambito del comune di abituale dimora la loro opera volontaria e gratuita in favore di organizzazioni di volontariato riconosciute idonee dalla normativa in materia, di usufruire di particolari forme di flessibilità degli orari di lavoro o di turnazioni, compatibilmente con l'organizzazione dell'amministrazione di appartenenza”.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Istrana, addì 11 agosto 1991

COSSIGA

ANDREOTTI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

Visto il *Guardasigilli* MARTELLI

NOTE

AVVERTENZA

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Nota all'art. 5:

- Si trascrive il testo degli articoli 600, 786, 2659 e 2660 del codice civile:

“Art. 600 (*Enti non riconosciuti*). - Le

disposizioni a favore di un ente non riconosciuto non hanno efficacia, se entro un anno dal giorno in cui il testamento è eseguibile non è fatta l'istanza per ottenere il riconoscimento.

Fino a quando l'ente non è costituito possono essere promossi gli opportuni provvedimenti conservativi”.

“Art. 786 (*Donazione a ente non riconosciuto*). - La donazione a favore di un ente non riconosciuto non ha efficacia, se entro un anno non è notificata al donante l'istanza per ottenere il riconoscimento. La notificazione produce gli effetti indicati dall'ultimo comma dell'art. 782.

Salvo diversa disposizione del donante, i frutti maturati prima del riconoscimento sono riservati al donatario”.

“Art. 2659 (*Nota di trascrizione*) - Chi domanda la trascrizione di un atto tra vivi deve presentare al conservatore dei registri immobiliari, insieme con la copia del titolo, una nota in doppio originale, nella quale devono essere indicati:

1) il cognome ed il nome, il luogo e la data di nascita e il numero di codice fiscale delle parti, nonché il regime patrimoniale delle stesse, se coniugate, secondo quanto risulta da loro dichiarazione resa nel titolo o da certificato dell'ufficiale di stato civile; la denominazione o la ragione sociale, la sede e il numero di codice fiscale delle persone giuridiche, delle società previste dai capi II, III e IV del titolo V del libro V e delle associazioni non riconosciute, con l'indicazione, per queste ultime e per le società semplici, anche delle generalità delle persone che le rappresentano secondo l'atto costitutivo;

2) il titolo di cui si chiede la trascrizione e la data del medesimo;

3) il cognome e il nome del pubblico ufficiale che ha ricevuto l'atto o autenticato le firme, o l'autorità giudiziaria che ha pronunziato la sentenza;

4) la natura e la situazione dei beni a cui si riferisce il titolo, con le indicazioni richieste dall'art. 2826.

Se l'acquisto, la rinuncia o la modifica-

zione del diritto sono sottoposti a termine o a condizione, se ne deve fare menzione nella nota di trascrizione. Tale menzione non è necessaria se, al momento in cui l'atto si trascrive, la condizione sospensiva si è verificata o la condizione risolutiva è mancata ovvero il termine iniziale è scaduto (*Articolo così sostituito dall'art. 1 della legge 27 febbraio 1985, n. 52*)”.

“Art. 2660 (*Trascrizione degli acquisti a causa di morte*). - Chi domanda la trascrizione di un acquisto a causa di morte deve presentare, oltre l'atto indicato dall'art. 2648, il certificato di morte dell'autore della successione e una copia o un estratto autentico del testamento, se l'acquisto segue in base a esso.

Deve anche presentare una nota in doppio originale con le seguenti indicazioni:

1) il cognome e il nome, il luogo e la data di nascita dell'erede o legatario e del defunto (*Numero così sostituito dall'art. 2 della legge 27 febbraio 1985, n. 52*);

2) la data di morte;

3) se la successione è devoluta per legge, il vincolo che univa all'autore il chiamato e la quota a questo spettante;

4) se la successione è devoluta per testamento, la forma e la data del medesimo, il nome del pubblico ufficiale che l'ha ricevuto o che l'ha in deposito;

5) la natura e la situazione dei beni con le indicazioni richieste dall'art. 2826;

6) la condizione o il termine qualora siano apposti alla disposizione testamentaria, salvo il caso contemplato dal secondo comma del precedente articolo, nonché la sostituzione fidecommissaria, qualora sia stata disposta a norma dell'art. 692”.

Nota all'art. 8:

- Il testo dell'art. 17 della legge n. 408, 1990 (Disposizioni tributarie in materia di rivalutazione di beni delle imprese e di smobilizzo di riserve e fondi di sospensione di imposta, nonché disposizioni di razionalizzazione e semplificazione. Deleghate al Governo per la revisione del trattamento tribu-

tario della famiglia e delle rendite finanziarie e per la revisione delle agevolazioni tributarie), come modificato dall'art. 1, comma 5, della legge 25 marzo 1991, n. 102, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 28 gennaio 1991, 27, e dalla presente legge, è il seguente:

“Art. 17. - 1. Il Governo è delegato ad adottare, entro il 31 dicembre 1991, uno o più decreti legislativi concernenti la revisione e la modifica delle disposizioni di legge esistenti in materia di esenzioni, di agevolazioni tributarie e di regimi sostitutivi aventi carattere agevolativo, che costituiscono comunque deroga ai principi di generalità, di uniformità e di progressività della imposizione, secondo i seguenti principi e criteri direttivi:

a) le esenzioni, le agevolazioni ed i regimi sostitutivi aventi carattere agevolativo dovranno essere sostituiti con autorizzazioni di spesa al fine di consentire, entro il limite dello stanziamento autorizzato, la concessione di un credito o di buoni di imposta, da far valere ai fini del pagamento di imposte, da determinare sulla base di parametri, legati alla dimensione economica dei soggetti destinatari delle agevolazioni;

b) le esenzioni, le agevolazioni ed i regimi sostitutivi aventi carattere agevolativo attualmente esistenti potranno essere in tutto o in parte mantenuti solo se le finalità per le quali essi sono stati previsti dalla legislazione risultano, alla data di entrata in vigore della presente legge, tuttora sussistenti e conformi a specifici indirizzi di natura costituzionale o a specifici obiettivi di politica economica, sociale o culturale compatibili con gli indirizzi della Comunità economica europea; in relazione a tali obiettivi verrà tenuto particolarmente conto della effettiva necessità di incentivazione di particolari settori economici o specifiche attività, anche in relazione alle dimensioni dell'attività, nonché delle aree territoriali nelle quali i benefici sono destinati ad essere applicati, con particolare riferimento al Mezzogiorno;

c) le esenzioni, le agevolazioni ed i re-

gimi sostitutivi di cui alle lettere a) e b) dovranno essere applicati per un periodo di tempo limitato che verrà determinato in correlazione al tempo necessario per il raggiungimento degli obiettivi di politica economica nazionale, fatti salvi quelli conformi a specifici indirizzi costituzionali;

d) l'ammontare degli stanziamenti previsti per consentire l'applicazione dei benefici conseguenti al riordino del regime delle esenzioni, delle agevolazioni e dei regimi sostitutivi in applicazione dei principi e criteri direttivi indicati nelle lettere a), b) e c) non potrà superare l'importo del 50 per cento dell'onere che le vigenti agevolazioni comportano, rilevato sulla base di stime redatte con riferimento al 31 dicembre 1990.

1-bis. Con i decreti legislativi di cui al comma 1, e secondo i medesimi principi e criteri direttivi, potrà essere previsto che il credito o il buono di imposta possa essere concesso anche per l'acquisto o la sottoscrizione di azioni od obbligazioni convertibili ammesse alla borsa o al mercato ristretto, di società costituite per effetto della privatizzazione di imprese pubbliche. Il credito o il buono di imposta sarà commisurato anche all'ammontare dell'acquisto o sottoscrizione e non potrà superare, per ciascuna annualità, l'importo di un milione di lire.

1-ter. Con i decreti legislativi di cui al comma 1, e secondo i medesimi principi e criteri direttivi, saranno introdotte misure volte a favorire le erogazioni liberali in denaro a favore delle organizzazioni di volontariato costituite esclusivamente ai fini di solidarietà, purché le attività siano destinate a finalità di volontariato, riconosciute idonee in base alla normativa vigente in materia e che risultano iscritte senza interruzione da almeno due anni negli appositi registri. A tal fine, in deroga alla disposizione di cui alla lettera a) del comma 1, dovrà essere prevista la deducibilità delle predette erogazioni, ai sensi degli articoli 10, 65 e 110 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e

successive modificazioni e integrazioni, per un ammontare non superiore a lire 2 milioni ovvero, ai fini del reddito di impresa, nella misura del 50 per cento della somma erogata entro il limite del 2 per cento degli utili dichiarati e fino ad un massimo di lire 100 milioni.

2. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge il Governo invia per il parere, anche per singole parti omogenee, il testo delle nuove disposizioni, nonché una relazione analitica che dia conto delle agevolazioni, esenzioni e regimi sostitutivi esistenti nel campo delle imposte dirette e dell'IVA, e dell'entità dei benefici fiscali da ciascuno derivanti, alla commissione parlamentare di cui all'art. 17, terzo comma, della legge 9 ottobre 1971, n. 825, nella composizione stabilita dall'art. 1, comma 4, della legge 29 dicembre 1987, n. 550. La Commissione esprime il proprio parere entro sessanta giorni dalla ricezione, indicando specificamente le eventuali disposizioni che non ritiene rispondenti ai principi e ai criteri direttivi della legge di delegazione. Il Governo nei trenta giorni successivi, esaminato il parere, trasmette nuovamente, con le osservazioni e le eventuali modificazioni, i testi alla Commissione per il parere definitivo che deve essere espresso entro trenta giorni dall'ultimo invio.

I decreti legislativi, le cui disposizioni avranno effetto dal 1° gennaio 1992, saranno emanati con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, dell'industria, del commercio e dell'artigianato e dell'agricoltura e delle foreste, entro il termine indicato nel comma 1.

Nota all'art. 9:

- Il testo dell'art. 20, primo comma, del D.P.R. n. 598/1973 (Istituzione e disciplina dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche), come sostituito dall'art. 2 del D.P.R. n. 954/1982 è il seguente: "Le somme versate dagli associati o partecipanti a titolo di

contributo o quote associative, ad eccezione di quelle corrisposte per specifiche prestazioni rese a tali soggetti nell'esercizio di attività commerciali, non concorrono a formare il reddito imponibile degli enti indicati nella lettera c) dell'art. 2. Si considerano fatte nell'esercizio di attività commerciali anche le cessioni di beni e le prestazioni di servizi ai soci, associati o partecipanti verso pagamento di corrispettivi specifici, o di contributi supplementari determinati in funzione delle maggiori o diverse prestazioni alle quali danno diritto, ad esclusione di quelle effettuate in conformità alle finalità istituzionali da associazioni politiche, sindacali e di categoria, religiose, assistenziali, culturali e sportive, anche se rese nei confronti di associazioni che svolgono la medesima attività e che per legge, regolamento o statuto, fanno parte di una unica organizzazione locale o nazionale, nonché dei rispettivi soci, associati o partecipanti e dei tesserati dalle rispettive organizzazioni nazionali".

Nota all'art. 11:

- Il capo V della legge n. 241, 1990 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), reca norme sull'"accesso ai documenti amministrativi".

Nota all'art. 13:

- La legge n. 772/1972 reca: "Norme per il riconoscimento dell'obiezione di coscienza".

Nota all'art. 15:

- Il testo dell'art. 12, comma 1, del D.Lgs. n. 356/1990 (Disposizioni per la ristrutturazione e per la disciplina del gruppo creditizio), è il seguente:

"1. Gli statuti degli enti di cui all'art. 11, comma 1, aventi il fondo di dotazione a composizione non associativa devono conformarsi ai seguenti principi:

a) gli enti perseguono fini di interesse pubblico e di utilità sociale preminentemente nei settori della ricerca scientifica, della i-

struzione, dell'arte e della sanità. Potranno essere, inoltre, mantenute le originarie finalità di assistenza e di tutela delle categorie più deboli. Gli enti possono compiere le operazioni finanziarie, commerciali, immobiliari e mobiliari, salvo quanto disposto alla lettera successiva, necessarie od opportune per il conseguimento di tali scopi;

b) gli enti amministrano la partecipazione nella società per azioni conferitaria dell'azienda bancaria finché ne sono titolari.

Gli enti non possono esercitare direttamente l'impresa bancaria, nonché possedere partecipazioni di controllo nel capitale di imprese bancarie o finanziarie diverse dalla società per azioni conferitaria; possono, invece, acquisire e cedere partecipazioni di minoranza al capitale di altre imprese bancarie e finanziarie;

c) in via transitoria la continuità operativa tra l'ente conferente e la società conferitaria controllata è assicurata da disposizioni che prevedono la nomina di membri del comitato di gestione od organo equivalente dell'ente nel consiglio di amministrazione e di componenti l'organo di controllo nel collegio sindacale della suddetta società;

d) gli enti, con una quota prefissata dei proventi derivanti dalle partecipazioni nelle società per azioni conferitarie, costituiscono una riserva finalizzata alla sottoscrizione di aumenti di capitale delle società medesime. La relativa riserva può essere investita in titoli della partecipata ovvero in titoli di Stato o garantiti dallo Stato;

e) vanno previste norme che disciplinano il cumulo delle cariche e dei compensi;

f) gli enti possono contrarre debiti con le società in cui detengono partecipazioni o ricevere garanzie dalle stesse entro limiti prefissati. Per l'ammontare complessivo dei debiti deve essere fissato un limite rapportato al patrimonio;

g) i proventi di natura straordinaria non destinati alla riserva di cui alla precedente lettera d) ovvero a finalità gestionali dell'ente possono essere utilizzati esclusivamente per la realizzazione di strutture stabili

attinenti alla ricerca scientifica, alla istruzione, all'arte e alla sanità;

h) gli enti indicano la destinazione dell'eventuale residuo netto del patrimonio in caso di liquidazione".

- Il testo dell'art. 1 del citato D.Lgs. n. 356/1990 è il seguente:

"Art. 1 (*Fusioni, trasformazioni e conferimenti*). - 1. Gli enti creditizi pubblici iscritti all'albo di cui all'art. 29 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni e integrazioni, le casse comunali di credito agrario e i monti di credito su pegno di seconda categoria che non raccolgono risparmio tra il pubblico possono effettuare trasformazioni ovvero fusioni con altri enti creditizi di qualsiasi natura, da cui, anche a seguito di successive trasformazioni, conferimenti o fusioni, risultino comunque società per azioni operanti nel settore del credito, nel rispetto della distinzione tra enti che raccolgono il risparmio a breve termine ed enti che raccolgono il risparmio a medio e lungo termine.

2. Le operazioni di cui al comma precedente nonché i conferimenti d'azienda effettuati dai medesimi enti in una o più società per azioni, già iscritte nell'albo suddetto ovvero appositamente costituite anche con atto unilaterale e aventi per oggetto l'attività svolta dall'ente conferente o rami di essa, sono regolati dalle disposizioni del presente decreto".

- Si trascrivono i primi tre commi dell'art. 35 del testo unico delle leggi sulle Casse di risparmio e sui Monti di pietà di prima categoria, approvato con R.D. n. 967/1929, come sostituiti dall'articolo unico della legge 26 maggio 1966, n. 371:

"Le Casse di risparmio ed i Monti di credito su pegno di prima categoria debbono sempre destinare cinque decimi degli utili netti annuali alla formazione ed all'aumento di una massa di rispetto.

Ove gli istituti facenti parte di una federazione non abbiano costituito tutto il proprio patrimonio quale fondo comune di garanzia della federazione, due dei predetti

cinque decimi dovranno sempre essere accantonati quale fondo di garanzia della federazione ai sensi dell'art. 18 precedente, salvo il caso previsto dal penultimo comma dello stesso art. 18.

Gli altri cinque decimi possono essere assegnati ad opere di beneficenza e di pubblica utilità".

Nota all'art. 17:

- Il testo dell'art. 3 della legge n. 93/1983 (Legge quadro sul pubblico impiego), come modificato dalla presente legge, è il seguente:

"Art. 3 (*Disciplina in base ad accordi*). - Nell'osservanza dei principi di cui all'art. 97 della Costituzione e di quanto previsto dal precedente art. 2, sono disciplinati con i procedimenti e gli accordi contemplati dalla presente legge, in ogni caso, i seguenti aspetti dell'organizzazione del lavoro e del rapporto di impiego:

1) il regime retributivo di attività, ad eccezione del trattamento accessorio per servizi che si prestano all'estero, presso le rappresentanze diplomatiche, gli uffici consolari e le istituzioni culturali e scolastiche;

2) i criteri per l'organizzazione del lavoro nell'ambito della disciplina fissata ai sensi dell'art. 2, n. 1;

3) l'identificazione delle qualifiche funzionali, in rapporto ai profili professionali ed alle mansioni;

4) i criteri per la disciplina dei carichi di lavoro e le altre misure volte ad assicurare l'efficienza degli uffici;

5) l'orario di lavoro, la sua durata e distribuzione, i procedimenti di rispetto;

6) lavoro straordinario;

7) i criteri per l'attuazione degli istituti concernenti la formazione professionale e l'addestramento;

8) le procedure relative all'attuazione delle garanzie del personale;

9) i criteri per l'attuazione delle modalità del personale, nel rispetto delle inamovibilità previste dalla legge.

Gli accordi sindacali disciplinano i cri-

teri per consentire ai lavoratori, che prestino nell'ambito del comune di abituale dimora la loro opera volontaria e gratuita in favore di organizzazioni di volontariato riconosciute idonee dalla normativa in materia, di usufruire di particolari forme di flessibilità degli orari di lavoro o di turnazioni, compatibilmente con l'organizzazione dell'amministrazione di appar-tenenza".

LAVORI PREPARATORI

Senato della Repubblica (atto n. 296):

Presentato dal sen. LIPARI ed altri il 24 luglio 1987.

Assegnato alla 1° commissione (Affari costituzionali), in sede referente, il 17 novembre 1987, con pareri delle commissioni 2a, 5a, 6a, 11a, 13a e della commissione per le questioni regionali.

Esaminato dalla 1a commissione il 15 febbraio 1989; 4 aprile 1989; 13 settembre 1989; 27 settembre 1990; 3, 11, 17 ottobre 1990; 14, 21 novembre 1990.

Relazione scritta annunciata il 19 febbraio 1991 (atto n. 296/A relatore sen. E-LIA).

Esaminato in aula il 26, 28 febbraio 1991; 28, 29 maggio 1991 e approvato il 30 maggio 1991, in un testo unificato con atti n. 648 (TARAMELLI ed altri), n. 784 (GUALTIERI ed altri), n. 1582 (ONORATO), n. 1682 (FILETTI ed altri) e n. 2085 (ACQUAVIVA ed altri).

Camera dei deputati (atto n. 5733):

Assegnato alla I commissione (Affari costituzionali), in sede referente, il 12 giugno 1991, con pareri delle commissioni II, IV, V, VI, XI e XII.

Esaminato dalla I commissione il 3, 10, 17, 26 luglio 1991.

Esaminato in aula il 29, 30 luglio 1991 e approvato il 31 luglio 1991.

DECRETO 26 novembre 1993.

Disposizioni sulla incompatibilità tra le cariche amministrative e di controllo negli enti conferenti di cui al decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356, e le cariche amministrative e di controllo nella società conferitaria e nelle società ed enti che con essa compongono il gruppo creditizio.

IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 30 luglio 1990, n. 218;

Visto il decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356, ed in particolare l'art. 12, comma 1, lettera *c*), a mente del quale "in via transitoria la continuità operativa tra l'ente conferente e la società conferitaria controllata è assicurata da disposizioni che prevedono la nomina di membri del comitato di gestione od organo equivalente dell'ente nel consiglio di amministrazione e di componenti l'organo di controllo nel collegio sindacale della suddetta società" e l'art. 12, comma 1, lettera *e*), secondo il quale negli statuti "vanno previste norme che disciplinino il cumulo delle cariche e dei compensi";

Vista la delibera del Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio in data 23 ottobre 1992 con la quale, in attuazione delle predette disposizioni di legge, è stato fissato al 31 dicembre 1993 il termine per le modifiche degli statuti degli enti conferenti volte a prevedere l'incompatibilità tra le cariche amministrative e di controllo negli enti medesimi e le corrispondenti cariche nelle società conferitarie;

Visto il proprio provvedimento dell'11 marzo 1993 riguardante la pre-

sentazione da parte degli enti conferenti delle relative istanze di modifica statutaria entro il 30 settembre 1993;

Tenuto conto delle difficoltà prospettate da enti conferenti di dare attuazione nei termini previsti alle conseguenti modifiche statutarie;

Considerato che il Consiglio di Stato ha ritenuto, in relazione alla complessità degli adempimenti da attuare e al breve tempo a disposizione, di sospendere fino al 31 dicembre 1993 l'esecuzione del provvedimento impugnato da taluni enti conferenti e che si rende pertanto necessario ripristinare l'uniformità della disciplina in materia;

Considerato che il decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356, esclude che gli enti conferenti possano esercitare l'impresa bancaria, sia in via diretta, sia in qualità di capogruppo (articoli 12, comma 1, lettera *b*), e 25, comma 1), e che pertanto gli enti stessi devono restare estranei alla gestione della società conferitaria nonchè delle società o enti che, con essa, compongono il gruppo creditizio unitariamente disciplinato dalla legge;

Considerata infine l'opportunità di differire la decorrenza delle predette incompatibilità in presenza di progetti di concentrazione deliberati dalle società conferitarie con altri enti creditizi;

Sentito l'orientamento del Comitato interministeriale per il credito e il risparmio:

DECRETA:

Entro il 31 marzo 1994 gli enti conferenti dovranno inviare alla Banca d'Italia, per il successivo inoltro al Ministero del tesoro, la richiesta di modi-

fica statutaria volta a prevedere l'incompatibilità tra le cariche amministrative e di controllo negli enti medesimi e le cariche amministrative e di controllo nella società conferitaria e nelle società ed enti che con essa compongono il gruppo creditizio. Le modifiche statutarie, approvate ai sensi di legge, entreranno in vigore il 1° giugno 1994 e coloro che verseranno in situazione di incompatibilità dovranno optare tra l'incarico nell'ente conferente e le cariche ricoperte nell'ambito del gruppo creditizio.

Per coloro che alla data del 1° giugno 1994 ricoprono cariche presso l'ente conferente e versino nella situazione di incompatibilità può peraltro stabilirsi che le predette disposizioni statutarie divengano operanti allo spirare del termine più ravvicinato delle cariche ricoperte, solo se la società conferitaria abbia deliberato progetti di concentrazione con altri enti creditizi.

Le istanze per l'approvazione delle modifiche statutarie e la necessaria documentazione (delibera del consiglio di amministrazione e dell'eventuale organo assembleare) dovranno essere presentate nel predetto termine del 31 marzo 1994, per il tramite della filiale della Banca d'Italia nel cui ambito territoriale si trova la sede dell'ente conferente.

Le istanze di modifiche statutarie in corso di esame, inoltrate a seguito del provvedimento dell'11 marzo 1993, devono intendersi superate alla luce delle presenti determinazioni in materia.

Roma, 26 novembre 1993

Il Ministro: BARUCCI

Decreto-legge 31 maggio 1994, n. 332, coordinato con la legge di conversione 30 luglio 1994, n. 474, recante: “Norme per l’accelerazione delle procedure di dismissione di partecipazioni dello Stato e degli enti pubblici in società per azioni”.

Art. 1.

*Modalità delle dismissioni
delle partecipazioni azionarie
dello Stato e degli enti pubblici*

..... omissis

dal Ministro del tesoro per la diversificazione del rischio degli investimenti. La conformità della delibera alle direttive è accertata con decreto del Ministro del tesoro entro trenta giorni dal ricevimento della delibera stessa: decorso tale termine la conformità si intende accertata”

..... omissis

7. Il Ministro del tesoro, con proprio decreto, stabilisce criteri e procedure di carattere generale per le dismissioni delle partecipazioni deliberate dagli enti conferenti di cui all’articolo 11 del decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356, tenendo presenti le norme vigenti in materia di dismissioni delle partecipazioni dello Stato, nonchè per l’utilizzo dei relativi proventi, *che devono essere impiegati secondo criteri di diversificazione del rischio degli investimenti.*

7-bis. Sono abrogati l’articolo 13, commi 4 e 5, e gli articoli 19, 20 e 21 del decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356, e successive modificazioni.

7-ter. Il primo periodo del comma 4 dell’articolo 1 della legge 26 novembre 1993, n. 489, è sostituito dai seguenti: “Ai fini di quanto previsto all’articolo 7, comma 2, della legge 30 luglio 1990, n. 218, e successive modificazioni, non costituisce realizzo per l’ente conferente il trasferimento delle azioni ricevute a seguito dei conferimenti, qualora il trasferimento stesso venga deliberato dall’ente, secondo direttive di carattere generale emanate

DECRETO MINISTERIALE
1° giugno 1994 (1).

Disposizioni sulla incompatibilità tra le cariche amministrative e di controllo negli enti conferenti di cui al decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356 (2), e le cariche amministrative e di controllo nella società conferitaria e nelle società ed enti che con essa compongono il gruppo creditizio (3).

IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 30 luglio 1990, n. 218;

Visto il decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356, ed in particolare l'art. 12, primo comma, lettera c), a mente del quale "in via transitoria la continuità operativa tra l'ente conferente e la società conferitaria controllata è assicurata da disposizioni che prevedono la nomina di membri del comitato di gestione od organo equivalente dell'ente nel consiglio di amministrazione e di componenti l'organo di controllo nel collegio sindacale della suddetta società", e l'art. 12, primo comma, lettera e), secondo il quale negli statuti "vanno previste norme che disciplinino il cumulo delle cariche e dei compensi";

Vista la delibera del Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio in data 23 ottobre 1992;

Visto il proprio provvedimento dell'11 marzo 1993;

Visto il proprio decreto del 26 novembre 1993, n. 243265;

Visto il decreto-legge 16 maggio 1994, n. 293, sulla disciplina della proroga degli organi amministrativi;

Tenuto conto delle difficoltà rap-

presentate per l'ordinato funzionamento degli enti conferenti connesse all'esercizio dell'opzione tra le cariche negli enti stessi e quelle nelle società ed enti del gruppo bancario da parte di coloro che alla data del 1° giugno 1994 versino in situazione di incompatibilità;

Decreta:

1. I componenti gli organi di amministrazione e di controllo degli enti conferenti i quali, alla data del 1° giugno 1994, versando in situazione di incompatibilità ai sensi del decreto ministeriale n. 243265 del 26 novembre 1993, abbiano optato per le cariche ricoperte nell'ambito del gruppo creditizio, mantengono i loro incarichi negli enti conferenti fino alla nomina dei successori e comunque non oltre la scadenza del termine di quarantacinque giorni dalla data del presente decreto. Gli enti dovranno sollecitamente promuovere le procedure necessarie per la reintegrazione degli organi.

2. Resta peraltro stabilito che qualora la società conferitaria abbia deliberato progetti di concentrazione con altri enti creditizi, l'incompatibilità per gli amministratori ed i sindaci degli enti conferenti sarà operativa allo scadere del termine più ravvicinato delle cariche ricoperte.

(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 15 giugno 1994, n. 138.

(2) Riportato al n. XXXVI.

(3) Si ritiene opportuno riportare anche la premessa del presente decreto.

DIRETTIVA 18 novembre 1994.

Criteri e procedure per le dimissioni delle partecipazioni deliberate dagli enti conferenti di cui all'art. 11 del decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356, nonchè per la diversificazione del rischio degli investimenti effettuati dagli stessi enti.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visti gli articoli 13 e 14 del decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356;

Visto l'art. 1, comma 4, della legge 26 novembre 1993, n. 489, come modificato dall'art. 1 comma 7-ter, della legge 30 luglio 1994, n. 474;

Visto l'art. 1, comma 7, della legge 30 luglio 1994, n. 474;

Tenute presenti le norme vigenti in materia di dimissioni delle partecipazioni dello Stato;

Attesa la necessità che gli enti conferenti sviluppino la loro attività nell'ambito delle finalità a essi assegnate di intervento in settori di interesse generale e di utilità sociale;

Considerato che a tale scopo occorre che essi diversifichino il rischio di investimento del patrimonio e, in tale contesto, riducano progressivamente la partecipazione detenuta nella società conferitaria, salvaguardando nel contempo il valore economico del patrimonio;

EMANA

la seguente direttiva:

Art. 1.

Definizioni

1. Nella presente direttiva l'espressione:

a) "spese" indica le erogazioni per finalità istituzionali, escluse quelle effettuate ai sensi della legge n. 266/1991, deliberate in corso d'anno;

b) "redditi" indica il ricavo derivante dalle attività nelle quali è investito il patrimonio;

c) "società conferitaria" indica la società alla quale è stata originariamente conferita l'azienda bancaria e nella quale l'ente detiene una partecipazione, nonchè la società finanziaria (generalmente la "holding" capogruppo) alla quale l'ente ha eventualmente conferito in tutto o in parte la partecipazione bancaria e nella quale l'ente stesso detiene una partecipazione;

d) "proventi" indica il corrispettivo in denaro ricevuto in cambio delle azioni della società conferitaria, dei diritti di opzione sulle medesime, delle azioni a qualsiasi titolo acquisite in cambio delle azioni della società conferitaria o dei diritti di opzione;

e) "strutture stabili" indica sia i beni immobili, sia i beni mobili durevoli, sia i complessi di risorse umane e materiali organizzate in via permanente.

Art. 2.

Criterio di diversificazione

1. Gli enti conferenti che procedono alla cessione delle azioni delle società conferitarie o dei diritti di opzione sulle medesime, ne deliberano modalità e tempi;

2. Entro cinque anni dall'emanazione della presente direttiva gli enti conferenti procedono alla diversificazione del proprio attivo in modo che:

a) le spese da sostenersi per il perseguimento degli scopi statutari vengano coperte in misura superiore al 50 per cento con redditi diversi da quelli deri-

vanti dalla partecipazione nella società conferitaria o, in alternativa;

b) non più del 50% del proprio patrimonio sia investito in azioni della società conferitaria.

3. Non costituisce realizzo di plusvalenze per l'ente conferente il trasferimento delle azioni detenute nella società conferitaria e rivenienti dal conferimento che consenta di rispettare il parametro minimo di diversificazione di cui al punto b) del comma precedente. Per gli enti conferenti che abbiano rispettato il suddetto parametro minimo di diversificazione non costituisce altresì realizzo di plusvalenze il trasferimento delle azioni detenute nella società conferitaria avvenuto in data successiva al predetto quinquennio.

Art. 3.

Impieghi dei proventi

1. In relazione all'esigenza di salvaguardare il valore economico del patrimonio degli enti conferenti i proventi derivanti dalle cessioni di cui al precedente art. 2 devono essere investiti:

a) in misura non inferiore al 30% in titoli di Stato italiani o esteri e in titoli obbligazionari;

b) in misura non inferiore al 30% in azioni quotate nei mercati regolamentati italiani o esteri;

c) in alternativa alle forme di investimento indicate alle lettere a) e b) i proventi potranno essere investiti, in tutto o in parte, in quote di uno o più organismi di investimento collettivo in valori mobiliari italiani o esteri;

d) la parte dei proventi non investiti a norma delle precedenti lettere è destinata alla realizzazione di strutture stabili attinenti ai settori di intervento individuati dall'ente conferente, ovve-

ro per una quota comunque non superiore al 20%, per altre esigenze, previa autorizzazione del Ministro del tesoro.

2. In casi eccezionali può essere autorizzato l'utilizzo dei proventi per finalità gestionali dell'ente, in deroga ai criteri di cui al comma 1.

3. Al fine di rispettare il parametro minimo di diversificazione previsto all'art. 2, le azioni della società conferitaria possono essere trasferite in proprietà di fondi assicurativi dei crediti per le piccole e medie imprese in contropartita di quote di partecipazione nei fondi medesimi.

Art. 4.

Scopi istituzionali e criteri di intervento

1. Gli enti conferenti individuano gli specifici settori di intervento e i criteri per la gestione dell'attività erogativa che va finanziata con i redditi come definiti all'art. 1, punto b).

Art. 5.

Regolamento

1. Entro il 31 marzo 1995 l'ente conferente adotta un regolamento che deve contenere:

i criteri per l'assegnazione dei fondi da erogare ai singoli settori di intervento nell'ambito di quelli previsti dallo statuto;

i criteri per la scelta, all'interno dei settori di intervento prescelti, dei singoli progetti da finanziare. Gli enti conferenti dovranno finanziare progetti specifici e di cui sia possibile quantificare il risultato in termini di analisi costi-benefici anche al fine di confrontarli con progetti alternativi;

la previsione dell'incarico a esperti

esterni della valutazione di merito sui progetti di maggiore dimensione;

l'obbligo in capo agli enti conferenti di pubblicare un resoconto annuale dei progetti finanziati e dei risultati ottenuti.

2. Gli enti possono realizzare gli scopi statuari anche mediante l'assunzione di pubblici servizi in regime di concessione.

Art. 6.

Modifiche statutarie degli enti conferenti

1. Entro lo stesso termine di cui al comma 1 del precedente art. 5, gli enti conferenti presentano al Ministero del tesoro le modifiche statutarie riguardanti:

a) il riassetto organizzativo dell'ente, con particolare riferimento alla composizione degli organi collegiali che deve favorire una maggiore rappresentatività degli interessi connessi ai settori di intervento prescelti;

b) l'eventuale eliminazione o riduzione della quota dei redditi derivanti dalle partecipazioni nelle società conferitarie per la costituzione della riserva di cui all'art. 12, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356. La quota non può essere fissata in un valore inferiore al 10% finchè l'ente conferente mantiene il controllo della società conferitaria.

Art. 7.

Offerta pubblica di vendita

1. La dismissione attraverso cessione al pubblico delle azioni delle società conferitarie deve avvenire, secondo quanto disposto dall'art. 13, comma 3, del decreto legislativo 20 novembre

1990, n. 356, mediante offerta pubblica di vendita.

Art. 8.

Trattativa diretta

1. In alternativa a quanto previsto all'art. 7, il Ministro del tesoro può autorizzare, per la dismissione delle azioni della società conferitaria, la procedura della trattativa diretta quando:

a) la cessione avviene nei confronti di banche, di società appartenenti a gruppi bancari, di società finanziarie iscritte all'elenco speciale di cui all'art. 107 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, nonché di imprese di assicurazione;

b) si intenda costituire un nucleo stabile di azionisti.

Art. 9.

Determinazione del prezzo di vendita

1. Gli enti conferenti, al fine di garantire la trasparenza e la correttezza dei meccanismi di formazione del prezzo di vendita, tengono conto delle indicazioni contenute nella delibera del CIPE del 30 dicembre 1992, in quanto compatibili.

Art. 10.

Informativa

1. Gli enti conferenti, ai sensi dell'art. 12, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356, devono restare estranei alla gestione della società conferitaria e delle società ed enti che con essa compongono il gruppo creditizio.

2. Nell'ambito del perseguimento dei fini istituzionali, gli enti conferenti possono richiedere alla società conferi-

taria resoconti periodici sull'andamento generale del gruppo bancario, programmi triennali, nonchè informative concernenti le principali politiche gestionali e le materie da sottoporre all'assemblea.

Art. 11.

*Invio delle delibere
al Ministero del tesoro*

1. La documentazione concernente le delibere di approvazione del regolamento di cui all'art. 5 e delle modifiche statutarie di cui all'art. 6 deve essere presentata al Ministero del tesoro per il tramite della Banca d'Italia.

2. Entro sessanta giorni dal ricevimento della documentazione il Ministro del tesoro approva le modifiche statutarie ai sensi dell'art. 12, comma 3, del decreto legislativo n. 356/1990. Entro lo stesso termine il Ministro del tesoro può formulare rilievi in merito al predetto regolamento.

3. Le singole delibere di cui all'art. 2 concernenti la cessione della partecipazione devono essere direttamente presentate al Ministero del tesoro anche agli effetti dell'art. 1, comma 4, primo periodo, della legge 26 novembre 1993, n. 489, come modificato dall'art. 1, comma 7-ter, della legge 30 luglio 1994, n. 474. Copia delle delibere viene contestualmente inviata alla Banca d'Italia.

Art. 12.

Ambito di applicazione

1. La presente direttiva si applica agli enti esistenti alla data di emanazione della direttiva stessa. I decreti di approvazione dei progetti di trasformazione di cui al decreto legislativo 20

novembre 1990, n. 356, conterranno indicazioni specifiche in ordine alle materie oggetto della presente direttiva.

La presente direttiva sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 18 novembre 1994

Il Ministro: DINI

DECRETO 1° febbraio 1995

Disposizioni in materia di incompatibilità fra cariche ricoperte nell'ente conferente e nella società conferitaria e nelle società ed enti che con essa compongono il gruppo creditizio.

IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 30 luglio 1990, n. 218;

Visto il decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356 e in particolare l'art. 12, primo comma, lettera *c*), a mente del quale "in via transitoria la continuità operativa tra l'ente conferente e la società conferitaria controllata è assicurata da disposizioni che prevedono la nomina del comitato di gestione o organo equivalente dell'ente nel consiglio di amministrazione ed i componenti l'organo di controllo nel collegio sindacale della suddetta società", e l'art. 12, primo comma, lettera *e*), secondo il quale negli statuti "vanno previste norme che disciplinano il cumulo delle cariche e dei compensi";

Visto in particolare l'art. 14 del citato decreto legislativo n. 356;

Visto il proprio decreto n. 243265 del 26 novembre 1993;

Visto il proprio decreto n. 364429 del 1° giugno 1994;

Considerato che tali decreti prevedono che qualora la società conferitaria abbia deliberato progetti di concentrazione con altri enti creditizi, l'incompatibilità per i componenti gli organi amministrativi e di controllo degli enti conferenti diverrà operante allo spirare

del termine più ravvicinato fra le cariche ricoperte;

Tenuto conto dei tempi necessari per il perfezionamento sul piano tecnico delle operazioni di concentrazione, dopo che le operazioni medesime sono state poste in atto;

Vista la propria direttiva del 18 novembre 1994 recante "Criteri e procedure per le dimissioni delle partecipazioni deliberate dagli enti conferenti di cui all'art. 11 del decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356, nonché per la diversificazione del rischio degli investimenti effettuati dagli stessi enti";

Ritenuta la necessità di sottoporre a revisione la disciplina attuativa del divieto di cumulo delle cariche di cui all'art. 12, primo comma, lettera *e*), del citato decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356;

Considerato che il ridursi del vincolo partecipativo tra ente conferente e società conferitaria attenua l'esigenza di differenziare i componenti dei rispettivi organi amministrativi e di controllo;

DECRETA:

Art. 1.

1. Qualora l'organo competente dell'ente conferente abbia deliberato l'impegno alla cessione delle azioni della società conferitaria in modo da conformarsi alle previsioni dell'art. 2, comma 2, lettera *b*) della direttiva del Ministro del tesoro del 18 novembre 1994, la regola dell'incompatibilità tra le cariche amministrative e di controllo nell'ente conferente e le cariche amministrative e di controllo nella società conferitaria e nelle società ed enti che con essa compongono il gruppo credi-

tizio, di cui al decreto ministeriale n. 243265 del 26 novembre 1993 non si applica ai componenti l'organo di controllo e a non più di tre componenti l'organo amministrativo dell'ente conferente.

2. I componenti gli organi degli enti conferenti di cui al comma precedente che assumano cariche nel consiglio di amministrazione della società conferitaria e delle società ed enti che con essa compongono il gruppo creditizio decadono tuttavia dalla carica nell'ente conferente ove a essi vengano delegate dal consiglio medesimo attribuzioni ai sensi dell'art. 2381 del codice civile diverse dall'appartenenza al comitato esecutivo.

3. Qualora per effetto delle dimissioni l'ente conferente pervenga alla diversificazione del proprio attivo in modo da conformarsi alle previsioni dell'art. 2, comma 2, lettera b), della direttiva del Ministro del tesoro del 18 novembre 1994 e perda altresì il controllo della società conferitaria, la regola dell'incompatibilità tra le cariche amministrative e di controllo nell'ente conferente e le cariche amministrative e di controllo nella società conferitaria e nelle società ed enti che con essa compongono il gruppo creditizio, di cui al decreto ministeriale n. 243265 del 26 novembre 1993, cessa di applicarsi.

4. Ai fini del presente decreto valgono le definizioni di cui all'art. 1 della direttiva del 18 novembre 1994.

Art. 2.

1. Coloro che ai sensi del secondo comma del decreto ministeriale 26 novembre 1993, n. 243265, hanno mantenuto cariche nell'ente conferente e nel-

la società conferitaria e nelle società ed enti che con essa compongono il gruppo creditizio, qualora il termine più ravvicinato fra le cariche ricoperte venga a scadere anteriormente al 1° giugno 1995, potranno essere confermati nella carica per un ulteriore mandato, purché alla data di scadenza della carica l'operazione di concentrazione che coinvolge la società bancaria conferitaria (fusione, acquisizione del controllo) sia posta in atto.

2. Coloro che, in applicazione del comma 1, alla data del 30 giugno 1996 si trovino a ricoprire cariche nell'ente conferente e nella società conferitaria e nelle società ed enti che con essa compongono il gruppo creditizio dovranno in ogni caso esercitare l'opzione tra le cariche incompatibili entro e non oltre tale data, sempre che beninteso non ricorrano le condizioni di cui all'art. 1 del presente decreto.

Roma, 1° febbraio 1995

Il Ministro: DINI

DIRETTIVA 20 febbraio 1995

Modificazioni alla direttiva 18 novembre 1994 concernente: "Criteri e procedure per le dismissioni delle partecipazioni deliberate dagli enti conferenti di cui all'art. 11 del decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356, nonchè per la diversificazione del rischio degli investimenti effettuati dagli stessi enti".

IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la direttiva del 18 novembre 1994, recante "Criteri e procedure per le dismissioni delle partecipazioni deliberate dagli enti conferenti di cui all'art. 11 del decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356, nonchè per la diversificazione del rischio degli investimenti effettuati dagli stessi enti";

Visto in particolare l'art. 5 della cennata direttiva in forza del quale gli enti conferenti, entro il 31 marzo 1995, adottano un regolamento che deve contenere, tra l'altro:

i criteri per l'assegnazione dei fondi da erogare ai singoli settori di intervento nell'ambito di quelli previsti dallo statuto;

i criteri per la scelta, all'interno dei settori di intervento prescelti, dei singoli progetti da finanziare;

la previsione dell'incarico ad esperti esterni della valutazione di merito sui progetti di maggiore dimensione;

l'obbligo in capo agli enti conferenti di pubblicare un resoconto annuale dei progetti finanziati e dei risultati ottenuti;

Visto l'art. 6 della richiamata direttiva in forza del quale gli enti conferenti presentano al Ministero del tesoro entro lo stesso termine del 31 marzo

1995 le modifiche statutarie riguardanti:

a) il riassetto organizzativo dell'ente, con particolare riferimento alla composizione degli organi collegiali che deve favorire una maggiore rappresentatività degli interessi connessi ai settori di intervento prescelti;

b) l'eventuale eliminazione o riduzione della quota dei redditi derivanti dalle partecipazioni nelle società conferitarie per la costituzione della riserva di cui all'art. 12, comma 1, lettera d), del decreto-legislativo 20 novembre 1990, n. 356. La quota non può essere fissata in un valore inferiore al 10% finchè l'ente conferente mantiene il controllo della società conferitaria;

Attesa l'opportunità di prorogare i termini ora previsti al fine di consentire agli enti interessati di disporre dei necessari tempi tecnici per l'assunzione delle determinazioni finalizzate alla emanazione del regolamento e alle modifiche statutarie;

Dovendosi provvedere alla modifica degli articoli 5 e 6 della cennata direttiva del 18 novembre 1994;

EMANA

la seguente direttiva

i termini di cui agli articoli 5 e 6 della direttiva emanata il 18 novembre 1994 indicata nel preambolo sono prorogati al 30 giugno 1995, salva la possibilità di accordare ulteriori proroghe in relazione a casi singoli per motivate particolari ragioni.

Roma, 20 febbraio 1995

Il Ministro: DINI

DIRETTIVA 28 giugno 1995

Modificazioni alla direttiva 18 novembre 1994 concernente: "Criteri e procedure per le dismissioni delle partecipazioni deliberate dagli enti conferenti di cui all'art. 11 del decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356, nonché per la diversificazione del rischio degli investimenti effettuati dagli stessi enti".

IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la direttiva del 18 novembre 1994 recante: "Criteri e procedure per le dismissioni delle partecipazioni deliberate dagli enti conferenti di cui all'art. 11 del decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356, nonché per la diversificazione del rischio degli investimenti effettuati dagli stessi enti".

Visto in particolare l'art. 5 della cennata direttiva in forza del quale gli enti conferenti, entro il 31 marzo 1995, adottano un regolamento che deve contenere, tra l'altro:

i criteri per l'assegnazione dei fondi da erogare ai singoli settori di intervento nell'ambito di quelli previsti dallo statuto;

i criteri per la scelta, all'interno dei settori di intervento prescelti, dei singoli progetti da finanziare;

la previsione dell'incarico ad esperti esterni della valutazione di merito sui progetti di maggiore dimensione;

l'obbligo in campo agli enti conferenti di pubblicare un resoconto annuale dei progetti finanziati e dei risultati ottenuti;

Visto l'art. 6 della richiamata direttiva in forza del quale gli enti conferenti presentano al Ministero del tesoro entro lo stesso termine del 31 marzo

1995 le modifiche statutarie riguardanti:

a) il riassetto organizzativo dell'ente, con particolare riferimento alla composizione degli organi collegiali che deve favorire una maggiore rappresentatività degli interessi connessi ai settori di intervento prescelti;

b) l'eventuale eliminazione o riduzione della quota dei redditi derivanti dalle partecipazioni nelle società conferitarie per la costituzione della riserva di cui all'art. 12, comma 1, lettera d), del decreto-legislativo 20 novembre 1990, n. 356. La quota non può essere fissata in un valore inferiore al 10% finché l'ente conferente mantiene il controllo della società conferitaria;

Vista la direttiva del 20 febbraio 1995 con la quale il termine del 31 marzo 1995 previsto dagli articoli 5 e 6 della direttiva del 18 novembre 1994 è stato prorogato al 30 giugno 1995;

Viste le richieste pervenute dagli enti conferenti tese ad ottenere un'ulteriore proroga dei termini previsti dai citati articoli 5 e 6;

Considerato che gli enti conferenti si stanno impegnando attivamente per dare attuazione alla direttiva del 18 novembre 1994, ma che sussistono difficoltà applicative connesse alla complessità delle problematiche e alla necessità di attente e approfondite valutazioni;

Considerato che il tesoro intende contribuire alla migliore attuazione della direttiva con una propria circolare applicativa, anche al fine di assicurare un'uniformità di comportamenti;

Attesa l'opportunità di concedere un'ulteriore proroga dei termini previsti dai citati articoli 5 e 6 della direttiva per consentire agli enti conferenti di assumere le relative determinazioni con

la dovuta ponderazione e in conformità con quanto previsto dalla richiamata circolare applicativa;

Dovendosi provvedere alla modifica degli articoli 5 e 6 della cennata direttiva del 18 novembre 1994;

EMANA

la seguente direttiva:

i termini di cui agli articoli 5 e 6 della direttiva emanata il 18 novembre 1994 indicata nel preambolo sono prorogati al 31 dicembre 1995.

Roma, 28 giugno 1995

Il Ministro: DINI

CIRCOLARE 28 giugno 1995.

Indicazioni applicative della direttiva del Ministro del tesoro, in data 18 novembre 1994, in tema di dimissioni.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visti gli articoli 13 e 14 del decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356;

Visto l'art. 1, commi 7 e 7-ter del decreto-legge 31 maggio 1994, n. 332, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 1994, n. 474;

Vista la direttiva del Ministro del tesoro del 18 novembre 1994 (d'ora in avanti semplicemente "direttiva") (pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 273 del 22 novembre 1994);

Considerata l'opportunità di fornire indicazioni applicative della direttiva;

EMANA

la seguente circolare:

1. Procedure per le dimissioni.

1.1. Nell'ambito del processo di diversificazione dell'attivo indicato dall'art. 2, comma 2, della direttiva, gli enti conferenti procedono alla cessione delle azioni o dei relativi diritti di opzione della società conferitaria in conformità alle deliberazioni del consiglio di amministrazione o di altro organo equivalente, sentito il collegio sindacale o altro organo equivalente, ai sensi dell'art. 13, comma 1, del decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356.

Tale deliberazione, quando si riferisca a cessioni di quote maggiori o u-

guali all'uno per cento del capitale della società conferitaria, deve contenere la determinazione del prezzo massimo e del prezzo minimo di cessione nonché l'indicazione dei criteri seguiti per la relativa determinazione. Una società di revisione iscritta nell'albo di cui all'art. 8, del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1975, n. 136, accerta la congruità del prezzo o della fascia di prezzo fissata.

Le cessioni da realizzarsi con modalità diversa dall'offerta pubblica di vendita devono essere autorizzate dal Ministro del tesoro a norma dell'art. 13, comma 3, del decreto legislativo n. 356/1990.

L'autorizzazione alla cessione con modalità diversa dall'offerta pubblica di vendita sarà rilasciata solo qualora si proceda a trattativa diretta e la cessione avvenga nei confronti di banche, di società appartenenti a gruppi bancari, di società finanziarie iscritte nell'albo speciale di cui all'art. 107 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, di imprese di assicurazioni, ovvero quando si intenda costituire un nucleo stabile di azionisti; in tale ultimo caso andranno indicati i soggetti partecipanti e il contenuto degli eventuali accordi tra gli stessi.

Quando la cessione a trattativa diretta nei confronti dei soggetti indicati al comma precedente abbia ad oggetto un quantitativo di azioni non superiore al limite complessivo dell'uno per cento del capitale (sempre riferito all'arco degli ultimi dodici mesi), l'autorizzazione si intende rilasciata in via generale dalla presente circolare.

Possono essere liberamente effettuate cessioni in borsa di azioni quotate nel limite complessivo dell'uno per cento del capitale, da calcolarsi con ri-

ferimento alle cessioni realizzate nell'arco degli ultimi dodici mesi.

1.2. La diversificazione dell'attivo può essere perseguita in ogni forma.

In relazione all'obiettivo indicato dall'art. 2, comma 2, lettera *b*), della direttiva, è peraltro presumibile che si verifichino, in concreto, le seguenti ipotesi:

a) cessione in unica soluzione della partecipazione in misura tale da raggiungere immediatamente l'obiettivo;

b) cessione della partecipazione in lotti, a condizioni predeterminate e a scadenze prefissate, decisa con un'unica deliberazione la cui attuazione sia tale da raggiungere l'obiettivo;

c) pluralità di cessioni coordinate in un programma unitario, ad attuazione progressiva, nel quale ogni singola fase, pur formando oggetto di separata decisione, sia comunque strumentale al raggiungimento dell'obiettivo.

Nelle ipotesi descritte sub *a*) e *b*) la conformità della relativa deliberazione alla direttiva è accertata con decreto del Ministro del tesoro entro trenta giorni dal ricevimento della delibera stessa. Poichè decorso tale termine la conformità si intende accertata, la deliberazione dovrà essere trasmessa al Ministro del tesoro in forma idonea a certificare la data di ricezione, insieme alla relazione della società di revisione sulla congruità del prezzo.

Copia della deliberazione deve essere contestualmente inviata, prima della sua esecuzione, alla Banca d'Italia.

Nell'ipotesi sub *c*) dovranno essere inviate al Ministro del tesoro:

1) il programma deliberato e le eventuali variazioni dello stesso, ai fini dell'accertamento della conformità alla direttiva;

2) le singole deliberazioni di esecu-

zione (sempre insieme alle relazioni sulla congruità del prezzo) ai fini dell'accertamento della conformità al programma deliberato.

L'autorizzazione alla cessione mediante trattativa diretta e l'accertamento di conformità della deliberazione di cessione alla direttiva può essere rilasciata dal Ministro del tesoro con unico atto.

L'ente conferente dà tempestiva comunicazione al Ministro del tesoro di ogni cessione effettuata anche di ammontare inferiore all'uno per cento del capitale.

2. Agevolazioni fiscali.

2.1. Nelle ipotesi indicate alle lettere *a*) e *b*) del punto 1.2, se il parametro di diversificazione di cui all'art. 2, comma 2, lettera *b*), della direttiva viene conseguito con un'unica operazione o deliberazione entro il prescritto quinquennio (vale a dire entro il 22 novembre 1999), l'ente conferente beneficia dell'agevolazione fiscale prevista dall'art. 1, comma 4, della legge 26 novembre 1993, n. 489 come modificato dall'art. 1, comma 7-ter, della legge 30 luglio 1994, n. 474, una volta che il Ministro del tesoro abbia accertato la conformità al parametro indicato dalla direttiva.

2.2. Nel diverso caso in cui l'ente conferente intenda raggiungere lo stesso parametro di diversificazione mediante una pluralità di operazioni di dismissione, coordinate in un programma unitario (v. punto 1.2. lettera *c*), l'agevolazione fiscale si consegue, in via definitiva, per ciascuna cessione realizzata nel quinquennio, con l'accertamento di conformità di ciascuna cessione al programma deliberato.

2.3. Il conseguimento nel termine dello stesso parametro di diversificazione opera come presupposto dell'esenzione fiscale anche per le cessioni delle azioni della società conferitaria successive a tale data (22 novembre 1999). Diversamente, se il parametro fissato dalla norma citata non sia stato raggiunto nel quinquennio - pur restando ferma l'esenzione per le cessioni già realizzate - l'agevolazione non si applicherà alle cessioni delle azioni della società conferitaria successive alla scadenza del quinquennio, che dovranno essere comunque realizzate in attuazione del programma deliberato.

Spetterà al Ministro del tesoro, in qualità di autorità vigilante sugli enti conferenti, assicurarsi che l'obiettivo di cui all'art. 2, comma 2, lettera b), della direttiva venga comunque realizzato, anche in considerazione delle ragioni del ritardo.

3. Modifiche statutarie.

3.1. In ordine all'art. 4 della direttiva, gli enti conferenti individuano nello statuto gli specifici settori di intervento tenuto conto del contesto sociale, economico e culturale nel quale operano nonché dell'ordine di grandezza delle risorse disponibili, anche in prospettiva, in modo da evitare il rischio di una loro dispersione.

In proposito deve tenersi conto anche della necessità di favorire rappresentatività degli interessi connessi ai settori di intervento (art. 6, lettera a), della direttiva), che diventa più problematica all'aumentare del numero dei settori prescelti.

La scelta degli specifici settori di intervento può anche essere effettuata, in base ad un richiamo di norma statutaria,

nel regolamento di cui all'art. 5 della direttiva (v. punto 4.1).

3.2. L'incremento della rappresentatività negli organi collegiali degli interessi connessi ai settori di intervento prescelti (art. 6, lettera a), della direttiva) implica che lo statuto dell'ente conferente preveda la presenza nell'organo amministrativo di componenti espressione di quegli interessi, in misura significativa (ad es. compresa tra un quinto ed un terzo, anche in relazione all'ampiezza dell'organo ed al numero dei settori di intervento indicati dallo statuto).

Tale risultato può essere alternativamente perseguito attraverso i seguenti metodi:

a) ampliamento dell'organo di amministrazione, con attribuzione del potere di nomina o designazione dei nuovi componenti ad enti esponenziali degli interessi connessi agli specifici settori di intervento dell'ente;

b) ampliamento dell'organo di amministrazione mediante cooptazione;

c) mantenimento dell'attuale disciplina statutaria in ordine al numero e alla competenza alla nomina dei membri dell'organo di amministrazione. In tal caso lo statuto dovrebbe prevedere gli strumenti per assicurare che gli enti terzi cui siano affidati i poteri di nomina si attengano alla previsione statutaria di cui al periodo successivo.

In ogni caso lo statuto indica i requisiti di professionalità ai quali atterrarsi ovvero attribuisce ad un organo dell'ente conferente, fissando i criteri di massima, il compito di specificare i requisiti soggettivi richiesti per la nomina o la designazione del componente l'organo collegiale.

3.3. Negli enti conferenti a struttura istituzionale, l'eventuale amplia-

mento del consiglio di amministrazione potrebbe rendere opportuna la distinzione delle competenze tra consiglio e comitato esecutivo, con affidamento al primo di compiti di supervisione, indirizzo, programmazione e controllo e al secondo di gestione dell'ente.

In queste ipotesi i componenti espressione dei settori di intervento dovrebbero essere chiamati a far parte necessariamente dell'organo di indirizzo, programmazione e controllo; sarebbe comunque opportuno assicurare una loro partecipazione anche nell'organo di gestione.

3.4. Negli enti a struttura associativa, o lo statuto dei quali affidi comunque ad organi di tipo assembleare la scelta degli amministratori, il rispetto delle previsioni di cui al punto 3.2, in sede di nomina degli amministratori, potrebbe rendere necessaria la cooptazione di nuovi "soci", esponenti dei medesimi settori, nell'organo assembleare: ovviamente ciò si renderebbe necessario solo se lo statuto prevedesse che gli amministratori debbano essere scelti esclusivamente fra i componenti l'organo assembleare; in tal caso, occorrerebbe prevedere che una certa percentuale di "soci" disponga dei requisiti necessari per assicurare la equilibrata composizione dell'organo di amministrazione.

Nulla esclude però che - anche negli enti conferenti con organo assembleare - lo statuto possa prevedere l'integrazione del consiglio, per cooptazione o nomina esterna, secondo metodi analoghi a quelli descritti al punto 3.2, lettere *a)* e *b)*.

3.5. In ogni ipotesi di conferimento del potere di nomina di amministratori o componenti di organi collegiali a

soggetti esterni all'ente sarebbe opportuno precisare - se lo statuto non fosse chiaro sul punto - che l'attribuzione del potere di nomina è funzionale esclusivamente al migliore e più proficuo andamento dell'ente e non comporta rappresentanza dei soggetti cui è affidata la nomina, in seno all'ente stesso. Ciò determina l'esclusione di ogni potere di indirizzo, vigilanza e controllo del nominante sul nominato, revoca compresa. L'esclusione di questi poteri è auspicabile che formi oggetto di una esplicita previsione statutaria, al fine di evitare equivoci interpretativi.

3.6. Il riassetto organizzativo dell'ente conferente, alla luce dell'art. 6, lettera *a)*, della direttiva, potrebbe anche riguardare la separazione delle competenze relative all'attività connessa al perseguimento dei fini istituzionali e alla gestione del portafoglio dell'ente, posto che vengono richieste professionalità diverse, sempre che l'ente non intenda affidare interamente ad intermediari autorizzati la gestione del proprio portafoglio. Tale separazione potrebbe essere realizzata attribuendo le diverse competenze ad organi diversi oppure individuando appositi servizi interni all'ente ed eventualmente disciplinati nel regolamento previsto dall'art. 5 della direttiva (v. punto 4.1).

3.7. Una modifica statutaria è necessaria per mutare il regime della riserva di cui all'art. 12, comma 1, lettera *d)*, del decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356.

Nel caso in cui l'ente perda il controllo della società conferitaria la previsione della riserva può essere eliminata, con la conseguenza che le somme accantonate per essa perdono il vincolo di destinazione. Resta comunque ferma la facoltà dell'ente di mantenere la ri-

serva, dimensionandola e alimentandola nella misura che parrà congrua, salvo che sia stata ceduta la totalità delle azioni della società conferitaria, nel qual caso la riserva andrà comunque eliminata.

Qualora l'ente mantenga il controllo della società conferitaria, lo statuto dovrà comunque prevedere la riserva in misura non inferiore al 10 per cento dei redditi derivanti dalla partecipazione nella società conferitaria. Le somme già accantonate ed eccedenti rispetto alla percentuale eventualmente modificata sono svincolabili con deliberazione dell'organo competente.

3.8. Altre modifiche statutarie potrebbero essere connesse all'adozione del regolamento di cui all'art. 5 della direttiva. Ad esempio, in via alternativa:

a) non delegabilità della competenza dell'organo amministrativo sulle deliberazioni relative al regolamento;

b) previsione di maggioranze qualificate per l'adozione o la modifica del regolamento;

c) adozione e/o modifica del regolamento da parte del o degli organi competenti in materia di modifiche statutarie.

3.9. Copia della o delle delibere di approvazione delle modifiche statutarie e la documentazione eventualmente allegata, dichiarata conforme all'originale a norma di statuto o certificata da pubblico ufficiale, deve essere presentata al Ministero del tesoro per il tramite della Banca d'Italia. Entro sessanta giorni dal ricevimento della documentazione il Ministro del tesoro approva le modifiche statutarie a norma dell'art. 12, comma 3, del decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356.

4. Il regolamento.

4.1. Gli enti procedono ad una organica disciplina della loro attività nei settori previsti dallo statuto. Il regolamento potrebbe essere la sede per individuare gli specifici settori di intervento (v. punto 3.1), nonché le specifiche competenze delle strutture interne chiamate ad amministrare gli investimenti dell'ente.

Il regolamento potrà definire le diverse modalità di intervento dell'ente nei settori prescelti. Ad esempio: intervento diretto o tramite enti direttamente promossi; finanziamento di iniziative di terzi; erogazioni; assunzione di pubblici servizi in concessione a condizioni di economicità.

Sarà opportuno valorizzare il bilancio preventivo come strumento di programmazione e di indirizzo dell'attività dell'ente, eventualmente prevedendo – per gli enti dotati di organo assembleare – possibilità di integrazione o modifica in sede di approvazione.

4.2. Il regolamento dovrà inoltre contenere:

a) la ripartizione delle risorse, o i criteri per determinarla, tra i diversi settori;

b) la definizione di criteri di selezione di iniziative e progetti, propri e di terzi, all'interno dei settori prescelti;

c) la procedura di presentazione e valutazione di progetti e iniziative promossi da terzi e i criteri di valutazione comparativa in termini di analisi costi-benefici;

d) le modalità di finanziamento dei progetti o delle iniziative di durata pluriennale e i procedimenti di verifica interinale dei risultati conseguiti.

4.3. Il regolamento dovrà altresì disciplinare l'intervento di soggetti esterni

all'ente, eventualmente riuniti in comitati tecnici e scientifici, scelti tra personalità di particolare competenza nei settori di intervento dell'ente, al fine di fornire all'organo amministrativo una forma di consulenza nella valutazione e nella selezione dei progetti di maggior rilievo. L'intervento di tali soggetti e comitati (che potranno avere o meno la forma di veri e propri organi consultivi, nel qual caso dovrebbero essere previsti dallo statuto) è finalizzato a fornire competenze tecniche e scientifiche per le valutazioni di merito dell'ente, evitando però che ciò possa dar luogo a forme di condizionamento. È quindi essenziale che si tratti di soggetti (o di organi composti da soggetti) indipendenti. Qualora il regolamento preveda l'eventuale compenso per l'attività prestata dagli esperti esterni, sarà opportuno che tale compenso di norma abbia la forma e la funzione di un rimborso spese piuttosto che di una retribuzione vera e propria.

Infine, il regolamento dovrà disciplinare le modalità con cui l'ente assolve l'obbligo (previsto dall'art. 5 della direttiva) di dare pubblicità all'attività svolta in ciascun esercizio, con particolare riferimento ai progetti finanziati ed ai risultati ottenuti.

4.4. La documentazione concernente l'approvazione del regolamento deve essere presentata al Ministero del tesoro per il tramite della Banca d'Italia. Entro sessanta giorni il Ministro del tesoro può formulare rilievi in merito al regolamento (art. 11, comma 2, della direttiva).

4.5. Al fine di agevolare l'adozione del regolamento, se ne riporta lo schema-tipo in allegato.

Il Ministro: DINI
Allegato

REGOLAMENTO

(Schema - tipo)

Art. 1.

Definizioni

1.1. Il termine "progetto" indica un insieme di azioni e di interventi mirati in modo organico e integrato al perseguimento di un obiettivo predeterminato.

1.2. Il termine "programma" di interventi indica un insieme di progetti e di interventi fra loro coordinati, per la soddisfazione di una specifica esigenza.

1.3. Il termine "iniziativa" indica qualunque forma di attività comunque organizzata, anche a carattere continuativo, svolta da soggetti estranei all'ente, nei settori di intervento di quest'ultimo.

1.4. Il termine "interventi" indica ogni svolgimento delle attività dell'ente nei settori statutariamente indicati.

1.5. Il termine "terzi" indica i soggetti estranei all'ente; non rientrano tra i "terzi" i soggetti, anche non societari, legati all'ente stesso da vincoli di carattere patrimoniale od organizzativo tali che la loro attività ne risulti indirizzata in modo sostanziale.

Art. 2.

Oggetto

2.1. Il presente regolamento disciplina le modalità di intervento dell'ente nei settori previsti dallo statuto.

2.2. L'ente, per rendere più efficace il perseguimento dei propri fini, può limitare la propria attività transitoriamente, per periodi di tempo definiti, a singoli settori o sottosettori, tra quelli previsti nello statuto; la relativa delibe-

razione spetta all'organo competente per le modificazioni statutarie.

Art. 3.

Gestione del portafoglio

3.1. La gestione del portafoglio dell'ente è affidata ad intermediari autorizzati, o ad appositi servizi interni all'ente separati da quelli preposti al perseguimento dei fini istituzionali.

Art. 4.

Modalità d'intervento

4.1. L'ente opera nei settori individuati ai sensi dell'art. 2.2 attraverso:

a) interventi diretti;

b) interventi attraverso società o enti ad esso legati da vincoli di carattere partecipativo o organizzativo tali che la loro attività ne risulti indirizzata in modo sostanziale;

c) il finanziamento e il sostegno di iniziative promosse da terzi;

d) l'assunzione di servizi pubblici in regime di concessione a condizioni di economicità.

Art. 5.

Bilancio preventivo

5.1. Il bilancio preventivo costituisce lo strumento di programmazione e di indirizzo dell'attività dell'ente per l'esercizio di riferimento.

5.2. Il bilancio preventivo:

– ripartisce le risorse disponibili tra i settori di intervento nei quali l'ente, tempo per tempo, svolge la sua attività;

– limita le risorse destinate all'erogazione a fondo perduto per il finanziamento di attività e progetti promossi e/o realizzati da terzi al% delle risorse disponibili per ciascun settore.

Art. 6.

Criteri di ripartizione fondi

6.1. Le risorse dell'ente, al netto degli eventuali stanziamenti per gli scopi previsti al punto 6.2, vengono ripartite secondo i seguenti criteri:

– una percentuale compresa tra il e il% delle risorse disponibili per ciascun settore di intervento è destinata alla realizzazione degli interventi diretti o indiretti previsti al punto 4.1, lettere a) e b);

– una percentuale compresa tra il ... e il% delle risorse disponibili per ciascun settore può essere destinata al finanziamento di iniziative di soggetti terzi.

6.2. In ogni caso, non può essere destinata alla realizzazione di programmi di intervento pluriennali più di un quinto delle risorse mediamente disponibili ogni anno.

Art. 7.

Criteri di scelta

7.1. L'ente sceglie progetti dei quali sia possibile quantificare il risultato mediante una analisi di costi e benefici, anche al fine di confrontarli con progetti alternativi.

7.2. I progetti per i quali sia prevista una spesa superiore a dovranno essere valutati tenendo conto dei risultati delle analisi costi-benefici, del parere degli organi tecnici consultivi e di ogni altro elemento giudicato utile alla scelta.

7.3. In ogni caso la scelta dovrà essere motivata indicando i criteri seguiti nella comparazione. A parità di ogni altra condizione verrà seguito l'ordine cronologico di presentazione.

7.4. Le iniziative diverse verranno

scelte in base al giudizio di meritevolezza espresso dall'organo competente per la assegnazione dei fondi.

Art. 8.

Procedure di presentazione e valutazioni

8.1. Il presente articolo disciplina la procedura di presentazione delle domande per la realizzazione di interventi previsti all'art. 4.1, lettera c).

8.2. Le domande di assegnazione di fondi per la realizzazione di interventi dovranno essere presentate entro il termine di dalla pubblicazione del bilancio preventivo dell'ente.

8.3. La scelta spetta al consiglio di amministrazione, che tiene conto delle linee programmatiche e degli indirizzi gestionali indicati nel bilancio preventivo.

8.4. I criteri di valutazione comparativa dei progetti e degli interventi di provenienza esterna, fermo restando quanto disciplinato dall'art. 6, dovranno essere determinati dall'organo competente prima dell'inizio delle operazioni.

8.5. La scelta sarà effettuata entro (termine per la valutazione).

Art. 9.

Organi consultivi per la valutazione tecnica

9.1. La valutazione tecnica di progetti relativi ad interventi ad elevato grado di specializzazione può essere affidata ad esperti esterni dotati di comprovata professionalità nei settori di competenza. Tali esperti svolgeranno esclusivamente una funzione consultiva per il consiglio di amministrazione.

9.2. Il consiglio di amministrazione può nominare comitati tecnici e scientifici formati da esperti, scelti tra personalità di particolare competenza e riconosciuto valore nei settori di intervento dell'ente.

9.3. I comitati tecnici e scientifici svolgono un ruolo di consulenza nella valutazione tecnica dei progetti e sulle altre questioni loro sottoposte dagli organi dell'ente.

Art. 10.

Programmi pluriennali e servizi in concessione

10.1. Il finanziamento di programmi pluriennali viene accordato per tranches contributive. L'erogazione delle tranches è subordinata alla verifica periodica dei risultati conseguiti.

10.2. Le determinazioni che concernono la realizzazione di strutture stabili nei diversi settori di intervento, di cui all'art. 3, comma 2, lettera d), della direttiva, nonchè l'eventuale assunzione di pubblici servizi in regime di concessione, di cui all'art. 5, n. 2, della direttiva medesima, sono adottate con la maggioranza qualificata di (da determinarsi dall'organo amministrativo).

Art. 11.

Bilanci e pubblicità

11.1. Il bilancio consuntivo recherà in allegato un resoconto circa le finalità, le modalità operative e i risultati ottenuti dai progetti di maggiore rilevanza in ciascun settore.

11.2. La pubblicazione del resoconto si dà per avvenuta qualora l'ente ne fornisca copia a chiunque ne faccia richiesta.

TESTO DEL DECRETO 8 ottobre 1997.

Modalità per la costituzione dei fondi speciali per il volontariato presso le regioni.

IL MINISTRO DEL TESORO

di concerto con

IL MINISTRO
PER LA SOLIDARIETÀ SOCIALE

Visto l'art. 15, comma 3, della legge 11 agosto 1991, n. 266, il quale prevede che saranno stabilite con decreto del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro per la solidarietà sociale, le modalità di attuazione delle norme di cui ai commi 1 e 2 del medesimo articolo, concernenti la costituzione di fondi speciali presso le regioni al fine di istituire, per il tramite degli enti locali, centri di servizio a disposizione delle organizzazioni di volontariato, da queste gestiti, con la funzione di sostenerne e qualificarne l'attività;

Vista la legge 30 luglio 1990, n. 218;

Visto il decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356, ed in particolare il titolo III;

Visto il decreto ministeriale in data 21 novembre 1991, emanato ai sensi del suddetto art. 15, comma 3, della legge 11 agosto 1991, n. 266;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 31 maggio 1996 con il quale il Presidente del Consiglio dei Ministri ha delegato il Ministro per la solidarietà sociale ad assicurare l'applicazione della legge 11 agosto 1991, n. 266;

Considerata l'esigenza che presso

ogni regione venga costituito un unico fondo speciale, così da assicurare una gestione unitaria delle somme disponibili;

Considerata l'opportunità che gli istituendi centri di servizio possano essere anche più di uno in ogni regione, in relazione alle diversificate esigenze da soddisfare ma che, allo stesso tempo siano previste le opportune forme di coordinamento per accrescere l'efficacia dei relativi interventi tra i centri stessi e la programmazione sociale delle regioni e degli enti locali;

Decreta:

Art. 1.

Destinazione delle somme

1. Gli enti di cui all'art. 12, comma 1, del decreto legislativo n. 356 del 1990 e le casse di risparmio ripartiscono annualmente le somme di cui all'art. 15 della legge 11 agosto 1991, n. 266, destinandone:

a) il 50% al fondo speciale previsto dal successivo art. 2, comma 1, costituito presso la regione ove i predetti enti e casse hanno sede legale;

b) il restante 50% ad uno o a più altri fondi speciali, scelti liberamente dai suddetti enti e casse.

2. La ripartizione percentuale delle somme di cui al comma precedente è effettuata dagli enti in sede di approvazione del bilancio consuntivo di cui all'art. 14 del decreto legislativo n. 356 del 1990 e dalle casse di risparmio, all'atto dell'approvazione del bilancio di esercizio. Entro un mese dall'approvazione di tali bilanci gli enti e le casse segnalano al comitato di gestione di cui al successivo art. 2, comma 2, l'ammontare delle somme assegnate alle

single regioni. Per gli enti il termine di un mese decorre dalla data di approvazione del bilancio da parte del Ministero del tesoro. Le somme sono accreditate al fondo di cui al medesimo art. 2, comma 1.

3. Copia della segnalazione di cui al comma precedente è trasmessa al presidente dell'Osservatorio nazionale per il volontariato di cui all'art. 12 della legge n. 266 del 1991 e all'Associazione fra le casse di risparmio italiane.

Art. 2.

Fondo speciale presso ogni regione

1. Presso ogni regione è istituito un fondo speciale, denominato fondo di cui alla legge n. 266 del 1991, nel quale sono contabilizzati gli importi segnalati dagli enti e dalle casse di cui all'art. 1, comma 1, del presente decreto. Tali somme costituiscono patrimonio separato avente speciale destinazione, di pertinenza degli stessi enti e casse. Esse sono disponibili per i centri di servizio di cui all'art. 3 che le utilizzano per i compiti di cui all'art. 4 e per le spese di funzionamento e di attività del comitato di gestione, secondo quanto previsto dal presente decreto.

2. Ogni fondo speciale è amministrato da un comitato di gestione composto:

a) da un membro in rappresentanza della regione competente, designato secondo le previsioni delle disposizioni regionali in materia;

b) da quattro rappresentanti delle organizzazioni di volontariato - iscritte nei registri regionali - maggiormente presenti nel territorio regionale, nominati secondo le previsioni delle disposizioni regionali in materia;

c) da un membro nominato dal Mi-

nistro per la solidarietà sociale;

d) da sette membri nominati dagli enti e dalle casse di cui all'art. 1, comma 1, del presente decreto secondo le modalità di cui al successivo comma 7;

e) da un membro nominato dall'Associazione fra le casse di risparmio italiane secondo le modalità di cui al successivo comma 8;

f) da un membro in rappresentanza degli enti locali della regione, nominato secondo le previsioni delle disposizioni regionali in materia.

3. Il comitato di gestione di cui al comma 2 resta in carica per un biennio, decorrente in ogni caso dal giorno successivo alla scadenza del mandato previsto per il comitato precedente. I membri nominati in sostituzione di altri membri cessati nel corso del mandato restano in carica per la durata residua di tempo previsto per il membro così sostituito. La carica di membro del comitato di gestione è gratuita e consente solo il rimborso delle spese effettivamente sostenute per partecipare alle riunioni.

4. Le spese di funzionamento e di attività dei comitati di gestione, nella misura strettamente necessaria per la copertura delle spese annualmente previste per l'assolvimento delle funzioni di cui al presente decreto, sono poste a carico dei centri di servizio istituiti presso ogni regione, proporzionalmente alle somme di cui all'art. 15 della legge n. 266/1991, attribuite ai centri medesimi. A tal fine annualmente i comitati di gestione prelevano le somme necessarie dai fondi accantonati dagli enti e dalle casse di cui al comma 1 dell'art. 1 con imputazione alla contabilità preventiva e consuntiva dei centri di servizio. La documentazione relativa alle spese sostenute è conservata pres-

so il comitato di gestione.

5. Nel corso della prima riunione, ciascun comitato di gestione, a maggioranza assoluta dei suoi componenti, fissa le norme disciplinanti le modalità di funzionamento ed elegge nel suo seno il presidente.

6. Il comitato di gestione:

a) provvede ad individuare e a rendere pubblici i criteri per l'istituzione di uno o più centri di servizio nella regione, ai sensi del successivo art. 3. Quando i criteri prevedono che gli istituendi centri di servizio possono essere più di uno in considerazione delle diversificate esigenze del volontariato, attraverso le opportune forme di coordinamento tra i centri previste nei criteri medesimi, il comitato mira all'utilizzo ottimale delle risorse disponibili quanto a costi e benefici, alla collaborazione tra i centri, alla circolazione e qualificazione delle esperienze;

b) riceve le istanze per la relativa istituzione dei centri di servizio e, sulla base di criteri e di scadenze preventivamente predeterminati e pubblicizzati nel bollettino ufficiale della regione e su almeno un quotidiano a diffusione regionale, istituisce con provvedimento motivato i centri di servizio secondo le procedure di cui al successivo art. 3;

c) istituisce l'elenco regionale dei centri di servizio denominato elenco regionale dei centri di servizio di cui all'art. 15 della legge 11 agosto 1991, n. 266, e ne pubblicizza l'esistenza; in tale contesto viene descritta l'attività svolta da ciascun centro e vengono pubblicizzati i singoli regolamenti che li disciplinano;

d) nomina un membro degli organi deliberativi ed un membro degli organi di controllo dei centri di servizio di cui al successivo art. 3;

e) ripartisce annualmente, fra i centri di servizio istituiti presso la regione, le somme scritturate nel fondo speciale di cui al presente articolo;

f) riceve i rendiconti di cui al successivo art. 5 e ne verifica la regolarità nonché la conformità ai rispettivi regolamenti;

g) cancella con provvedimento motivato dall'elenco regionale indicato nella precedente lettera c), i centri di servizio, secondo le previsioni del successivo art. 3, comma 5.

7. Agli enti e alle casse di cui all'art. 1, comma 1, del presente decreto spetta nominare un proprio componente per ogni settimo del totale delle somme destinate al fondo speciale presso la regione. Nel caso residuino frazioni inferiori al settimo il componente è designato dall'ente o dalla cassa cui corrisponde la frazione più alta. Il calcolo viene effettuato dall'Associazione fra le casse di risparmio italiane con riferimento alla data del 30 giugno e tiene conto degli importi che siano destinati al fondo da ciascun ente o cassa nei due esercizi precedenti. La medesima Associazione provvede a comunicare ad ogni ente o cassa il numero di membri che a ciascuno di essi compete come risultato del calcolo di cui al presente comma.

8. L'Associazione fra le casse di risparmio italiane nomina un componente del comitato di gestione individuandolo in un rappresentante di uno tra gli enti o casse che abbiano contribuito al fondo speciale.

Nell'effettuare tale scelta l'Associazione privilegia, anche con criteri di rotazione, gli enti e le casse che, pur avendo contribuito, non abbiano titolo a nominare un proprio membro ai sensi del comma precedente.

Art. 3.

Centri di servizio

1. Gli enti locali, le organizzazioni di volontariato di cui all'art. 3 della legge n. 266 del 1991, in numero di almeno cinque, gli enti e le casse di cui all'art. 1, comma 1, del presente decreto e le federazioni di volontariato di cui all'art. 12, comma 1, della legge stessa, possono richiedere al comitato di gestione la costituzione di un centro di servizio di cui all'art. 15 della legge citata con istanza sottoscritta dai legali rappresentanti dei richiedenti, allegando lo statuto e il programma di attività dell'istituendo centro di servizio nonché l'indicazione di chi assume la responsabilità amministrativa del centro, il quale sottoscrive l'istanza.

2. L'istanza è avanzata al comitato di gestione per il tramite dell'ente locale ove il centro di servizio deve essere istituito. Copia per conoscenza deve essere inviata anche al comitato di gestione, corredata dall'attestazione del ricevimento da parte dell'ente locale interessato. L'ente locale, entro trenta giorni dalla ricezione dell'istanza, trasmette al comitato di gestione un proprio parere sulla stessa. Ove l'ente locale non provveda alla trasmissione del parere nel termine prefissato, il comitato di gestione potrà procedere anche in assenza di detto parere.

3. Il comitato di gestione valuta le istanze ricevute alla luce dei criteri in precedenza predeterminati e pubblicati e, con provvedimento motivato, istituisce i centri di servizio e li iscrive nell'elenco di cui all'art. 2, comma 6, lettera c), del presente decreto, previo accertamento in ogni caso che essi siano:

a) un'organizzazione di volontariato di cui all'art. 3 della legge n. 266 del

1991;

b) oppure, in alternativa un'entità giuridica costituita da organizzazioni di volontariato o con presenza maggioritaria di esse.

4. Il funzionamento dei centri di servizio è disciplinato da apposito regolamento approvato dagli organi competenti dei soggetti di cui alle lettere a) e b) del comma precedente. Tali regolamenti si ispirano ai principi di cui all'art. 3, comma 3, della legge n. 266 del 1991.

5. I centri di servizio di cui alla lettera a) del precedente comma 3 sono cancellati dall'elenco previsto dall'art. 2, comma 6, lettera c), nel caso in cui siano stati definitivamente cancellati dai registri istituiti ai sensi dell'art. 6 della legge n. 266 del 1991. I centri di servizio sono cancellati dal medesimo elenco qualora venga accertato, con la procedura di cui all'art. 6, commi 4 e 5, della legge n. 266 del 1991, il venir meno dell'effettivo svolgimento delle attività a favore delle organizzazioni di volontariato. I centri di servizio sono altresì cancellati, con provvedimento motivato del comitato di gestione, dall'elenco di cui alla lettera c), comma 6, dell'art. 2, qualora appaia opportuna una diversa funzionalità e/o competenza territoriale in relazione ai centri di servizio esistenti, ovvero in caso di svolgimento di attività in modo difforme dai propri regolamenti o in caso di inadempienze o irregolarità di gestione.

Art. 4.

Compiti dei centri di servizio

1. I centri di servizio hanno lo scopo di sostenere e qualificare l'attività di volontariato. A tal fine erogano le proprie prestazioni sotto forma di servizi a

favore delle organizzazioni di volontariato iscritte e non iscritte nei registri regionali. In particolare, fra l'altro:

a) approntano strumenti e iniziative per la crescita della cultura della solidarietà, la promozione di nuove iniziative di volontariato e il rafforzamento di quelle esistenti;

b) offrono consulenza e assistenza qualificata nonché strumenti per la progettazione, l'avvio e la realizzazione di specifiche attività;

c) assumono iniziative di formazione e qualificazione nei confronti degli aderenti ad organizzazioni di volontariato;

d) offrono informazioni, notizie, documentazioni e dati sulle attività di volontariato locale e nazionale.

Art. 5.

Funzionamento dei centri di servizio

1. Gli enti e le casse di cui all'art. 1, comma 1, del presente decreto depositano presso banche da loro scelte, iscritte all'albo di cui all'art. 13 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, a favore del comitato di gestione e di ciascun centro di servizio, gli importi di rispettiva pertinenza comunicati annualmente dal comitato di gestione. Il deposito viene effettuato entro un mese dalla ricezione di tale comunicazione. I comitati di gestione e i centri di servizio prelevano le somme necessarie al proprio funzionamento sulla base degli impegni di spesa previsti.

2. I centri di servizio redigono bilanci preventivi e consuntivi.

Tali bilanci sono trasmessi, a mezzo raccomandata, al comitato di gestione competente per territorio.

I proventi rivenienti da diversa fonte sono autonomamente amministrati.

Art. 6.

Disposizioni transitorie

1. Per le casse, il primo esercizio a partire dal quale il presente decreto trova applicazione, per la parte concernente la destinazione delle somme di cui all'art. 15 della legge n. 266 del 1991, è quello chiuso successivamente alla data di entrata in vigore del decreto 21 novembre 1991; per gli enti, il primo esercizio è quello aperto successivamente alla data di entrata in vigore del decreto 21 novembre 1991.

2. La prima segnalazione di cui all'art. 1, comma 2, del presente decreto, è effettuata, fino a quando non verranno istituiti i comitati di gestione, all'Associazione fra le casse di risparmio italiane nonché al presidente dell'Osservatorio nazionale per il volontariato di cui all'art. 12 della legge n. 266 del 1991.

In sede di prima costituzione dei comitati di gestione, la prima segnalazione è effettuata agli stessi dal presidente dell'Osservatorio nazionale per il volontariato di cui all'art. 12 della legge 11 agosto 1991, n. 266.

3. Il primo riparto di cui all'art. 2, comma 6, lettera e), del presente decreto, è effettuato con riferimento alle somme destinate al fondo speciale dagli enti e dalle casse di cui all'art. 1, comma 1, sulla base dei dati dei bilanci consuntivi 1991-92 e 1992-93.

4. Il riparto di cui al precedente art. 2, comma 6, lettera e), successivo al primo è effettuato con riferimento alle somme destinate al fondo speciale dagli enti di cui all'art. 1, comma 1, sulla base dei dati dei bilanci consuntivi relativi agli esercizi non presi in considerazione per il riparto di cui al precedente comma.

Art. 7.

*Abrogazione del decreto ministeriale
21 novembre 1991*

1. Il decreto ministeriale 21 novembre 1991 è abrogato ed è sostituito dal presente decreto.

2. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base delle disposizioni in esso contenute.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Roma, 8 ottobre 1997

Atti Parlamentari

— 1 —

Camera dei Deputati

DEI LEGISLATIVI — UNIONI DI LEGGE E RELAZIONI — SCHEMI

N. 3194-306-3437-A

CAMERA DEI DEPUTATI

RELAZIONE DELLA VI COMMISSIONE PERMANENTE

(PUBBLICITÀ)

presentata alla Presidenza il 19 febbraio 1957

Relatori: **AGOSTINONI** per gli articoli 1, 2 e 3;
CAMPORINARI per gli articoli da 3 a 6)

—

DISEGNO DI LEGGE

n. 3494

PREVENZIONE DEL DANNICO DEI VEICOLI E DEI RELAZIONI
E DELLA INDIRIZIONE ECONOMICA

(CILENTE)

IN RELAZIONE CON IL MINISTERO DELLE POSTE

(VIRI)

Delega al Governo per il riordinamento della disciplina civiltaria e fiscale degli atti societari, di cui all'articolo 11, comma 1, del decreto legislativo 20 novembre 1956, n. 354, e della disciplina fiscale delle operazioni di ristrutturazione bancaria.

Presentata il 12 febbraio 1957

È DELIBERATO

PROPOSTE DI LEGGE

n. 116, presentata dal deputato

**MALOCCHI, FRANCO CIARRA, CERRICANELLO, FERRARINI, COLICA,
MONTICELLI, BONDROGNIANI, GIANTAMIGNOLA, VAGNON**

Modifica in senso di aumento al quote delle banche
da parte della franchigia delle casse di risparmio

Presentata il 7 maggio 1956

n. 1137, presentata dal deputato **COSTA**

Modifica in materia di privilegiazione delle banche
controllate dalle fondazioni bancarie

Presentata il 3 febbraio 1957

GIANNINO CASAROLI — Il disegno legge n. 3754, di riforma della disciplina elettorale, giunge all'incasso dell'Assemblea dopo un'attenta ma proficua lavoro della Commissione finanza. La difficoltà incontrata nel corso dell'opera in Commissione sono state superate anche all'atteggiamento politico dell'opposizione che, piuttosto che insistere in un confronto, anche aspro sul merito delle questioni, ha preferito farci attenzione sulle stesse dell'incorrenza conservativa. È solo stavano compilate che si trovano una dimissione quanto politica, per affidare la maggioranza sul terreno dell'innocenza. Un lavoro di tempo senza aver proficuo, in quanto individualmente il testo presentato dalla Commissione al presidente parzialmente proficuo rispetto alla proposta, sciegna dal Governo in maniera differente e fiscale. Credo che valga anche la pena sottolineare le grandi possibilità del rapporto tra Governo e Parlamento così come si è determinato in questa lunga stagione di lavoro. Un rapporto non solo di rispetto e considerazione reciproca, ma anche di confronto non ferendo sul merito, sempre rimando alla ricerca di un equilibrio nuovo tra sviluppo di proficua trasformazione del sistema delle fondamentali e spietato dell'istituzione del soggetto. È importante anche rilevare il metodo usato della Commissione per il confronto con il vertice anche della fondazione. Il tutto programma di istituzioni, che hanno intervenuto sia le autorità di giustizia, sia le autorità di economia, via via rappresentando significative della fondazione, anche un riferimento ai loro interventi. In tali circostanze, è risultato utile e significativo per le commissioni di una certa presenza dei vari soggetti interessati. Ciò ha permesso anche di far

svolgere un un lavoro solido e di trasparenza un legittimo lavoro di lobbying, che non può certo riproverci di «pioggia» le scelte del legislatore ad esigenze organizzative e di prova, ma che deve permanere puntato a fornire tutti gli elementi di conoscenza utili, in particolare per quanto attiene alle richieste operative della provvedimento, nel percorso di formazione della volontà del legislatore. In conclusione alla luce del voto, che ancora un valore più generale anche al di là di questo singolo provvedimento, in cui i portatori di interessi esprimono i loro punti di vista e il legislatore non solo non vede lo spogliamento la sua autonomia, ma in qualche modo la vede anche in una situazione pubblica e visibile, alla cui manifestazione è il titolare della responsabilità politica ad assicurare pienamente le sue prerogative. Un lavoro di confronto lungo che si è sviluppato non solo in Commissione, ma che ha coinvolto l'opinione pubblica attraverso la stampa e la presenza di congressi e dibattiti.

Tra tutti le manifestazioni di fondo intese al provvedimento in corso:

a) il progetto storico (e nel Feggetto in testi appropriati) in cui è contenuto il sistema elettorale italiano nel momento in cui l'Italia entra, tra i primi paesi aderenti, nell'Unione economica europea: un progetto che pone problemi, solo per indicare alcuni, di costituzione, di compatibilità, di compatibilità definitiva, di tipologia e di qualità dei servizi offerti di livello dei costi operativi;

b) il completamento del percorso amministrativo iniziato nel 1970 con la legge n. 311 (la cosiddetta «legge Amato») e sviluppatosi poi attraverso importanti provvedimenti

dimanti (il decreto legislativo n. 385 del 1983, successo il testo unico bancario, il decreto legislativo n. 618 del 1993, cosiddetto Merloni), si rendono idealmente uniti. Il disegno di legge in esame, con il quale si elaborano le disposizioni della legislazione della banca. Il sistema più generale è rappresentato dal significativo schema, eventualmente a marcatore, per la costruzione di un servizio finanziario forte, speso, trasparente, non intermediari affidabili e solidi. In questa direzione vanno considerate le azioni di decreto legislativo perché il testo unico di riforma legislativa è l'importante processo di ristrutturazione che si prevede sia realizzabile.

Al la volontà di introdurre, anche nel sistema concettuale e metodologico, l'azione della legislazione, che svolge un lavoro di alta consulenza, un'operazione reale.

Per quanto riguarda il primo punto, non essendo questa la sede per un'approfondita valutazione di merito, è sufficiente riferire un giudizio di Merloni De Luca, secondo il quale « il sistema bancario italiano, quali che siano gli aspetti negativi, risulta fortemente avviato rispetto ai suoi competitori europei, malgrado che non siano stati ancora passati dalla liberalizzazione del mercato di capitale ». Il problema non è previsto solo come un problema di azioni redditizie materiali, ma come sistema di forte condizionamento della competitività complessiva del sistema paese. La consapevolezza di questi problemi è, ovviamente, generalmente diffusa nel mondo del credito.

Anzi sono generalmente note le ragioni e la volontà di affrontare quel tipo di cultura macroeconomica che in numerosi interconoscibili richiede. Troppo spesso passano senza essere tenute, equilibri di potere, legittimità. In futuro, tuttavia, la possibilità di prendere una decisione più per natura anziché soltanto in seguito di stare in modo competitivo su un mercato che, anche per l'attività bancaria, è sempre più globale. In questo scenario non si può comunque dire una rappresentazione cog-

noscente. In una lettura personale direi che la « Banca privatizzata » si è messa in movimento nella direzione degli attuali programmi, dal livello dimensionale dei servizi offerti, dal livello dei costi. In sostanza dell'attuale modello dell'intermediazione bancaria italiana, il Governatore della Banca d'Italia Antonio Fazio ha un passaggio del suo intervento significativo intitolato « il percorso del sistema bancario verso l'efficienza », ha potuto affermare « il risultato è il successo degli intermediari; si è ridotta la frammentazione del sistema; si è fatta più forte la presenza del primato del capitale bancario ». Nella seconda metà del 1997 il movimento si è fatto più evidente, non solo per le grandi operazioni che hanno interessato i maggiori gruppi (IntesaSanpaolo, Bsp, Poste) ma anche per il passaggio a l'interdipendenza di un gruppo di banche medie, che si sono messe con grande coraggio che per realizzare almeno un obiettivo, se nell'attività di servizi bancari. Anche questa potrebbe essere fatta per quanto riguarda le redditività. Inoltre la redditività media del sistema che a livello del vero intermediario, è forse il dubbio che alcuni banche lavoro questi, che hanno talmente una influenza in grado della intermediazione, hanno già raggiunto livelli di livello europeo. Il problema, non più risolvibile, di ristrutturazione e concentrazione del sistema bancario italiano è tuttavia già indicato il disegno di legge n. 3194 ne rappresenta un elemento, anzi significativo, in considerazione del fatto che lo stesso controllo della Banca d'Italia n. 318 del 1996 (quello che una volta si chiamava il controllo della banca di risparmio) rappresenta ancora circa un quinto del sistema creditizio nazionale.

Il disegno di legge n. 3194 merita il completamento del percorso avviato iniziato nel 1991, eliminando ulteriori flussi e partendo a risolvere importanti problemi esistenti nel corso di questi anni. In prima luogo, l'apertura nuova stabilizzata, ristretta dalla legge n. 318 alle Fondazioni bancarie viene completamente superata dal profitto stesso in banca, che riconosce

alle funzioni, al momento dell'approvazione del nuovo statuto, suppletivi giuridici di diritto privato. All'incirca degli anni '68 fu una loro provvedimento sempre quella che spinse il legislatore ad « innovarsi » la figura degli enti considerati in materia di adempire il tutto potendosi infatti nel territorio di Roma, sotto la spinta della legge del regolamento intercomunale. Oggi, nel piano del processo di accensione della nuova unità, il processo va portato alle sue vere origini, rivedendo la separazione tra funzione e forma. Occorre rifare la base, anche per quel che riguarda la definizione dei suoi nuovi proporzioni, ad una legge di servizio ed appoggiare alla funzione in pratica e verificabile direttamente sono, una struttura amministrativa delle sue finalità sociali. Anche l'approvazione del legislatore è oggi differente rispetto ad allora. C'è la consapevolezza che si deve rispondere ad un duplice compito: costruire a dispetto del settore economico strutturali necessari, sempre ed allora, che possono sviluppare e accelerare il processo di ristrutturazione e che siano intervenimenti necessari nei quali ogni più in generale, nell'ambito di una struttura pubblica di centralizzazione. Evidente la piena consapevolezza intercomunale anche del settore che già a lungo hanno operato in regime di provincia. Tutto ciò in un contesto di liberalizzazione almeno che può avere luogo attraverso una scelta di ridurre o di privilegiare che è uno dei significati dell'approvazione dell'ente economico e finanziario. Ma, oltre la presenza, quella di una volontà di carattere strutturale o di lavorare dirigitamente vuole che, anche a tale grado, possono trovare solo nella loro struttura interna, la ricerca per la scelta più adeguata di attività, qui un punto fondamentale dell'esplicito di questa riforma, che permette come un filo rosso la propria attività del Governo quanto il tutto viene dalla. Conoscenza il complesso, un modo equivoche rispetto dell'attuazione del soggetto (il caso, il quando e il non chi deve tempo al processo di sviluppo) ed interesse pubblico a far sì che il processo di cambiare

abbia effettivamente luogo in tempi brevi e con procedure trasparenti.

Con riferimento al terzo punto (ristrutturazione anche nell'assetto interno della struttura vera e propria) occorre tenere necessariamente a mente la seguente osservazione che sarà la prima di quella. In cui la funzione tecnica, attraverso la ridefinizione del loro regime istituzionale e legale, assicurano la natura di « base » in un periodo di tempo che non dovrà essere oltre i quattro anni, se occorre mantenere la caratteristiche di tali non amministrati, la struttura, che attraverso sviluppo e sviluppo, in cui il ruolo fondamentale la separazione della vecchia società economica e la funzione sarà rivolto al completamento del ciclo degli attività sociali, anche in questo caso il campo di legge ha come il sviluppo come il completamento e il miglioramento della legislazione dell'Ente degli anni passati nell'esperienza italiana e sovietica. Come una « sottoprodotto della trasformazione economica » e come « struttura trasparente » il nuovo campo sociale è di sviluppo, con una riforma e nella struttura, lungo una fase che dovrà essere come necessariamente al punto. In fase di perfezionamento della base in una possibilità, attraverso procedure trasparenti, tali da assicurare il concetto a garantire, al tempo stesso, possibilità di controllo e stabilità del controllo. Il provvedimento definitivo, necessariamente e irrevocabile, in fase conclusiva, in cui la funzione deve essere pienamente quella quella che altri organismi economici da molti decenni.

Occorre sottolineare la necessità di una volta soluzione di carattere che le situazioni attuali del del lavoro dell'attuazione tra le mani di riferimento sulla base del bilancio relativo all'esercizio 1993-94 emerge che la parte degli enti della funzione in caso di riferimento (Ente Fisco Casa di Roma) di Roma) nelle attività economiche rappresentate ancora il 84,8 per cento del loro patrimonio ed il 91,4 per cento del totale di bilancio. Come punto, che ancora a più del 50 per cento dell'attività, in fatto regionale, nella stessa

previdici, con redditività complessiva del 2,2 per cento. Le previsioni affermano nell'anno solare 1994 una accensione, nel complesso, a 285 miliardi circa 211 miliardi dell'anno solare 1993. Degli stessi dati si evidenzia ancora la seguente accensione prevedibile del pool di finanziamento per l'anno solare 1995-96: 29,7 per cento spese per il prevedibile 10,6 per cento spese generali 37,4 per cento rimborsi capitali collegati; 2,3 per cento rimborsamenti.

Il patrimonio e finanziamento delle diverse strutture sono sostanzialmente strutturati al finanziamento degli scopi istituzionali, utilizzando, in alternativa, per parte il maggior ammontare di risorse disponibili alle attività previste dallo statuto. Per quanto riguarda, nel corso dell'anno in Commissione si è badato a mantenere costantemente un livello relativo all'equilibrio generale di una riforma, soprattutto della disciplina concernente nei casi relativi del loro primo del valore reale, relativo alle operazioni ed alle fondazioni. La sostanza istituzionale per la distribuzione dell'attività di controllo, dopo le loro previsioni affidate al Ministero del Tesoro, vuole evitare limiti predefiniti di grossa impermeabilità attività amministrative indipendenti, costituendo al tempo stesso una stimolo forte ad affrontare l'impegno e l'attività opera di ricerca di quelle parti del valore reale.

A proposito del modello di fondazione da prendere come riferimento, questione che coinvolge già anche relazioni alla Commissione e che è stato oggetto di un dibattito di un qualche significato in questi anni, da il testo originario del Governo in quello emanato dalla Commissione precedente, sulla stessa linea, due possibili modelli: le fondazioni *trust* e quelle operative. Ritengo che grande lavoro in merito tra questi due possibili modelli alle singole realtà. Ciò non si impedisce, ovviamente, di utilizzare le sue notizie predefinite per il modello costitutivo di erogazione. Le fondazioni *trust* sono amministrative infatti, nella struttura operativa italiana, di solito agli scopi di elezione di un gruppo di « predefinito ».

permettendo al momento di far lavorare insieme a professionalità simili alle aspettative tecniche di progetti concreti con gli scopi delle fondazioni, al fine della selezione, del finanziamento e del controllo.

Il corso della riforma è soprattutto dall'articolo 2 del disegno di legge, che riflette sostanzialmente il regime costitutivo delle fondazioni bancarie (gli enti costituenti). Le modifiche apportate dalla Commissione al testo del Governo sono numerose e di grande significato. La lettera di quell'articolo è stata completamente ridotta, spostando alla lettera di la attuazione del settore in cui le fondazioni possono operare nel perseguimento del loro scopo in quelle di cui non sono commovibili. Nella nuova formulazione si afferma che le fondazioni « perseguono esclusivamente scopi di utilità sociale, fuori rimborsi capitali e finalità attività della legge ad altre istituzioni ». In tal modo si sottolinea come le fondazioni possono perseguire solo scopi di utilità sociale, nonostante si stia agli enti maggiori finanziati nelle previsioni economiche dell'equilibrio. Al tempo stesso, viene meglio evidenziato come solo nei settori espressamente individuati alla lettera di della stessa articolo le fondazioni possono agire con enti commovibili, limitando così tali della gestione economica finale prevista per il settore sovrano. L'attività svolta nel perseguimento dei fini istituzionali non può essere considerata come costitutiva del concetto sostanziale della legge ad altre istituzioni nei confronti dello stato sociale le iniziative delle fondazioni sono da considerarsi di erogazione e di erogazione.

La lettera di quell'articolo 2 stabilisce che gli enti dovranno destinare al fine sociale una parte di reddito non inferiore al limite che verrà stabilito dall'autorità di vigilanza di riferimento per far sapere come quel limite sarà definito da un rapporto di redditività sul patrimonio e comunque non potrà essere inferiore alla metà del reddito. La parte residua, corrispondente lavorare alla metà, per differenza, potrà essere distribuita anche per il perseguimento di scopi di altri fini costituenti in questi casi le fondazioni, a fini di trasparenza,

doverosa tenere una costanza superiore, una serietà che non potesse travedere dalle approvazioni finali previste per gli atti non compromessi.

La trascorrenza della legge *ex parte* due importanti novità rispetto al voto del Governo. La prima consiste nella possibilità del rinvio parlamentare, al fine della gestione parlamentare, e quindi costituzionale che opera con ogni investitura parlamentare. Tale possibilità permette di ottimizzare la gestione del parlamento, per far sì che l'investitura e la responsabilità degli amministratori sia rivolta prevalentemente al raggiungimento degli scopi statuali. La seconda novità si riferisce alle limitazioni di scelta e gestione, discrezionali e che vengono, attraverso il controllo di legge non quanto ai meriti regolamentari. In questi casi, che sono molto significativi nella realtà italiana, il Parlamento limita il Governo, in sede di approvazione del decreto delegato, a prevedere procedure di limitazione che abbiano lo stesso carattere di affidabilità e responsabilità di quelle in uso nei normali regolamentari. Il valore che il valore di questa legge è superiore nel valore aggiunto derivante dal voto di maggioranza. La normativa in corso prevede una modalità di gestione politica pubblica di scelta e le trattative dirette. Nel primo caso una scelta di gestione avviene in congrua del potere delegato del consiglio di amministrazione della legge, mentre, nel caso della trattativa diretta, che può avvenire soltanto quando i soggetti coinvolti sono qualificati (amministratori, intermediari finanziari) ovvero quando si intende dare luogo a un'attività, è richiesta l'intervento amministrativo. Il problema sorge quando, come è comprensibile, vengono costituite di nuove società e amministrazioni. L'istituzione della società italiana, delle Commissioni e quello di coloro spediti nella determinazione del primo di controllo e sull'attendibilità del personale incaricato, al fine di dare certezza di valore ed affidabilità nei confronti di soggetti che trovano nella partecipazione della

banca. Un fatto da considerare particolarmente che, proprio per il tradizionale rapporto di questi istituti nel territorio, il risparmio e nel più risiguro sistema di vendita potrebbe anche non avvenire gli strumenti necessari per l'adeguata valorizzazione.

Dalle previsioni contenute nella lettera di *ex parte* gli avvenimenti sopra. Si osserva la compatibilità della struttura operativa che può assicurare, una costanza superiore, maggiore da ottenere partecipazioni di controllo amministrative nei settori della ricerca scientifica, dell'istruzione, dell'aria, della sanità e della economia che coinvolge molti settori. L'investimento dei settori in carattere preventivo e delimitato il suo valore e nel doverosa attenzione la finanziaria per assicurare la vegetazione giuridica prevista al nuovo sistema costruito con carattere di cura e commercialità.

La lettera di attribuzione agli enti in oggetto la disciplina delle società per azioni in materia di bilancio e di amministrazione. Obbliga alla pubblicazione del bilancio e della sua relazione, prevedendo espressamente che nella relazione sulla gestione si riportino l'elenco delle attività svolte, i redditi, i costi, i proventi, i redditi, il controllo dei soggetti incaricati nel territorio è strettamente un attività importante alla trasparenza ed alla buona amministrazione.

La lettera di partecipazione incassata rispetto al voto legislativo, come si vedrà nei confronti di iniziative dirette nei parlamento sono la partecipazione e la partecipazione da rendere e da valutazione della partecipazione nelle attività finanziarie, stabilendo che le condizioni della partecipazione debbano essere stabilite, rispettivamente a valori superiori per le finalità dell'ente. In tutto, con il voto, di una disposizione molto nitida, che prescrive, come elemento della partecipazione governativa al disegno di legge, della costituzione del Tribunale unico di controllo della partecipazione bancario viene in tutti casi inferiore al loro valore di scelta, come la scelta, in tutti casi assicurativa, reddituale della normale gestione. In questo caso, il collegamento con il soggetto

determinabile nei suoi limiti, che può variare in funzione.

Nella lettera si stabilisce che le fondazioni bancarie e i trust sono soggetti, anche per quanto riguarda la struttura degli organi interni amministrativi, consiglio di amministrazione, collegio sindacale. Oltre a prendere i requisiti di universalità e professionalità per la nomina e l'età e per gli organi della fondazione, le disposizioni relative ai controlli legislativi per la costituzione delle ipotesi di incompatibilità con gli incarichi interni, nonché per l'istituzione della modalità di provenire degli enti locali e di quelle personalità che, per le loro caratteristiche, possono fornire un contributo di particolare valore scientifico e di alta intelligenza delle fondazioni. Si è cercato, nel suo corso, da parte di qualche parlamentare politico, di sviluppare un problema di non grande importanza degli enti locali che quanto dispone di legge in qualche modo limitate. A questo riguardo può essere utile ricordare, anche per sottolineare le particolarità di questa affermazione, che in analoghe disposizioni della legislazione in più provvedimenti a cura istituzionale a questa pratica della direttiva del Ministero del Tesoro del 30 novembre 1994 (verificata direttiva DnG) in materia di provenire degli enti locali nella costituzione delle fondazioni. Non c'è dubbio, inoltre, che ricorrere a trasparenza e mettere i conti di provenire, nei diversi organi che in base di grande significato, che al fine di evitare una notevole responsabilità delle fondazioni, sia per separare le logiche strutturali delle amministrazioni e dei gruppi rilevanti, che spesso hanno parallelismo le provenire di diversi impieghi e attività delle professioni.

La lettera 1) dell'articolo 2 è forse quella che ha creato più attenzione e un cui più si è sviluppata la discussione. Le modificazioni che ad essa sono state apportate rispetto al testo originario riflettono un confronto reale, non di facciata, che ha portato ad una soluzione che, oltre a far avere l'apporto tra esigenze pubblicistiche di controllo ed autonomia del soggetto nella scelta strategica e amministrativa, mantiene aperto lo sbocco di

risorse più ampie delle figure giuridiche del tipo secondo del libro primo del codice civile. Per quanto riguarda il soggetto che dovrà esercitare il controllo, si è separata l'ipotesi iniziale di controllo della struttura proposta al controllo della Organizzazione con incarichi di uffici civili (OGULG), in quanto con il solo ricorso non adeguato, sia per le caratteristiche della attività in cui avrebbe dovuto esercitare la vigilanza, sia perché non appare propriamente dell'alta classe una vera e propria attività amministrativa indipendente. Si è privilegiata invece una soluzione che prevede il proseguire della funzione di vigilanza al tempo per una loro struttura (che è costituzione della nuova autorità e vengono loro alla parità del controllo delle banche) per assicurare per tutto l'intero settore delle fondazioni di controllo dell'attività che vigenti nella parità giuridica di cui si tratta sempre libro primo del codice civile. Il controllo di merito in modo particolare con riferimento al rispetto della legge e delle statuti, alla sua e prevede gestione, alla redazione del bilancio e all'attività anche degli interventi contemplati negli statuti. L'attività di vigilanza può scegliere gli organi di amministrazione e controllo per gravi e ripetute irregolarità nella gestione o per il supero, inoltre, la legislazione nel caso di incompatibilità di collegamento del suo controllo. Infine, si prevede che il governo assumi una disposizione di autorizzazione con la disciplina delle OGULG.

Appare opportuno ribattere ancora una volta le ragioni che motivano le decisioni di universalità di vigilanza, la sottoposizione alle leggi, anzi sottorilevare e appartiene a dire il vero, secondo la quale una volta ricostituita alla fondazioni personalità giuridica di libro primo, con attribuzione più elevata rispetto per mantenere un di una un controllo di struttura pubblica. A parimenti da quel per importante, sostanziale separabilità, che ridonda con gli art. 1000 del codice civile. Le fondazioni hanno particolare sviluppo (Finanza, Beni Culturali, Sportivi) prevedono la presenza di un organo di vigilanza. Il proprio l'istituzione della stru-

lato giuridico privato a rendere indipendente per suo conto e a l'immagine stessa della fondazione. Il patrimonio quello delle fondazioni ex-banarie si assiguri come un patrimonio pubblico, sovvenzionati in più di un modo attraverso le donazioni, l'abito, le opere di lavoro volontaria. Motivo giuridico preciso e necessità di vigilanza non la sua fine della stessa famiglia e finalità di vigilanza dove la scuola pubblica qualsiasi venga promossa dalla società tra organizzazioni e scopi della fondazione stessa.

La lettera A) contiene inoltre previsioni che ha emanato, in alcuni casi, un accoglimento dell'idea: l'attribuzione all'istituto di vigilanza del compito di determinare un limite minimo di reddito, in relazione al patrimonio, da destinare al fine statutario. Si tratta, quindi, della determinazione di un parametro di R.O.M. (prezzo di acquisto) scelto arbitrarie, volto a spiegare la fondazione a investimenti a più alta redditività rispetto a quelli garantiti dalla partecipazione bancaria. Ma, comunque disposto dalla lettera b) e c) di questa articolo di determino una delle loro finalizzate per favorire il processo di privatizzazione.

La lettera C) prevede che le fondazioni abbiano a disposizione contabilità giuridica per adeguare gli statuti ai decreti legislativi.

Il comma 2 dell'articolo 2, identico al testo scritto, prevede la possibilità di ricorrere in alcuni ordinamenti della banca la privilegiato e di carattere obbligatorio successibili.

Appena anche prevista l'attribuzione di fondo che sostiene il provvedimento da una parte, rivolta alle fondazioni ben- come natura pubblica, sollecitando il pieno rispetto della loro autonomia del- l'abito, paragonata con convenza l'abito, che riveste un interesse pubblico, della privatizzazione, necessariamente a moder- nizzazione di quella parte del sistema creditizio ormai nelle mani delle fondazioni controllate dalla legge n. 311 del 1992. L'obiettivo di raggiungere attraverso la con- tinuazione di tre elementi una di carattere

giuridico; una di carattere economico-edi- ficatorio; una di carattere fiscale. Sono, ri- spettivamente, il principio della « non de- terminata » e della « diretta strumentalità », come peraltro chiariti, definiti nella lettera d) quella della determinazione del fondo minimo di reddito che le fondazioni devono destinare al fine istituzionale, come risulta dalle disposizioni evolute della lettera d) e b) dell'articolo 2) in appren- dimento finali nella stessa operazione pre- vista dagli articoli del 3 al 6.

Si tratta, in sostanza, di un provvedimento complesso e di alto profilo, ormai completamente concluso da gran parte del mondo delle fondazioni, la cui applica- zione è ovviamente, ineludibile per garantire a termine le operazioni, già in fase molto avanzata, riguardanti l'abito di pri- vatizzazione finale e per evitare scollando del- l'istituto nel settore della banca multi- plicata.

C'è inoltre da ricordare come il so- cietà, a partire dalla legge n. 311 del 1992, di provvedimenti di legge, senza de- legati di atti amministrativi e, da ultimo, della direttiva del Ministro del lavoro del 18 novembre 1994 (comunemente vigenti) stabilisce un livello di sovvenzionamento sov- venziono che potrebbe svilupparsi anche in caso di controllo della delega ancora in via avanzato l'incrollabile successo, al fine di determinare un quadro di riferi- mento economico chiaro, di facile in- terpretazione e applicazione. Si tratterebbe, anche in questo caso, di un elemento di modernizzazione della legislazione che ap- plicherebbe in qualità complessive di si- stema del paese.

È infine opportuno, sempre in sede di commento della delega, che si giunga a de- terminare la natura di controllo a cui riferirsi nell'attuazione di questo proce- dimento successibile. Il ben noto caso del recente costituzione costituzione, per stru- mentazione e per azioni di applicazione, gli articoli di controllo. Il cui riferimento l'articolo 2359 del codice civile, la legge ca- duto, il decreto legislativo n. 385 del 1992. Il provvedimento in materia crediti- zio anche importante, ma di natura di par- tita del controllo, ma, al tempo stesso non

Il riferimento a nessuna delle modalità più adatte: a questo riguardo ritorna valida soprattutto la riferimento alla sezione di controllo come definita all'articolo 29 del decreto legislativo n. 385 del 1993.

Il provvedimento di cui oggi l'Assemblea della Banca riveste un grandissimo significato per il rilancio programmatico del settore creditizio, nonché per l'irrobustimento strutturale delle fondazioni vere e proprie come soggetti del servizio nei propri limiti: la realtà, come ho già detto, che attendono dal Parlamento l'approvazione di questa legge di legge per consentire l'apertura processi di commercializzazione, di rinascita, di modernizzazione e di adeguamento economico. Come ho più volte detto il governatore della Banca d'Italia Fazio, nessuno sa quanto la banca italiana ha stati difficili ai tempi così scoppiò la stampa maggioranza si diventa insoddisfatti da quel livello. La stessa rapporto elaborato dall'Associazione bancaria italiana e dall'Associazione bancaria per una linea trasparente sul pag di responsabilità che affligge la banca italiana. Tra il 1993 ed il 1995 il B.C.R. fu sotto un apriglio della banca italiana era pari all'1,6 per cento, contro il 3 della Spagna, il 0,4 della Germania, il 17,1 del Giappone. Ecco cioè certamente compresi punti in questi, ma a me pare che molte volte ancora da fare in questo piano.

Il problema non è purtroppo risolvibile solo al livello patologico dei nostri operatori, ma riguarda anche le strutture, per la banca italiana di riferimento ad un livello di attività ormai più complessa di quella tradizionale. Troppo banche di tipo nuovo a svolgere attività di raccolta e di gestione. Tutti questi sono il movimento delle componenti servizi tra i clienti della banca ma limitatamente per restare nel mercato di fronte, e questo punto, di potere con certezza della stabilizzazione ai fatti, attraverso un sistema di cultura manageriale. La gestione del risparmio, la personalizzazione dei prodotti, la flessibilità d'intervento, ma soprattutto l'efficienza di costi rappresentano la sfida del futuro.

Il compito del legislatore è quello di fornire un quadro di riferimento certo e questo governo anche la direzione della strada del mercato nazionale e dell'implemento del nuovo del soggetto che fa una spina. Credo di poter interpretare l'impegno di tutti, maggioranza e opposizione, affinché venga votata la riforma operativa politica di fronte, al punto fermo un accoglimento alla modernizzazione del paese attraverso l'approvazione di questa importante riforma. Mi pare che abbiano le condizioni.

Mauro ACHETTI, Sindaco
per gli articoli 1, 2 e 7.

CONSIGLIO CONSUMATORI — Il sistema bancario rappresenta una « parte di piano » nel processo di partecipazione dell'Italia all'Unione economica europea.

Strato della concorrenza e del rendimento nella comunità reale, la banca non disponeva sufficientemente nell'interazione con altri settori che ha creato il modo di far lavorare e che influisce sulla struttura del modo economico.

Ma la concorrenza interna si è manifestata con modalità diverse da quelle esterne. Gli operatori stranieri sono venuti in Italia non per fare le loro operazioni, ma vogliono entrare a soggetti di mercato internazionali da mercati stessi e loro costi.

Quando l'Italia farà parte dell'Unione economica, la banca europea diventerà concorrente in modo e non nell'efficienza di quella stessa; la banca sarà la stessa in tutti i paesi dell'Unione ed il piano del servizio sarà confrontabile con sistemi bancari. L'istituto bancario efficiente potrà però essere di maggior e maggior da altri soggetti. Il sistema bancario italiano, quel che sono gli istituti sotto, rivela infatti fortemente arretrato rispetto ai suoi concorrenti europei, malgrado che ha sotto una base parca della liberalizzazione del mercato di capitale.

Da ciò discende il concreto pericolo che la realizzazione dell'Unione economica in Italia, nella sperequazione del sistema italiano a favore delle più forti banche europee.

Ma al tempo abbiamo di essere redditività estrema, ma di forte rendimento negativo rispetto al processo di riduzione del costo e dell'inefficienza che la politica economica nazionale ha intrattenuto con risultato nell'ultimo anno e mezzo.

Il settore bancario si è interpretato come un elemento di rafforzamento temporale degli effetti della decisione sul costo a più in generale, come un settore nel processo dell'integrazione.

Il più la necessità di procedere ad una riforma strutturale del sistema, affinché non si perda i livelli di efficienza e raggiunga situazioni tali da poter fronteggiare la concorrenza con la banca europea e tornare ad essere fattore di sviluppo per l'economia nazionale nel suo insieme.

Questo lavoro mirerà ad il processo di trasformazione della banca pubblica e di completarla e ad il perfezionamento servizio bancario.

In questo discorso la legge n. 230 del 1990 (validata legge 230/90) è stata un passaggio fondamentale, agevolando la trasformazione della banca pubblica in società per azioni ed ha previsto la separazione della due sezioni che avevano fino ad allora costituito in un'unica struttura. La legge n. 230 ha stabilito che la banca, anche se di proprietà pubblica, è impresa. Le azioni delle nuove società bancarie sono state così attribuite alle associazioni, soprattutto l'attività di politica sociale (quella di mercato di parte della banca) da quella di carattere espletivamente imprenditoriale (attività bancaria in senso stretto).

La stessa legge però, per volontà non del Governo ma del Parlamento, ha posto limiti ben precisi all'impiego e soprattutto alla politica del credito.

La legge n. 434 del 1994 ha successivamente eliminato i vincoli alle istituzioni, mentre, nel momento dello stesso anno, la direzione del Ministero del Tesoro ha cercato di attuare la politica

della partecipazione, con risultati che non sono stati eccellenti.

Nel fronte delle concentrazioni il processo, dopo il 1962, ha registrato una forte accelerazione. Tuttavia, sono state realizzate per lo più incorporazioni di banche di piccole e medie dimensioni in istituti maggiori, rinfocando all'incirca il rapporto di gruppo già esistente.

La tendenza a rigidità processuale ed alleanza, invece provvista un effetto frenante e poiché sono state le operazioni che hanno condotto alla nascita di nuovi competitori sulla base di innovativi progetti industriali.

La storia di questo fenomeno non è molto chiara:

1) una legislazione del lavoro che limita le possibilità di sindacalizzazione del personale;

2) l'obbligo della acquisizione e del governo da pagare;

3) la scarsa volontà e propensione del management e dei proprietari - spesso pubblici - ad intraprendere operazioni di fusione ed acquisizione in un'ambiguità che tali operazioni, spesso indipendenti per il fronte della banca, si traducevano in tre parti e vengono partite al potere per i gruppi politici locali che controllano la banca in questione.

Ma, comunque, tuttora, i principali indicatori sono, progressivamente peggiorati. Ho bisogno che il sistema scenda una serie di indicatori quantitativi e qualitativi del fronte bancario.

Il fronte a questo momento, però, appare nel suo complesso, si impegnano a ridurre di un'unità al loro livello del settore bancario.

Alcune banche puntano decisamente alla ristrutturazione della struttura del fronte su tre livelli:

1) diversificazione, per diminuire la dipendenza dal margine di interesse;

2) riduzione, attraverso l'eliminazione dell'attività;

3) limitazione del lavoro.

Tutto questo, tuttavia, non sarà sufficiente, se non si procederà decisamente verso il riassetto dell'intera struttura delle banche sotto controllo di frequenze di diritto pubblico.

Il tema di una condotta sine qua non per il raggiungimento dell'obiettivo di riduzione, il cui punto finale attuale costituisce il principio corretto di svolgimento delle azioni nel mercato a prezzi che non risentano troppo penalmente per le finanziarie, che hanno in unico il fatto di volere ormai opinioni del maggior gruppo del mercato.

Il legislatore deve inoltre il Paese la strada che porta alla sua modernizzazione, favorendo la piena integrazione internazionale anche dei settori che più a lungo hanno operato in regime di protezione, realizzando una liberalizzazione estrema.

Nella sostanza, il legislatore deve mettere a disposizione del settore bancario strumenti normativi adeguati ad affrontare con successo il processo di modernizzazione.

Il disegno di legge n. 3184 include in ordine cronologico che costituiscono la base dell'attuale struttura del sistema. Anche lo stesso intervento in via di attuazione costituisce questa proposta. Le linee di sviluppo sono le seguenti: «Le banche italiane si ristrutturano per aderire l'ordine mondiale».

Il Governatore della Banca d'Italia, nell'ultima parte, oltre a dire che «il nostro sistema bancario non corre il pericolo della instabilità, non è fragile ma piuttosto instabile».

L'idea di fondo del disegno di legge in tema è quella di mettere all'ordine il sistema del credito, fare recuperare attività attraverso mezzi fiscali.

Non è però che questi provvedimenti per il sistema bancario e creditizio:

a) la riorganizzazione del diritto di proprietà ed i comuni principi di ristrutturazione del sistema bancario;

b) l'operazione di un ordine re-presso in grado di ridurre il peso del sistema del credito e di creare un'attività commerciale e attività bancaria.

Il disegno di legge garantisce piena autonomia economica e gestionale agli enti coinvolti, consentendo alle fondazioni di valutare i mezzi e modi della diversificazione del proprio patrimonio, anche se sono le soprintendenze locali ad incoraggiare e determinare le partecipazioni benedette.

La volontà del Governo di incoraggiare le fondazioni è stata espressa da tempo, con la costituzione «diversa Etas» del 26 novembre 1984, la quale prevedeva che gli enti coinvolti presentassero alle Soprintendenze del loro settore, in modo che non più del 50 per cento del patrimonio fosse investito in azioni della società partecipativa. Nonostante che per ora siano poche le fondazioni che investono, in concreto non sono stati aumentati gli enti che si sono avvalsi di tale opportunità.

Al fine dell'approvazione della legge n. 236, la maggioranza delle fondazioni non ha generalizzato con soddisfazione presso di sé.

Di fronte ad un patrimonio pari a quasi 44 miliardi nel 1989, non hanno modificato materialmente il proprio assetto patrimoniale né un S.C.R.E. (settori ex equità) dell'1,36 per cento, rispetto al 1984, incrementi sostanziali sono quasi del 14 per cento delle proprie disponibilità patrimoniali.

È giunta quindi il momento che le fondazioni benedette trovino un'azione nuova, indirizzandosi da interi patrimoni di titoli nazionali e soggetti immobiliari, spesso in difficoltà ed importanti settori socio-economici di rilievo.

Non hanno di fronte due strade

rimanere immesse al principio della «voluntarietà» in ordine al loro futuro, ritenendo ritenuto ogni soluzione che non sia stata ritenuta opportuna per loro.

seguire l'attuale legislazione di riferimento in funzione del cosiddetto terzo settore, limitando le loro partecipazioni.

Nel primo caso le fondazioni saranno libere di mantenere il controllo sulle benedette, potendo conservare le posizioni di cui, magari nella «nuova data», nonché

seguire un'altra via senza essere considerati «privati».

Nel secondo caso, sarà possibile evitare le situazioni previste dall'attuale testo della Costituzione, che possono anche accompagnarsi a conseguenze del loro attuale assetto giuridico.

Gran parte del mondo delle fondazioni ha però chiesto anche l'opportunità di chiarire i contenuti della partecipazione nella forma costituzionale e al di opposto presentando le nuove diverse partecipazioni sottoposte, dal ricorso alle giurisdizioni costituzionali fino all'azione contro l'operato, un intervento ritenuto, in concreto, la sua sede di totale libertà.

Il senso della scelta sembra trovare un'ulteriore conferma con la decisione il Governatore della Banca d'Italia, quando ha affermato che le fondazioni benedette «provano» e «devono» svolgere un ruolo importante nel processo di privatizzazione.

Così, come ha sottolineato il professor Ottavio Segre, presidente della Fondazione Cassa di risparmio di Venezia, la nuova «linea Mioglieri» delle fondazioni è la richiesta contro l'attuale legge del disegno di legge n. 236, oggetto di rapida approvazione.

Esistono una rappresentazione in grado di essere per un disimpegno definitivo nella natura giuridica e nell'evoluzione operativa delle fondazioni. Le fondazioni benedette sono diventate produttori di beni pubblici pubblici talché sono infatti la ricerca scientifica, l'istruzione, l'arte, la sanità, quindi l'assistenza e la tutela delle categorie sociali più deboli.

In generale, i beni pubblici sono prodotti da soggetti pubblici e, in regime amministrativo, anche da soggetti privati.

Quindi, se si vuole che le fondazioni benedette diventino private, non può non essere data una serie di norme con finalità di controllo su di esse.

In tutti i sistemi istituzionali esiste un sistema di controllo sui produttori privati di beni pubblici.

Gli obiettivi di fondo individuati nel disegno di legge n. 236 sono: escludere quelli di accompagnare, con un'attività e anche normativa, le fondazioni

litigio tra loro ed, invece, quella della privatizzazione delle banche da una procedura, che dovrà essere assolutamente trasparente.

Concretamente a questo c'è il grave problema, in cui le fondazioni dovranno essere soggetti privati, sottoposti a questa procedura di altri collegamenti. Il patrimonio e l'investimento delle risorse patrimoniali dovranno essere strutturali ed finanziati dagli organi istituzionali, amministrativi e politici, per avere il maggior successo delle risorse in destinate alle attività private dello stesso.

Lo sviluppo delle fondazioni, in loro gestione riferita dal sistema creditizio, le loro politiche di retrocessione dei patrimoni e di gestione dei rischi, sono temi che non possono essere limitati al trattamento finanziario, ma quantificati attraverso politiche strutturali. Tali operazioni non possono quindi essere state limitate meramente di legge per la gestione finanziaria partecipativa (come proposto dal ministro Finare de Bonis), ma attraverso il passaggio delle banche ai pubblici ed al terzo (come proposto da Ciampi).

Ciò è dovuto anche al fatto che l'attuale valore di mercato delle partecipazioni azionarie in questi casi influisce al loro valore contabile, mentre la relazione continua devalutativa una parità rispetto al valore di carico. Ci è pertanto prevista la possibilità di impostare strutturalmente il patrimonio sotto le partecipazioni (ed anche le partecipazioni da vendere o da valutazione delle partecipazioni). Invece, infatti, come il problema delle partecipazioni non è un problema, bensì (in termini di bilancio) un problema (quanto previsto preventivamente successivo).

Il valore attuale di mercato sotto le scorte reddituali delle attività bancarie, che dovranno passare in possesso di efficienza delle banche, in modo da creare migliori risultati di gestione.

Tale processo di ristrutturazione delle strutture aziendali potrà essere limitato da operazioni di amministrazione, consentendo alle attività bancarie di recuperare all'una o all'altra delle migliori opportunità di gestione di imprese (sotto rischi, beni con

strutturali, partecipazioni non strategiche).

Il risultato, in Consiglio d'Amministrazione ed in Commissione per le nomine, è stato quello della Banca d'Italia, dell'Amministrazione bancaria italiana, dell'Associazione fra le Camere di Commercio Italiane, di presidenti di Banche e Cassa di Risparmio, delle banche e grandi istituzioni, hanno consentito di superare proposte legislative e legislative che sono state poste all'attenzione del Governo e da questo accolte.

Il 3 marzo 1992, il Consiglio di Amministrazione del Banco di Sicilia ha approvato il testo originario del disegno di legge sulla base del quale i provvedimenti legislativi che, nel corso del 1992, il Governo ha adottato.

In particolare, la parte finale e riferita al disegno di legge è stata di fatto accolta.

Non prevede l'intervento di 3 settori:

1) quello proprio della Fondazione in questo testo;

2) quello delle ristrutturazioni di società bancarie;

3) quello del trattamento amministrativo degli uffici privati ed confidenziali previsti dalla legge n. 214 per quanto attiene a specifici beni e partecipazioni.

Il regime fiscale proprio delle fondazioni deve ripendere al capitolo attuale di legge con gli effetti strutturali - che vede le fondazioni prendere partecipazioni ed attività nelle società nel Terzo Settore - e di prevenzione il regime loro applicabile nell'ambito di amministrazione delle società, da, infatti, ci si limitano a definire un certo regime per le fondazioni che si applicano alle istituzioni del disegno legge (in tutto il profilo delle amministrazioni statutarie da sotto quella dell'attività in base normativa) di attività private alla condizione che - al momento attuale - nessuna fondazione può godere del trattamento di legge previsto dalla legge, posto che non abbiano un'attività, in senso preventivo, attività di gestione di una partecipazione bancaria (o una, quindi, attività di amministrazione).

toro sociale). Questa commissione, che riceveva con sollecito le proposte ed il parere, può essere opportunamente affiancata con l'istituzione temporanea della commissione di crisi non commerciabile alle condizioni che, almeno sotto un profilo statistico, si confermano da tempo alle gruppi industriali (articolo 4, comma 1, lettera a). In una precedente alla formazione della partecipazione di controllo crisi quinquennale dell'azienda in vigore del decreto attuativo della presente legge, dimostrano alla quale è previsto che tale società venisse fondata (articolo 4, comma 1, lettera a) in qualità di ente non commerciabile al momento di il relativo regime di crisi statistica (articolo 3, comma 1, lettera a) al controllo, in la partecipazione di controllo nella società bancaria non rientra, come alla scadenza del quinquennio la fondazione può, dal quel momento in poi, in qualità di ente non commerciabile, nella considerazione che la sua attività principale, di fatto esercitata, consiste di essere proprio in gestione di partecipazioni bancarie o non altre (articolo 4, comma 1, lettera b).

Per quanto attiene, poi, alla compatibilità del patrimonio, le fondazioni, in quanto tali, non potranno possedere beni immobili diversi da quelli strumentali per l'esercizio delle funzioni di interesse sociale cui sono destinate (articolo 3, comma 1, lettera a). Gli eventuali rilevanti incrementi patrimoniali dovranno, ovvero quelli che potranno essere estratti dalla società bancaria beneficiaria (per cui si deve però tener conto dell'eventuale, quindi, essere attribuiti a titoli beneficiari) ed in fondazione potrà partecipare (o gravare).

Ultima differenziazione ha per oggetto l'attività di controllo sociale svolta. In questo si trova la natura promissoria ed ormai della ricerca scientifica, dell'istruzione, dell'arte, della scienza e dell'assistenza alle categorie sociali deboli, alla fondazione compete la relazione alla metà dell'impresa ed reddito delle persone fisiche (articolo 3, comma 1, lettera a).

Il presente istituto partecipativo della struttura di tipo sociale applicabile agli enti non commerciabili e alle società

ONLINE (partecipazioni non lucrative di tipo sociale, previste nel comma 1B e seguenti della legge n. 662 del 1996) con quella applicabile alle fondazioni per quanto attiene agli enti a titolo gratuito a favore delle stesse (articolo 3, comma 1, lettera a) escludere l'applicazione fino di determinati o di limiti a favore del risparmio fondazioni e dei fini di utilità sociale che sono attribuiti a paragrafo.

Il regime della ristrutturazione del patrimonio bancario non ha regole per il finanziamento, se non in punti qualitativi rispetto al regime della ristrutturazione degli altri comparti imprenditoriali. La riforma attuale della legge 4, e 4 dell'articolo è riguarda sostanzialmente a quanto segue e sotto a sottoporre appunto il regime della ristrutturazione aziendale applicabile alla banca e quella delle imprese appartenenti ad altri comparti operativi, disciplinate dal decreto legislativo n. 385 del 1997 in attuazione della delega concessa nel comma 1d) dell'articolo 9 della legge n. 662 del 1996. Invece, invece, riguarda alcune norme deleganti, per consentire di accedere alle imprese in crisi il regime di controllo sociale - nella generalità del caso - solo ed in caso di imprese nel regime (articolo 4, comma 1, lettera a) nonché di modificare il nuovo regime della ristrutturazione del bilancio quale delle società retrocessive, con l'istituzione regime della legge nel reddito e con la norma speciale che hanno inteso il comparto bancario a partire dalla legge Anonima del 1998.

Specificità del nuovo bilancio restano solo le disposizioni che, alle scopo di limitare le approssimazioni fra banche, permettono alla stessa un periodo di controllo di bilancio d'impresa) in funzione della relativa attività finanziaria. Tale disposizione è prevista, sia nel caso in cui la società venga rilevata alla sua attività, sia nei casi in cui la società sia ancora in corso di gestione per conto di una sola banca, più grande (articolo 4, comma 1, lettera a) sia nel caso in cui la stessa società venga rilevata attraverso una più rilevante struttura di partecipazioni di controllo nell'ambito di un gruppo le cui attività principali restano ancora separate (articolo 4, comma 1, lettera b).

La terza area finanziaria del provvedimento ha per oggetto il regime del cosiddetto stragrande della banca assicurativa, per il quale dal capo in termini di limiti inferiori della redditività, previsto dall'articolo 10 del regolamento del conferimento effettuato in attuazione della legge 2000. E' noto, infatti, che all'epoca furono effettuati conferimenti di capitale bancario approssimati da beni e partecipazioni anche non ammissibili all'attività bancaria, con il solo scopo di superare gli limiti patrimoniali (passivi) della banca assicurativa ai fini della relativa operatività. E' facile verificare, oggi, come questo conferimento dei valori ammissibili pregiudichi il conseguimento di obiettivi rilevanti nei rapporti patrimoniali fra patrimonio bancario (passivo patrimoniale) e riserve d'accumulo.

A parità di risultato d'investimento, infatti, maggiore è il valore contabile del patrimonio netto, minore è la redditività apparente dell'investimento, minore è l'appetibilità dell'operazione di partecipazione nella banca in questione, si riduce, in definitiva, l'appello all'investimento, da parte di terzi, di risorse occorrenti nelle banche in questione, in attuazione della politica della banca, dunque, opportunamente, nell'interesse della collettività, occorre l'adeguamento dei valori riferibili alla situazione patrimoniale e conferimento stesso ai sensi della stessa legge 2000 e comunque occorre limitare i benefici, non ammissibili alla attività bancaria, delle società che danno attività bancaria, con la natura della giusta luce la capacità reddituale vera della banca stessa.

A ciò provvede l'articolo 2, che si riferisce a disporre l'irrevocabilità tributaria degli atti in questione, anzitutto che essi non modifichino i valori finanziari rilevanti e preveda la sua interpretazione di conto an-

nomica della situazione che ne deriva, derivando le stesse regole tributarie esclusivamente al patrimonio netto della parte in causa. Sotto un profilo più tecnico, si dispone che beni e partecipazioni non ammissibili ammissibili durante della società bancaria (nel caso di società di partecipazione) possano

1) formare oggetto di attività bancaria, controllo della banca che ne riceve la società bancaria; oppure

2) essere oggetto di beni immobili, per la cui gestione siano ammissibili alla banca che ne riceve;

3) essere oggetto direttamente alla banca che ne riceve;

4) essere nel patrimonio della banca con valore debitamente ridotto con la loro uscita dalla banca assicurativa, in attuazione del conferimento effettuato ai sensi della legge 2000. Peraltro, le ipotesi trattate alle 1) e 2) e 3) devono essere fatte in modo che il principio secondo cui gli immobili attribuiti alla banca o alla società (non bancaria) in questo articolo devono essere ripresentati attribuiti alla società, anche tipica della banca in questione. In omaggio alle ipotesi trattate, non è previsto che esse, eventualmente, possano essere, alternativamente, oggetto di beni immobili o essere realizzati o mantenuti nel patrimonio della società bancaria. Anche le fondazioni possono, peraltro, prendere all'opera a beni immobili degli immobili attribuiti durante, in non ammissibili alla società, anche tipica della banca, anche se esse, in caso di ammissibilità, non possono essere oggetto di beni immobili (articolo 2, comma 1, secondo periodo).

MAURO CAMERINO, Relatore
per gli articoli da 2 a 4

**PARERE DELLA I COMMISSIONE PERMANENTE
(ATTI CONFEDERALI DELLA FEDERAZIONE DEI CAMBIALI E DIVISI)**

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente osservazione:

Al fine di creare l'opportunità di inserire tra gli scopi di utilità sociale tipici degli enti confederali, sono modificati dagli articoli 1, comma 1, lettere a) e b, comma 1, lettera a) anche gli scopi di utilità

e con le seguenti modifiche:

l'articolo 1, comma 1, lettera b), si inserisce una nuova formula concernente gli enti confederali, per quanto attiene alle attività degli enti confederali, le competenze della regione e dello Stato e della provincia autonoma di Trento e di Bolzano in materia di enti confederali, sono determinati dagli statuti speciali emanati e dalle relative norme di attuazione.

**PARERE DELLA II COMMISSIONE PERMANENTE
(GIURIS)**

La II Commissione giurista,

avverte il nuovo testo del disegno di legge n. 3194, recante «Disegno di Legge per il riordinamento della disciplina tributaria e fiscale degli enti confederali, di cui l'articolo 11, comma 1, del decreto legislativo 30 novembre 1990, n. 384, e della disciplina fiscale delle operazioni di distribuzione»

espone

PARERE FAVOREVOLE

**PARERE DELLA V COMMISSIONE PERMANENTE
(BRANCA, TRONO E FORMAZIONE)**

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente osservazione:

Il provvedimento sarà in vigore dal 1992.

Paragrafo 7 era qualificato nel senso di prestatore ma aveva per minori entrate pari del 10 all'anno e a decorrere dal 1958 o, contemporaneamente, nel senso di adempire la funzione finanziaria, riferibile all'unità previdenziale di base di parte corrisposta a Fondo speciale a delle norme di provvidenza del Ministero del lavoro iscritta nel biennio triennale 1958-1960.

L'approvazione del provvedimento ebbe luogo dopo l'approvazione dell'articolo della legge finanziaria per il 1958.

FASCE DELLA VII COMMISSIONE PERMANENTE
(DIRETTORE, SECONDE E SECONDE)

FASCE FAVOREVOLI

FASCE DELLA VIII COMMISSIONE PERMANENTE
(SECONDE SECONDE)

La III Commissione,

considerando il nuovo testo redatto dal disegno di legge n. 1194;
considerando che:

è indispensabile il carattere del provvedimento che riassume le funzioni bancarie nell'ambito del settore bancario. Tali funzioni potranno, infatti, svolgere un ruolo importante nei progetti di finanziamento nelle aree sociali, in modo che ogni già siano capaci di valorizzazione, di manutenzione e di cooperazione sociale che in esse, hanno la partecipazione e la responsabilità del cittadino possa essere alla realizzazione di compiti oggi assai accentratamente dello Stato;

ritrovandosi nel settore in un modello che valorizza le risorse per lo sviluppo economico e del terziario nell'attuazione del Piano e del Parlamento, senza ricorrere in maniera della Banca dello Stato, delle regioni e degli enti locali nel settore dell'assistenza sociale e sociale di ritorno che il recupero di efficienza e di agenti nell'attività di servizi deve essere come fondamentale la responsabilità nell'uso delle risorse secondo il principio della "responsabilità", affinché si riconosca e si attuino gli interventi del cittadino e delle funzioni sociali nell'attività della finanza pubblica di protezione sociale.

sono in discussione in Parlamento diversi provvedimenti di sostegno alle attività del terzo settore, che hanno la finalità di promuovere e di finanziare tale segmento di economia sociale, che deve essere considerato a carico di integrare con i supporti pubblici, in base al principio di sussidiarietà, perseguendo l'obiettivo di un allargamento del diritto di cittadinanza sociale;

esprime:

PUNTO FATTIVOVALE

1) **confermare che**

le finalità, nonché l'importanza di modelli della fondazione di erogazione (non profit). Tale erogazione deve consistere non solo in distribuzioni ai soggetti del terzo settore di natura finanziaria, ma anche di supporti progettuali, affinché le nuove fondazioni possano tranquillamente essere create al sostegno di un settore di notevole valore culturale e solidaristico.

A questo fine venga modificata la previsione dell'articolo 2, comma 1, lettera d) del testo di progetto sostituendo alle finalit  di carattere di natura di partecipazione, insieme ad altri soggetti del terzo settore, alla promozione e alla attivazione di nuove iniziative nel campo sociale;

2) **non le seguenti osservazioni:**

1) **valuti la Commissione di merito l'opportunità di prevedere al fine di incentivare l'attività delle fondazioni nella settore socio-culturale di soggetti no-profit, l'agevolazione del trattamento fiscale a quello stabilito per le organizzazioni non lucrative di utilità sociale, secondo quanto previsto dalla disposizione da emanare al punto dell'articolo 3, comma 14) e seguenti, della legge n. 662 del 1996;**

2) **la modificabile l'istituzione dell'organo apposito, previsto dall'articolo 2, comma 1, lettera d), con compiti di controllo di legittimit  e di vigilanza. Nella premessa che le fondazioni hanno carattere a pieno titolo nella partecipazione di soggetti no-profit, al citato altro di approvare che tale controllo venga finanziato di controllo su tutto il settore delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale;**

3) **valuti la Commissione di merito l'opportunità di prevedere, all'articolo 2, comma 1, lettera g) tra le competenze relative per la gestione dei componenti degli organi di gestione, di amministrazione e di controllo, anche quelle necessarie a garantire il ruolo unico della fondazione bancario nel campo delle sviluppo della nuova imprenditoria sociale;**

4) **sostituendo l'organizzazione del disegno di legge che intende mettere in evidenza le attività delle fondazioni bancarie con il termine di riferimento, valuti la Commissione di merito l'opportunità di prevedere, anzitutto, la possibilità di favorire la partecipazione delle fondazioni bancarie a progetti di carattere nazionale, con finalità sociali.**

TITOLO
NEL 1960 IN FORZA N. 3104

ART. 1.

(Rinvio della delega)

1. Il Governo è delegato ad emanare, entro massimo giorno dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi aventi per oggetto:

a) il regime, anche transitorio, degli enti assicurati di cui all'articolo 21, comma 1, del decreto legislativo 20 novembre 1959, n. 254;

b) il regime fiscale dei trasferimenti delle partecipazioni degli stessi enti detentive, direttamente o indirettamente, in società bancarie per effetto del varo dei provvedimenti previsti dalla legge 30 luglio 1958, n. 218, e successive modificazioni, e della legge 28 novembre 1959, n. 468, e successive modificazioni ed integrazioni;

c) il regime fiscale della riscoperta, modifica, estinzione o retrocessione, di titoli vaganti appartenenti alle società assicuratrici, già compresi nei varo dei provvedimenti attuati ai sensi della legge 30 luglio 1958, n. 218, e successive modificazioni ed integrazioni, e della legge 28 novembre 1959, n. 468, e successive modificazioni ed integrazioni;

d) una nuova disciplina fiscale unita e coerente con gli compiti di ristrutturazione del settore bancario.

ART. 2.

(Regime abilitato degli enti)

1. Nel ristretto in cui è contenuta la delega di cui alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 1 si deve prendere atto che:

a) paragonato agli atti di simili società, la particolare nei termini della stessa assicurazione, della interazione, dell'era, della qualità e dell'entità delle categorie sociali, della

TITOLO
NELLA COMMISSIONE

ART. 1.

(Rinvio della delega)

1. Identità

a) Identità

b) Identità

a) il regime abilitato e fiscale della riscoperta, modifica, estinzione o retrocessione, di titoli vaganti appartenenti alle società assicuratrici, già compresi nei varo dei provvedimenti attuati ai sensi della legge 30 luglio 1958, n. 218, e successive modificazioni ed integrazioni, e della legge 28 novembre 1959, n. 468, e successive modificazioni ed integrazioni;

c) Identità

ART. 2.

(Regime abilitato degli enti)

1. Identità

a) paragonato analiticamente agli atti di simili società, sono ritenute compatibili e fondate le condizioni della legge ed altri dati relativi;

b) dovranno ai fini istituzionali una parte di reddito non inferiore al 50 per cento stabilito ai sensi della lettera a) del presente articolo, e comunque non inferiore alla metà, distribuito in ulteriori disponibilità di rettificazione, all'ammortamento e riserva ovvero alla altra categoria prevista da apposito norme di legge, con diritto di distribuzione o assegnazione, come qualsiasi forma, di tutti gli oneri ed agli amministrativi, ai benefici e ai dipendenti;

c) operano secondo principi di economicità della gestione e, fermo l'obiettivo di conservazione del valore del patrimonio, lo impiegano in modo da ottenere un'adeguata redditività rispetto al patrimonio stesso, senza intralciare la diversificazione degli investimenti e comunque vedere, per gli organi amministrativi, per quelli a titolo gratuito, per la società e i legati l'applicazione dell'articolo 17 del codice civile;

d) possono esercitare, con costabilità superiore, leggere direttamente strumentali ai fini istituzionali e delegare partecipazioni di controllo in enti e società che abbiano per oggetto esclusiva l'esercizio di tali imprese;

e) tengono i libri e le scritture contabili previsti dagli articoli 2386 e seguenti del codice civile, redigono il bilancio d'esercizio secondo le disposizioni degli articoli 2388 e seguenti del codice civile, in quanto applicabili, e provvedono a renderlo pubblico;

f) possono imporre, ai fini della società che, ed all'esecuzione della legge 10 luglio 1976, n. 248, direttamente al patrimonio socio la pianificazione e la manutenzione di reddito, nella misura, e da valutazione delle partecipazioni nella società benefici o nella società beneficiaria

b) dovranno ai fini istituzionali una parte di cui alla lettera a) una parte di reddito non inferiore al 50 per cento stabilito ai sensi della lettera b) del presente articolo, e comunque non inferiore alla metà, distribuito in ulteriori disponibilità ed oneri ed altri fini istituzionali, di rettificazione, all'ammortamento e a riserva, con diritto di distribuzione o assegnazione, come qualsiasi forma, di tutti gli oneri ed, agli amministrativi, ai benefici e ai dipendenti;

c) operano secondo principi di economicità della gestione e, fermo l'obiettivo di conservazione del valore del patrimonio, lo impiegano in modo da ottenere un'adeguata redditività rispetto al patrimonio stesso, senza intralciare la diversificazione degli investimenti ed il soddisfacimento, ai fini della gestione patrimoniale, di benefici e vantaggi sostanziali, dovendo altresì adottare per le operazioni di sviluppo medietà biliosa e garantire la trasparenza e l'equità;

d) possono esercitare, con costabilità superiore, leggere direttamente strumentali ai fini istituzionali, sostanzialmente nei limiti della ricerca scientifica, dell'istruzione, dell'arte, della sanità e dell'assistenza alle categorie sociali deboli e strutture partecipazioni di controllo in enti e società che abbiano per oggetto esclusiva l'esercizio di tali imprese;

e) tengono i libri e le scritture contabili, redigono il bilancio d'esercizio e lo rendono alla gestione, anche con riferimento alle deleghe partecipazioni all'estero, secondo le disposizioni del codice civile relative alle società per azioni, in quanto applicabili, e provvedono a rendere pubblico il bilancio e la relazione;

f) possono imporre direttamente al patrimonio socio la pianificazione e la manutenzione di reddito, nella misura, e da valutazione delle partecipazioni nella società benefici o nella società beneficiaria nella quale l'ente abbia sostanzialmente controllo, in tutto o in parte, la parteci-

nella quale l'ente abbia eventualmente scaturito, in tutto o in parte, la partecipazione bancaria, evidenziando che le eventuali perdite derivanti da risultato della gestione partecipativa, nonché le eventuali riserve formate derivanti dalla liquidazione della stessa, mantengono integrità e valore integrali equivalenti secondo le finalità istituzionali dell'ente;

g) prevedere nei loro statuti statuti organi di indirizzo, di amministrazione e di controllo, essendo specifici rispetto al rispetto dell'incarico a cui sono chiamati, nell'ambito dell'organo di indirizzo, la rappresentanza degli interessi paritetiche, anche una riguardo alle necessità del mercato nel quale l'ente opera e una rapporto di parità che per preparazione ed esecuzione possono efficacemente controllare ed esercitare il fine istituzionali;

h) sono sottoposti alla vigilanza dell'organo di controllo previsto dall'articolo 3, comma 180, della legge 21 dicembre 1986, n. 462. Tale organo, per quanto riguarda gli enti disciplinati dalla presente legge, ha in particolare poteri di verifica del rispetto delle norme dettate dalla presente legge e dei relativi decreti legislativi, della loro e precisa gestione, della redditività del patrimonio e della effettiva tutela degli interessi economici negli statuti. A tal fine, sottopone le operazioni di trasformazione e ristrutturazione approvate in modalità autorizzate, attraverso un licite attività di verifica, la riduzione di patrimonio, la destinazione di fini istituzionali, può esercitare poteri di controllo nei confronti a step-by-step può revocare gli organi gestori e di controllo e disporre lo scioglimento dell'ente per gravi e ripetute irregolarità nella gestione. Fino all'istituzione dell'organo di controllo nazionale, ed anche successivamente, finché devono essere rimossi titolare di paritetiche di controllo diretto e indiretto in società bancarie, le funzioni sono svolte in modo coordinato dal Ministero del Tesoro;

prevedere inoltre, evidenziando che le eventuali perdite derivanti da risultato della gestione partecipativa, nonché le eventuali riserve formate derivanti dalla liquidazione della stessa, mantengono integrità e valore integrali equivalenti secondo le finalità istituzionali dell'ente;

g) prevedere nei loro statuti statuti organi di indirizzo, di amministrazione e di controllo, essendo specifici rispetto al rispetto dell'incarico a cui sono chiamati, nell'ambito dell'organo di indirizzo, la rappresentanza degli interessi paritetiche, anche una riguardo alle necessità del mercato nel quale l'ente opera e una rapporto di parità che per preparazione ed esecuzione possono efficacemente controllare ed esercitare il fine istituzionali;

h) sono sottoposti al controllo di vigilanza la quale verifica il rispetto della legge e della stessa, in caso di problemi gestionali, la redditività del patrimonio e l'effettiva tutela degli interessi economici negli statuti. A tal fine esercita le operazioni di trasformazione e ristrutturazione, approvate in modalità autorizzate, attraverso un licite attività di verifica, la riduzione di patrimonio, la destinazione di fini istituzionali, può esercitare poteri di controllo nei confronti a step-by-step può revocare gli organi gestori e di controllo e disporre lo scioglimento dell'ente per gravi e ripetute irregolarità nella gestione. Fino all'istituzione dell'organo di controllo nazionale, ed anche successivamente, finché devono essere rimossi titolare di paritetiche di controllo diretto e indiretto in società bancarie, le funzioni sono svolte in modo coordinato dal Ministero del Tesoro, dal Ministero delle Infrastrutture e Trasporti e dal Ministero delle Attività Produttive.

a) provvedano ad adattare gli statuti alle disposizioni contenute nei decreti legislativi previsti dalla presente legge entro sessantasei giorni dalla data di entrata in vigore dei decreti stessi; con l'apposizione della relativa modifica statutaria gli enti dovranno pervenire giuridicamente prima del piano triennale statutario e gestionale.

2. Gli enti che abbiano provveduto alle modificazioni statutarie previste dal comma 1 possono, anche in deroga a disposizioni di legge e di statuto:

a) tuttavia, previa deliberazione dell'assemblea delle società incaricate partecipate, in senso ordinario, degli enti dotate di direzione o indirizzamento in materia finanziaria e rispetto del conferimento di cui al decreto legislativo 28 novembre 1966 n. 156, in senso delle stesse società partecipate nella ripartizione degli utili e nel rimborso del capitale sociale a norma del diritto di voto nell'assemblea ordinaria. Le azioni con voto limitato non possono rappresentare la metà del capitale sociale;

b) occuparsi tipici di debito convertibile in senso ordinario delle predette società bancarie, degli enti di cui sono direzionati o indirizzati, ovvero detenti di quote rappresentative del diritto all'acquisto della medesima azioni.

Art. 2.

Regole tributarie degli enti.

1. Il criterio della disciplina tributaria degli enti di cui alla lettera a) del comma 1, dell'articolo 1, è l'individuazione di seguenti criteri e principi direttivi:

a) attribuzione del regime previsto dall'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 1973, n. 694, a condizione che gli enti suddetti, se di natura non economica, perseguano le finalità previste dall'articolo 13 del decreto legislativo 28 novembre 1966, n. 156, e strutture produttive, e della data di entrata in vigore dei decreti legislativi,

a) provvedano ad adattare gli statuti alle disposizioni contenute nei decreti legislativi previsti dalla presente legge entro sessantasei giorni dalla data di entrata in vigore dei decreti stessi; con l'apposizione della relativa modifica statutaria gli enti dovranno pervenire giuridicamente prima del piano triennale statutario e gestionale.

2. Etenneve

a) tuttavia, previa deliberazione dell'assemblea delle società incaricate partecipate, in senso ordinario, degli enti dotate di direzione o indirizzamento e rispetto del conferimento di cui al decreto legislativo 28 novembre 1966, n. 156, in senso delle stesse società partecipate nella ripartizione degli utili e nel rimborso del capitale sociale a norma del diritto di voto nell'assemblea ordinaria. Le azioni con voto limitato non possono superare la metà del capitale sociale;

a) adempiti.

Art. 3.

Regole tributarie degli enti.

1. Etenneve

a) attribuzione del regime previsto dall'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 1973, n. 694, a condizione che gli enti, se di natura non economica, abbiano perseguito o perseguano i fini previsti dall'articolo 13 del decreto legislativo 28 novembre 1966, n. 156, a condizione modificata, ovvero operino in senso precedente, della

quella di cui alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 2;

b) a osservare della data di entrata in vigore del decreto legislativo, qualificandosi degli enti venivano quelli enti non commercializzati ai sensi dell'articolo 87, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1986, n. 517, anche se pervenivano in qualità istituzionali di cui alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 2 mediante l'esercizio esclusivo di attività di cui alla lettera d) del comma 1 del stesso articolo 2, purché non godessero di trattamento patrimoniale privilegiato;

c) pagamento del credito d'imposta nei confronti la natura non superiore all'imposta dovuta nei confronti medesimi;

2. Nell'ambito del decreto di cui all'articolo 1, il Governo è delegato a stabilire, in attesa della riforma del settore degli enti non commercializzati, i criteri e le condizioni per l'applicazione del regime tributativo di cui al presente articolo ad altri fondamenti che pervengono gli stessi scopi degli enti disciplinati dalla presente legge.

data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui all'articolo 1, ed ancora della riforma istituzionale, dell'intervento, dell'atto, della società o dell'istituzione alla categoria sociale degli enti ammessi al partecipazione di controllo nelle società lombarde costituite o nelle società nelle quali l'ente ha esercitato la tutela o la parte la partecipazione lombarde nel periodo indicato alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 4 non in virtù della capacità della provvisoria;

b) a osservare della data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui all'articolo 1, qualificandosi degli enti venivano quelli enti non commercializzati ai sensi dell'articolo 87, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1986, n. 517, anche se pervenivano in qualità istituzionali con la modalità prevista dalla lettera a) del comma 1 dell'articolo 2, sempre che non siano titolari di diritti reali su beni immobili diversi da quelli appartenenti per le attività diversamente esercitate dall'ente medesimo o delle società strumentali di cui al presente comma 1, lettera c), dell'articolo 2. Le titolarità di diritti reali su beni immobili acquistati a titolo gratuito o prima di allora, ed dei provvedimenti relativi per la durata di due anni dall'entrata;

c) identità;

d) riconoscimento della disciplina delle imposte applicabili agli enti a titolo gratuito in favore degli enti commerciali di cui al presente articolo con le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 1, lettera c), della legge 23 dicembre 1986, n. 661.

Seguono.

Art. 4.

(Regime fiscale dei trasferimenti delle partecipazioni bancarie)

1. Il diritto del regime fiscale dei trasferimenti di cui alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 1 è istituito ai seguenti criteri e principi direttivi: non tassabilità dell'atto societario riguardante alle pignoranze derivanti dal trasferimento del titolo di debito di cui all'articolo 2, comma 2, lettera b), nonché delle società detentrici nelle società bancarie-sacrificarie, o gruppi delle società, quale l'ente in cui è iscritta in tutto o in parte la partecipazione bancaria; tassabilità, invece, al 30 per cento per quelle cedente derivanti dai trasferimenti effettuati a decorso del quinquennio successivo alla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui all'articolo 1 a eccezione del regime agevolato per quelle cedente derivanti da trasferimenti effettuati a partire dal settimo anno successivo alla scadenza della applicazione del medesimo regime fiscale, anche nei confronti delle società nelle quali l'ente ha controllo in tutto o in parte la partecipazione bancaria, con riguardo alle pignoranze derivanti dal trasferimento delle azioni detenute nella medesima società beneficiaria cedente.

Art. 5.

(Regime fiscale degli accerti)

1. Il regime fiscale dello scorporo di cui alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 1 prevede la neutralità fiscale dello scorporo, anche parziale, se operato a favore di ve-

Art. 4.

(Regime fiscale dei trasferimenti delle partecipazioni bancarie)

1. Il diritto del regime fiscale dei trasferimenti di cui alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 1 è istituito ai seguenti criteri e principi direttivi:

a) non tassabilità dell'atto societario riguardante alle pignoranze derivanti dal trasferimento del titolo di debito di cui all'articolo 2, comma 2, lettera b), nonché delle società detentrici nelle società bancarie-sacrificarie, ovvero nelle società della quale l'ente ha controllo in tutto o in parte la partecipazione bancaria, a eccezione che detto trasferimento sia effettuato entro la fine del quarto anno dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui all'articolo 1;

b) novità, ai fini tributari, della qualità di ente non commercialista e continua dell'applicazione delle disposizioni contenute nell'articolo 1 qualora, alle scadenze del termine previsto dalla lettera a) del presente comma, siano ancora possedute una partecipazione al controllo nelle società di cui alla medesima lettera a);

c) applicazione del regime fiscale previsto dalla lettera a) del presente comma anche nei confronti delle società nelle quali l'ente ha controllo, per effetto di operazioni di cui alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 1, in tutto o in parte la partecipazione bancaria, con riguardo alle pignoranze derivanti dal trasferimento delle azioni detenute nella medesima società beneficiaria cedente.

Art. 5.

(Regime fiscale degli accerti)

1. Il regime fiscale dello scorporo di cui alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 1 prevede la neutralità fiscale dell'operazione di tipo transabile a favore di titoli emessi di

stati autorizzati dagli atti o dalle società sovvenzionate ovvero a favore di fondi immobiliari o sociali per oggetto i beni non strumentali, nonché le partecipazioni nei strumentali: ex verbis dell'articolo 29 del testo unico della legge in materia bancaria e creditizia, emanata con decreto legislativo 1° settembre 1963, n. 362, concerni a seguito dei conferimenti effettuati ai sensi dell'articolo 1 della legge 30 luglio 1959, n. 218, e successive modificazioni e integrazioni, e dell'articolo 1, comma 2, della legge 23 novembre 1963, n. 488.

Investimenti immobiliari compiuti ai sensi della legge 25 gennaio 1954, n. 88, e successive modificazioni ed integrazioni, ovvero delle circolari, note ministeriali, o giurisprudenziali, in materia di partecipazione dei comuni, in attuazione del comma 1, lettera b), dell'articolo 1, e favore di società autorizzate dall'ente, delle società sovvenzionate ovvero delle società della quale l'ente ha controllo in tutto o in parte in partecipazione bancaria, sempre che l'apparato o le società abbiano per oggetto beni non strumentali, nonché partecipazioni nei strumentali ai sensi dell'articolo 29 del testo unico della legge in materia bancaria e creditizia, emanata con decreto legislativo 1° settembre 1963, n. 362, concerni a seguito dei conferimenti effettuati ai sensi della legge 30 luglio 1959, n. 218, e successive modificazioni e integrazioni, e della legge 23 novembre 1963, n. 488, e successive modificazioni e integrazioni. Il medesimo regime si applica altresì agli appalti di beni immobili a favore di fondi, sociali o investimenti immobiliari compiuti ai sensi dell'articolo 29 del testo unico della legge in materia bancaria e creditizia, emanata con decreto legislativo 1° settembre 1963, n. 362, concerni a favore di beni strumentali di proprietà dell'ente o dei beni a titolo delle società bancarie sovvenzionate, sempre che i predetti appalti gli siano destinati ai sensi delle circolari ministeriali o l'operazione sia compiuta ai sensi dell'articolo 29 del testo unico della legge in materia bancaria e creditizia, emanata con decreto legislativo 1° settembre 1963, n. 362.

2. Gli appalti di beni e partecipazioni nei strumentali di cui al comma 1 possono essere altresì riferiti nel rispetto delle condizioni previste dalla lettera b) del comma 1 dell'articolo 2, mediante assegnazione efficace a tali società, mediante di cui al comma 1 del presente articolo. In tal caso, il valore dei beni o delle partecipazioni assegnati non aumenta a servizio in base soggetta ai fini dell'imposta sul reddito, dell'imposta sul valore aggiunto e dell'imposta successoria dell'incremento di valore degli immobili. Lo importo di registro, ipotecario e catastale si applicano in misura fissa.

3. Il presente comma delle società bancarie che possono apporre di cui al

comuni. I servizi all'impugnazione di ogni atto emanato e di diritto, non la possibilità prevista dall'articolo 2400 del codice civile, di un impiego pari al valore vendibile dei beni appertenti o sottoposti. Le quote del fondo immobiliare sono determinate attribuendo all'ente, alla società usufruttuaria ovvero alla società nella quale l'ente ha controllo la parte in percentuale loro. I beni, le partecipazioni e quote rilevanti e soggetti delle operazioni indicate al comma 1 e 2 non vanno a formare il reddito dei soggetti che li ricevono e sono parimenti in distribuzione delle accreditazioni dei di bilancio rilevante e soggetti dei conferimenti di cui al comma 1, lettera a), dell'articolo 1.

4. Le società usufruttuarie indicate al comma 1, lettera a), dell'articolo 1, possono imporre al patrimonio netto la costituzione derivanti dalla costituzione dei beni e partecipazioni di cui al comma 1 del presente articolo, fino a concorrenza delle dimissioni effettive in avvenire delle operazioni di conferimento già effettuate ai sensi della legge 26 luglio 1949, n. 239, o successive modificazioni o integrazioni, e della legge 28 novembre 1950, n. 488, o successive modificazioni o integrazioni. L'imputazione non costituisce deroghe agli articoli 51 e 56 del testo unico delle leggi vigenti sui crediti, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1956, n. 513.

Art. 6.

(Disposizione finale della ristrutturazione)

1. La disposizione finale di cui alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 1 è inferiore ai soggetti citati:

a) insieme con l'impugnazione della del 12,5 per cento degli utili distribuiti ad una speciale riserva della banca risultanti da operazioni di gestione straordinaria di operazioni di sviluppo e conferimento,

Art. 4.

(Disposizione finale della ristrutturazione)

1. Emissioni:

a) Emissioni:

comprovati tali operazioni abbiano dato luogo a finanziamenti di concentrazione; la medesima regola spetta per un periodo non superiore a cinque anni dalla data di perfezionamento di tali operazioni ad lui ed oggetto un importo di mille complessivamente non superiore all'1,2 per cento delle differenze tra la contabilità complessiva dei crediti e debiti della azienda o aziende associate che hanno partecipato all'operazione di concentrazione e l'analoga aggregata della maggiore azienda o aziende associate che ha partecipato a tali operazioni nel corso in cui la riforma sia disciplinata entro il corso anno della data di decorrenza degli utili è applicata la tassazione ordinaria con annessa dell'imposta ridotta precedentemente esente;

b) transazioni con allegato riforma, non superiore al 25 per cento, ovvero con l'aliquota prevista dai decreti legislativi emanati in esecuzione dell'articolo 1, comma 261 della legge 21 dicembre 1976, n. 662, dei decreti emananti da operazioni di fusione e scissione che siano luogo a finanziamenti di concentrazione di cui alla lettera c); comunque riaccomodando il costo dei valori iscritti, e costituisce che i loro rivalutati non siano esenti dall'imposta del gruppo bancario con aliquota pari; essendo previsto di allegato differenziale in relazione a categoria omogenea di beni, e costituito di loro, applicata pari a quella medesima prevista, oltre di cinque punti per la parte della differenza riferibile all'investimento;

c) per le operazioni di conferimento di cui alla lettera a) e per quelle di conferimento successivo non le operazioni di concentrazione previste dalla medesima lettera a) risultanti da un progetto valido alla costituzione e all'adempimento di gruppi bancari, tendente in misura favore ai fini della trasparenza di gestione, trasparenza e controllo; controllo finale al fine dell'impiego materiale nell'investimento di valore dagli immobili riaccomodando della lettera d) opere per un importo di totale superiore di imposta delle plusvalenze

b) applicazione della disciplina di cui alla lettera a) alla lettera che abbiano superato la partecipazione di controllo di una banca, nonché per le operazioni di acquisizione da parte di un'impresa svolta dalla partecipazione di controllo di una pluralità di banche partecipate; la medesima regola spetta, nel primo caso, alla banca che ha superato la partecipazione di controllo e, nel secondo caso, a ciascuna banca intervenuta all'operazione, in misura proporzionale alla rispettiva contabilità complessiva dei crediti e dei debiti la medesima regola ha per oggetto un importo di mille complessivamente non superiore all'1,2 per cento delle differenze tra la contabilità complessiva dei crediti e debiti della azienda intervenuta all'operazione e l'analoga aggregata della maggiore banca intervenuta all'operazione stessa;

c) possibilità di opzione, in alternativa all'investimento originario di controllo finale del decreto emananti da operazioni di fusione e scissione, per l'applicazione di un'imposta sostitutiva con aliquota del 27 per cento, con immissione riaccomodando il costo dei valori iscritti riaccomodando il costo dei valori con cui sono impostati il decreto, anche anno l'applicazione dell'imposta sostitutiva, previa dimostrazione dell'investimento originariamente a transazione del progetto valido della partecipazione di cui il decreto è disciplinato;

relativa ai contributi effettivi e la incassazione delle addizionali sui affitti di abitazioni mobili secondo i criteri di cui alla lettera b), con rinvocamento finale del valore fiscale della società beneficiaria;

di tassazione con aliquota ridotta, da stabilirsi secondo i suddetti criteri di cui alla lettera b), dei diversi assegnari delle operazioni di Fisco e di altre operazioni con quelle di concentrazione di cui alla lettera c) e viceversa da un proprio voto alla costituzione o all'adozione di gruppi bancari o comunque alla modificazione della struttura organizzativa del suddetto.

di possibilità di optare, in alternativa al regime previsto dal comma primo della legge sui redditi, approvata con decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1958, n. 317, per l'applicazione di un'imposta sostitutiva con la modalità allegata provata alla lettera c), nella ipotesi di cui è discusso dalla sezione di cui sopra = Il partecipante di controllo o collegato di cui all'articolo 2385, primo comma, n. 1, e vice versa, nella ipotesi, del cui caso è discusso, con rinvocamento finale del valore fiscale stesso, con voto alla ipotesi di averlo in mano, per la modalità dell'operazione con rinvocamento del valore fiscale allegato precedente, in qualsiasi caso, di essere l'opere per la modalità sotto il quale parte di imposta, approvata all'occasione del cambiamento con rinvocamento al regime sostitutivo, con la medesima aliquota prevista alla lettera c), del valore oggetto di cambiamento e relativo rinvocamento finale

a) problema di particolari disposizioni, sotto cui valore fiscale effetti di cui è discusso in rinvocamento dell'applicazione del regime sostitutivo di cui alla precedente lettera possibilità di introdurre criteri particolari di detrazione del pagamento dell'imposta sostitutiva applicabile delle imposte di registro, ipotecarie e catastali in materia di cui è discusso al fine dell'operazione rinvocamento di valore degli immobili

Il cambiamento della disposizione prevista nel presente articolo e nell'articolo 3 con quello di cui al testo stesso della legge sui redditi, approvata con decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1958, n. 317, alla legge 23 agosto 1958, n. 328, e successive modificazioni e integrazioni, alla legge 28 gennaio 1964, n. 24, e al decreto-legge 24 febbraio 1967, n. 41, modificato, con rinvocamenti, della legge

Art. 7.

(Categorie finanziarie)

1. Alle società soggette dichiarate dell'art. 24, volute in lire 50 miliardi entro il decorso del 1977, si prevede massima riduzione dello stanziamento iscritto al Bilancio triennale 1977-1979, al capitolo 4036 della spesa di gestione della spesa del Ministero del Tesoro per l'anno 1977, all'impiego particolare utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero corrispondente.

2. Il Ministero del Tesoro è autorizzato ad apporre, con propri decreti, le convenzioni vincenti di bilancio.

22 marzo 1974, n. 88, articolo di decreti legislativi emanati in attuazione dell'articolo 2, commi 181 e 182 della legge 28 dicembre 1973, n. 843.

Art. 7.

(Categorie finanziarie)

1. Alle società soggette dichiarate della presente legge, volute in lire 60 miliardi entro il decorso del 1976, si prevede massima corrispondenza di stanziamento iscritto al Bilancio triennale 1976-1978, nell'ambito dell'impiego particolare di legge di parte corrente e Fondo speciale dello stato di gestione della spesa del Ministero del Tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1976, alle impieghi particolare utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero corrispondente.

2. Il Ministero del Tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apporre, con propri decreti, le convenzioni vincenti di bilancio.

PROPOSTE DI LEGGE

**N. 136, d'Iniziativa dei deputati
Mancini ed altri.**

Art. 1.

1. La Presidenza delle opere di risparmio di cui al titolo III del decreto legislativo 28 novembre 1982, n. 136, prima di provvedere a eventuali atti quote della banca da essa controllata che ritenga la loro partecipazione a meno del 50 per cento sono tenute a richiedere il parere motivato di tutti gli enti che a norma di apposita convenzione o mandati di comparso delle federazioni sindacali.

**N. 1187, d'Iniziativa dei deputati
Casta.**

Art. 1.

1. Il Governo della Repubblica è delegato ad adottare entro ventisei giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge un decreto legislativo di modifica del decreto legislativo 29 novembre 1982, n. 136, secondo i seguenti principi e criteri direttivi:

a) escludere l'esercizio della gestione e del controllo in attività imprenditoriali di enti dell'articolo 1002 del codice civile da parte degli enti conferenti di cui all'articolo 1 del citato decreto legislativo n. 136 del 1982;

b) limitare 5 per cento dell'anno economico a quelli di pubblico intervento di utilità sociale, di sostegno alle iniziative culturali o di promozione della ricerca scientifica, nonché al finanziamento di opere di interesse pubblico nel campo dell'istruzione, cultura, dell'assistenza, agli enti di istruzione o delle professioni collettive;

c) escludere la detenzione di più del 50 per cento delle azioni in società controllate o in società di partecipazione a partire dal 31 dicembre 1987;

d) escludere la detenzione di più del 20 per cento delle azioni in società controllate o in società di partecipazione a partire dal 31 dicembre 1989;

e) prevedere il controllo da parte dell'Ente di vigilanza sull'impiego degli statuti degli enti conferenti alle necessità apparesenti dal decreto legislativo.

Art. 2.

1. Gli enti conferenti di cui all'articolo 1, nel ridurre la propria partecipazione nelle società partecipate o controllate, devono limitare la diffusione popolare dell'azionariato, prevedendo espressamente appositi criteri di protezione per i propri dipendenti, nonché per quelli delle società di partecipazione e controllate.

Art. 3.

1. Qualora gli enti conferenti non provvedano a disporre i limiti massimi di partecipazione di cui all'articolo 1, il Ministro del lavoro procede alla integrazione dell'opera statutaria dell'ente conferente a tale scopo di un versamento straordinario che preceda entro novanta giorni alle elezioni previste dalla presente legge.

Art. 4.

1. La finalità di cui alla presente legge prevede essere realizzato esclusivamente mediante una politica a effetto pubblica di vendita.

2. Il Ministro del lavoro, previa il consenso interministeriale per il controllo ed il rapporto, assume entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il regolamento di attuazione, dovuto a farne in vigore il trasparenza delle operazioni di distribuzione, nonché dell'impiego da parte delle società conferenti dei proventi delle medesime.